

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Decreto 4 marzo 2010, n. 62.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistemazione ed allargamento della strada comunale di Vrignier, in Comune di VERRAYES. Decreto di fissazione indennità provvisoria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) Ai fini dell'espropriazione degli immobili ricompresi nella zona «E», necessari per i lavori di sistemazione ed allargamento della strada comunale di Vrignier, in Comune di VERRAYES, l'indennità provvisoria ed il contributo regionale integrativo determinati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44 e successive modificazioni, sono determinati come segue:

1. PETEY Giovanna
n. VERRAYES il 03.10.1948
c.f. PTYGNN48R43L783I
Fg. 43 n. 307 di mq. 44 – St
Fg. 43 n. 310 di mq. 167 – St
Fg. 49 n. 907 di mq. 19 – St
Indennità: € 2,33
Contributo regionale integrativo: € 25,36
2. PETEY Lino
n. CHAMBAVE il 02.03.1935
c.f. PTYLN135C02C595O
Fg. 43 n. 308 di mq. 41 – St
Fg. 49 n. 902 di mq. 8 – St
Fg. 49 n. 903 di mq. 5 – St
Fg. 49 n. 904 di mq. 3 – St
Fg. 49 n. 906 di mq. 6 – St
Indennità: € 0,63
Contributo regionale integrativo: € 6,94
3. CHAPELLU Luciana
n. CHAMBAVE il 02.01.1939
c.f. CHPLCN39A42C595D (quota 1/2)

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES DU PRÉSIDENT
DE LA RÉGION**

Arrêté n° 62 du 4 mars 2010,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de remise en état et d'élargissement de la route communale de Vrignier, dans la commune de VERRAYES, et fixation de l'indemnité provisoire y afférente.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Aux fins de l'expropriation des biens immeubles situés dans la commune de VERRAYES, compris dans la zone E et nécessaires aux travaux de remise en état et d'élargissement de la route communale de Vrignier, l'indemnité provisoire et la subvention régionale complémentaire sont fixées comme suit, au sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et complétée et de la loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée :

- PETEY Lino
n. CHAMBAVE il 02.03.1935
c.f. PTYLN135C02C595O (quota 1/2)
Fg. 43 n. 309 di mq. 89 – St
Fg. 49 n. 905 di mq. 2 – St
Indennità: € 0,92
Contributo regionale integrativo: € 10,03
4. VALLET Eligio
n. CHAMBAVE il 10.07.1938
c.f. NYRLMR34A49C595J
Fg. 43 n. 311 di mq. 78 – St
Fg. 50 n. 894 di mq. 106 – St
Indennità: € 1,86
Contributo regionale integrativo: € 20,29
5. THEODULE Paolina fu Pietro
Fg. 43 n. 312 di mq. 6 – St
Fg. 43 n. 323 di mq. 8 – St
Indennità: € 0,14
Contributo regionale integrativo: € 1,54
6. NEYROZ Alda Maria

- n. NUS il 09.01.1934
c.f. NYRLMR34A49F987E
Fg. 43 n. 313 di mq. 16 – St
Fg. 43 n. 314 di mq. 22– St
Fg. 43 n. 315 di mq. 14 – St
Fg. 43 n. 318 di mq. 28– St
Fg. 43 n. 322 di mq. 64– St
Indennità: € 1,46
Contributo regionale integrativo: € 15,88
7. THEODULE Angela Maddalena
n. in Francia il 30.01.1925, (quota 1/3)
c.f. THDNLM25A70Z110Z
THEODULE Marcel Jean
n. in Francia il 27.12.1925 (quota 1/3)
c.f. THDMCL25T27Z110W
THEODULE Marcelle Claire
n. in Francia il 21.05.1934 (quota 1/3)
c.f. THDMCL34E61Z110F
Fg. 43 n. 319 di mq. 35 – St
Indennità: € 0,35
Contributo regionale integrativo: € 3,86
8. MILITO Natale
n. TEGGIANO il 26.03.1943
c.f. MLTNTL43C26D292H
Fg. 43 n. 316 di mq. 18 – St
Indennità: € 0,18
Contributo regionale integrativo: € 1,98
9. NEYROZ Alda Maria
n. NUS il 09.01.1934
c.f. NYRLMR34A49F987E
THEODULE Basilio
THEODULE Bernardo
THEODULE Celerina
THEODULE Eugenia
THEODULE Francesco
THEODULE Giulietta
THEODULE Lucino
THEODULE Martina
THEODULE Pascasia
THEODULE Sinfiorano
THEODULE Vittoriana
NEYROZ Basilio
THEODULE Maria
GRANCIA Davide
Fg. 43 n. 317 di mq. 16 – St
Indennità: € 0,16
Contributo regionale integrativo: € 1,76
10. DUCLY Marie Idelme Odette
n. in Francia il 25.02.1932 (quota 5/45)
c.f. DCLMDL32B65Z110U
THEODULE Alain Marcel René
n. in Francia il 29.06.1954 (quota 2/45)
c.f. THDLMR54H29Z110C
THEODULE Marcelle Claire
n. in Francia il 21.05.1934
c.f. THDMCL34E61Z110F
THEODULE Angela Maddalena
n. in Francia il 30.01.1925
- c.f. THDNLM25A70Z110Z
THEODULE Annita Simone Thérèse
n. in Francia il 19.12.1958 (quota 2/45)
c.f. THDNLS58T59Z110F
THEODULE Marie Nouvelle Evelyne
n. in Francia il 24.12.1965, (quota 2/45)
c.f. THDMNL65T64Z110R
THEODULE Maryse Rosine Christianne
n. in Francia il 03.08.1961 (quota 2/45)
c.f. THDMYS61M43Z110Y
THEODULE Sylvie Marthe Jacqueline
n. in Francia il 20.07.1956 (quota 2/45)
c.f. THDSL56L60Z110Y
Fg. 43 n. 320 di mq. 90 – St
Fg. 50 n. 883 di mq. 23 – St
Fg. 50 n. 884 di mq. 10 – St
Fg. 50 n. 885 di mq. 2 – St
Indennità: € 1,26
Contributo regionale integrativo: € 13,78
11. FOUON Anna
n. VERRAYES il 17.12.1958
c.f. FDNNA58T57L783N
Fg. 43 n. 321 di mq. 36 – St
Fg. 50 n. 886 di mq. 5 – St
Indennità: € 0,41
Contributo regionale integrativo: € 4,52
12. VALLET Giuseppe
n. AOSTA il 06.07.1943
c.f. VLLGPP43L06A326A
Fg. 43 n. 324 di mq. 2 – St
Fg. 43 n. 325 di mq. 48 – St
Fg. 43 n. 326 di mq. 12 – St
Fg. 43 n. 327 di mq. 111 – St
Fg. 50 n. 888 di mq. 272 – St
Indennità: € 3,88
Contributo regionale integrativo: € 42,24
13. MEYNET Rita Nilda
n. VERRAYES il 29.05.1948
c.f. MYNRNL48E69L783Y
Fg. 43 n. 330 di mq. 49 di cui mq. 7 in zona «E» – St
Fg. 43 n. 331 di mq. 111 – St
Fg. 43 n. 332 di mq. 19 – St
Indennità: € 1,38
Contributo regionale integrativo: € 15,10
14. MEYNET Carla Silvana
n. CHAMBAVE il 06.11.1944
c.f. MYNCLS44S46C595L
Fg. 43 n. 333 di mq. 116 – St
Fg. 43 n. 334 di mq. 262 – St
Indennità: € 3,83
Contributo regionale integrativo: € 4,08
15. FOUON Diego
n. AOSTA il 16.10.1971
c.f. FDNGDI71R16A326Y (quota 1/2)
FOUDON Ernestina
n. AOSTA il 04.01.1962
c.f. FDNRST62A44A326J (quota 1/2)

- Fg. 43 n. 335 di mq. 9 – St
Indennità: € 0,09
Contributo regionale integrativo: € 0,99
16. THEODULE Guido Elviro
n. CHAMBAVE il 09.02.1945
c.f. THDGLV45B09C595B
Fg. 49 n. 901 di mq. 9 – St
Fg. 49 n. 908 di mq. 55 – St
Fg. 49 n. 911 di mq. 92 – St
Indennità: € 1,58
Contributo regionale integrativo: € 17,20
17. PETEY Luciano
n. CHAMBAVE il 23.02.1938
c.f. PTYLCN38B23C595G
Fg. 49 n. 909 di mq. 75 – St
Fg. 49 n. 910 di mq. 170 – St
Indennità: € 2,48
Contributo regionale integrativo: € 27,02
18. THEODULE Guido Elviro
CAVORSIN Raoul
PETEY Carlo
THEODULE Cesarino
THEODULE Ido Emilio
THEODULE Felice
GORRET Daniele
PETEY Luciano
PETEY Giovanna
THEODULE Marilena
Fg. 49 n. 912 di mq. 73 di cui mq. 38 in zona «E» – St
Indennità: € 0,38
Contributo regionale integrativo: € 4,19
19. THEODULE Cesarino
n. VERRAYES il 10.02.1961
c.f. THDCRN61B10L783I (quota 1/2)
BENNARDO Michela
n. NUS il 28.11.1964
c.f. BNNMHL64S68F987Y (quota 1/2)
Fg. 50 – map. 878 di mq. 82 – St
Fg. 50 – map. 879 di mq. 24 – St
Fg. 50 – map. 881 di mq. 107 – St
Fg. 50 – map. 882 di mq. 1 – St
Indennità: € 2,18
Contributo regionale integrativo: € 23,60
20. CHAPPELLU Marie Claire
n. AOSTA il 03.10.1995
c.f. CHPMCL95R43A326I
FOUDON Claudine
n. in Francia il 29.07.1964
c.f. FDNCDN64L69Z110F
Fg. 50 – map. 880 di mq. 39 – St
Indennità: € 0,39
Contributo regionale integrativo: € 4,30
21. PETEY Luciano
Fg. 50 – map. 125 di mq. 101 – St
Indennità: € 1,02
Contributo regionale integrativo: € 11,13
22. THEODULE Ido Emilio
n. VERRAYES il 20.05.1926
c.f. THDDML26E20L783W
Fg. 50 – map. 126 di mq. 62 – St
Indennità: € 0,62
Contributo regionale integrativo: € 6,83
23. FOUON Arturo
n. VERRAYES il 24.07.1946
c.f. FDNRTR46L24L783B
MARQUIS Felicina
n. AOSTA il 10.05.1959
c.f. MRQFCN59E50A326V
Fg. 50 – map. 889 di mq. 25 – St
Fg. 50 – map. 890 di mq. 32 – St
Indennità: € 0,57
Contributo regionale integrativo: € 6,28
24. FANTI Massimiliano
n. ROMA il 14.12.1961
c.f. FNTMSM61T14H501G (quota 1/3)
FANTI Emanuele
n. ROMA il 07.08.1963
c.f. FNTMNL63M07H501A (quota 1/3)
FANTI Loredana
n. ROMA il 08.11.1967
c.f. FNTLDN67S48H501S (quota 1/3)
Fg. 50 – map. 891 di mq. 95 – St
Indennità: € 0,96
Contributo regionale integrativo: € 10,47
25. FOUON Ignazio Aldo
n. VERRAYES il 29.01.1949
c.f. FDNGNZ49A29L783Q
Fg. 50 – map. 892 di mq. 12 – St
Fg. 50 – map. 899 di mq. 89 di cui mq. 16 in zona «E» – St
Indennità: € 0,28
Contributo regionale integrativo: € 3,08
26. CHAPPELLU Giovanni
Fg. 50 – map. 893 di mq. 19 – St
Indennità: € 0,19
Contributo regionale integrativo: € 2,09
27. FOUON Albino
n. VERRAYES il 02.09.1947
c.f. FDNLBN47P02L783X
Fg. 50 – map. 897 di mq. 76 di cui mq. 46 in zona «E» – St
Indennità: € 0,46
Contributo regionale integrativo: € 5,07
28. FOUON Martina Luciana
n. VERRAYES il 14.10.1950
c.f. FDNMTN50R54L783X (quota 1/2)
FOUDON Ignazio Aldo
n. VERRAYES il 29.01.1949
c.f. FDNGNZ49A29L783Q (quota 1/2)
Fg. 50 – map. 903 di mq. 65 di cui mq. 24 in zona «E» – St

Indennità: € 0,29
Contributo regionale integrativo: € 2,64

29. Foudon Claudine
n. in Francia il 29.07.1964
c.f. FDNCDN64L69Z110F (quota 1/1)
Foudon Frédéric
n. in Francia il 11.10.1935
c.f. FDNFDR35R11Z110J (usufrutt.)
HERNANDEZ Victorine
n. in Francia il 21.08.1939
c.f. HRNVTR39M61Z110R (usufrutt.)
Fig. 50 – map. 905 di mq. 67 di cui mq. 43 in zona «E» – St
Indennità: € 0,43
Contributo regionale integrativo: € 4,74

B) Ai fini dell'espropriazione degli immobili ricompresi nelle zone «EC3» e «A9» del P.R.G.C. del Comune di VERRAYES, necessari per i lavori di sistemazione ed allargamento della strada comunale di Vrignier, in Comune di VERRAYES, l'indennità provvisoria è determinata nel modo seguente:

- 1) VALLET Giuseppe
n. AOSTA il 06.07.1943
c.f. VLLGPP43L06A326A
Fig. 43 n. 328 di mq. 6 – St – zona «EC3» (edificato)
Indennità: € 180,00
- 2) VALLET Eligio
n. CHAMBAVE il 10.07.1938
c.f. NYRLMR34A49C595J
Fig. 43 n. 329 di mq. 6 – St – zona «EC3» (edificato)
Indennità: € 180,00
- 3) MEYNET Rita Nilda
n. VERRAYES il 29.05.1948
c.f. MYNRNL48E69L783Y
Fig. 43 n. 330 di mq. 49 di cui mq. 42 in zona «EC3»
Indennità: € 2.520,00
- 4) THEODULE Guido Elviro
CAVORSIN Raoul
PETEY Carlo
THEODULE Cesarino
THEODULE Ido Emilio
THEODULE Felice
GORRET Daniele
PETEY Luciano
PETEY Giovanna
THEODULE Marilena
Fig. 49 n. 912 di mq. 73 di cui mq. 35 in zona «A9» – St
Indennità: € 1.225,00
- 5) Foudon Ignazio Aldo
n. VERRAYES il 29.01.1949
c.f. FDNGNZ49A29L783Q
Fig. 50 – map. 896 di mq. 4 – St – zona «EC3»
Fig. 50 – map. 899 di mq. 89 di cui mq. 73 in zona «EC3» – St

30. Foudon Giovanni
n. CHAMBAVE il 26.04.1938
c.f. FDNGNN38D26C595V
Fig. 50 – map. 909 di mq. 1 – zona «E» – St
Indennità: € 0,01
Contributo regionale integrativo: € 0,11

31. Foudon Elia Davide
n. VERRAYES il 01.12.1946
c.f. FDNLVD46T01L783C (quota 1/2)
MATHAMEL Anna Maria
n. VERRAYES il 27.01.1952
c.f. MTHNMR52A67L783C (quota 1/2)
Fig. 50 – map. 887 di mq. 257 – zona «E» – St
Indennità: € 2,60
Contributo regionale integrativo: € 28,34

B) Aux fins de l'expropriation des biens immeubles compris dans les zones EC3 et A9 du PRG de la Commune de VERRAYES, nécessaires aux travaux de remise en état et d'élargissement de la route communale de Vrignier, l'indennité provisoire est fixée comme suit :

- Indennità: € 4.620,00
- 6) Foudon Albino
n. VERRAYES il 02.09.1947
c.f. FDNLBN47P02L783X
Fig. 50 – map. 897 di mq. 76 di cui mq. 30 in zona «EC3» – St
Indennità: € 1.800,00
 - 7) Foudon Martina Luciana
n. VERRAYES il 14.10.1950
c.f. FDNMTN50R54L783X
Fig. 50 n. 901 di mq. 109 – zona «EC3»
Indennità: € 6.540,00
 - 8) Foudon Martina Luciana
n. VERRAYES il 14.10.1950
c.f. FDNMTN50R54L783X (quota 1/2)
Foudon Ignazio Aldo
n. VERRAYES il 29.01.1949
c.f. FDNGNZ49A29L783Q (quota 1/2)
Fig. 50 – map. 903 di mq. 65 di cui mq. 41 in zona «EC3» – St
Fig. 50 – map. 907 di mq. 32 – zona «EC3»
Indennità: € 4.380,00
 - 9) Foudon Claudine
n. in Francia il 29.07.1964
c.f. FDNCDN64L69Z110F (quota 1/1)
Foudon Frédéric
n. in Francia il 11.10.1935
c.f. FDNFDR35R11Z110J (usufruttuario)
HERNANDEZ Victorine
n. in Francia il 21.08.1939
c.f. HRNVTR39M61Z110R (usufruttuaria)
Fig. 50 – map. 905 di mq. 67 di cui mq. 24 in zona «EC3» – St

Indennità: € 1.440,00

10) Foudon Claudine

n. in Francia il 29.07.1964
c.f. FDNCDN64L69Z110F
Fig. 50 – map. 906 di mq. 38- zona «EC3» – St
Indennità: € 2.280,00

11) Foudon Giovanni

n. CHAMBAVE il 26.04.1938
c.f. FDNNGN38D26C595V
Fig. 50 – map. 908 di mq. 49- zona «EC3» – St
Indennità: € 2.940,00

12) Foudon Arturo

n. VERRAYES il 24.07.1946
c.f. FDNRTR46L24L783B
MARQUIS Felicina
n. AOSTA il 10.05.1959
c.f. MRQFCN59E50A326V
Fig. 50 – map. 910 di mq. 25 – zona «EC3» – St

C) È demandata all'ente espropriante l'applicazione, in sede di offerta, dell'art. 37 comma 7, del T.U. sulle espropriazioni, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che prevede l'obbligo di ridurre l'indennità da offrire ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriante ai fini I.C.I..

D) Sono demandati, altresì, all'ente espropriante gli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

E) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei terreni interessati l'indennità di espropriazione ed il contributo regionale integrativo, ove previsto, saranno soggetti alle maggiorazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia.

F) Il Sindaco del Comune di VERRAYES è incaricato, ai sensi di legge, dell'offerta alle ditte espropriande dell'ammontare delle indennità provvisorie determinate con il presente provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 4 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 16 marzo 2010, n. 76.

Composizione della commissione d'esame per il conseguimento della qualifica di «Tecnico superiore amministrazione economico-finanziaria e controllo di gestione», progetto finanziato sul programma operativo VdA, obiettivo 2 F.S.E. 2007/2013, asse occupabilità.

Fig. 50 – map. 911 di mq. 4- zona «EC3» – St
Indennità: € 1.740,00

13) MEYNET Rita Nilda

n. VERRAYES il 29.05.1948
c.f. MYNRNL48E69L783Y
MEYNET Carla Silvana
n. CHAMBAVE il 06.11.1944
c.f. MYNCLS44S46C595L
Fig. 50 – map. 912 di mq. 15 – zona «EC3» (edificato)
Indennità: € 450,00

14) CMF Ru de Joux

Fig. 50 – map. 913 di mq. 10 – zona «EC3» – St
Indennità: € 600,00

15) Foudon Martina Luciana

n. VERRAYES il 14.10.1950
c.f. FDNMTN50R54L783X
Fig. 50 – map. 902 di mq. 5 – zona «EC3»
Indennità: € 300,00

C) Lors de la fixation de l'indemnit , l'expropriant est charg  d'appliquer le septi me alin a de l'art. 37 du TU en mati re d'expropriation, approuv  par le DPR n  327 du 8 juin 2001, qui pr voit l'obligation de r duire ladite indemn    un montant correspondant   la valeur indiqu e dans la derni re d claration pr sent e par l'expropri  aux fins de l'imp t communal sur les immeubles (ICI) ;

D) L'expropriant est charg  de remplir les obligations pr vues par le premier alin a de l'art. 16 du d cret l gislatif n  504 du 30 d cembre 1992 ;

E) En cas d'acceptation de l'indemnit  propos e et de cession volontaire des biens immeubles en question, l'indemnit  d'expropriation et l' ventuelle subvention r gionale compl mentaire font l'objet des majorations pr vues par les lois en vigueur en la mati re ;

F) Le syndic de la Commune de VERRAYES est charg , aux termes de la loi, de notifier aux propri taires concern s le montant des indemn s provisoires fix es par le pr sent arr t , au nom et pour le compte de la Pr sidence de la R gion.

Fait   Aoste, le 4 mars 2010.

Le pr sident,
Augusto ROLLANDIN

Arr t  n  76 du 16 mars 2010,

portant constitution du jury charg  de d livrer l'attestation finale dans le cadre du projet d nomm  « *Tecnico superiore amministrazione economico-finanziaria e controllo di gestione* » et financ  dans le cadre du programme op rationnel VdA, objectif 2, FSE 2007/2013 – axe Emploi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di designare la commissione d'esame per il conseguimento della qualifica di «Tecnico superiore amministrazione economico-finanziaria e controllo di gestione» che si riunirà il giorno 31.03.2010 presso la sede della Fédération des Coopératives Valdôtaines, sita in regione Grand Chemin 33 – SAINT-CHRISTOPHE. Tale Commissione sarà così composta:

Presidente:

MASIERO Elena rappresentante dell'Amministrazione Regionale

DEL FAVERO Cristina rappresentante dell'Amministrazione Regionale (supplente)

Componenti:

VIERIN Dino rappresentante della Sovrintendenza agli studi

LAVOYER Ilaria rappresentante della Sovrintendenza agli studi (supplente)

VUILLERMIN Anna rappresentante del Dipartimento delle Politiche del Lavoro e della Formazione

BERTOLA Silvia rappresentante del Dipartimento delle Politiche del Lavoro e della Formazione (supplente)

GARBI Manuela rappresentante delle Organizzazioni dei lavoratori

GRAPPEIN Cesare rappresentante delle Organizzazioni dei lavoratori (supplente)

BUSSI Claudio rappresentante delle Organizzazioni dei sindacati

MONZEGLIO Riccardo rappresentante delle Organizzazioni dei sindacati (supplente)

CANESSO Marinella docente

BUFFA Gianni docente (supplente)

ILLUMINATI Massimiliano docente

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Le jury chargé de délivrer l'attestation finale dans le cadre du projet dénommé « *Tecnico superiore amministrazione economico-finanziaria e controllo di gestione* », qui se réunira le 31 mars 2010 au siège de la Fédération des coopératives valdôtaines (33, Grand-Chemin – SAINT-CHRISTOPHE), est composé comme suit :

Président :

MASIERO Elena représentante de l'Administration régionale

DEL FAVERO Cristina représentante de l'Administration régionale (suppléante)

Membres :

VIÉRIN Dino représentant de la Surintendance des écoles

LAVOYER Ilaria représentante de la Surintendance des écoles (suppléante)

VUILLERMIN Anna représentante du Département des politiques du travail et de la formation

BERTOLA Silvia représentante du Département des politiques du travail et de la formation (suppléante)

GARBI Manuela représentante des organisations patronales

GRAPPEIN Cesare représentant des organisations patronales (suppléant)

BUSSI Claudio représentant des organisations syndicales

MONZEGLIO Riccardo représentant des organisations syndicales (suppléant)

CANESSO Marinella enseignante du cours

BUFFA Gianni enseignant du cours (suppléant)

ILLUMINATI Massimiliano enseignant du cours

DALMASSO Alessandra docente (supplente)

FAEDI Moreno docente

SCARRONE Massimo docente (supplente)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 16 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 17 marzo 2010, n. 77.

Concessione al sig. Fabio CAVAGNET, per la durata di anni trenta, di derivazione d'acqua dalla sorgente ubicata in località Trayo del comune di COGNE, ad uso domestico, a servizio del costruendo Dortoir.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso al signor Fabio CAVAGNET, giusta la domanda presentata in data 21.05.2009 dalla signora Elena Sofia OUVRIER (successivamente trasferita, a seguito del decesso della sig.ra OUVRIER, al figlio, sig. Fabio CAVAGNET) di derivare dalla sorgente ubicata a quota 2115 m s.l.m. in località Trayo del comune di COGNE, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, moduli massimi 0,02 e medi annui 0,0067 da utilizzarsi per l'alimentazione del fabbricato esistente nella medesima località, che verrà ristrutturato e adibito a Dortoir.

Art. 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione sarà di anni trenta successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare di concessione protocollo n. 1916/DDS in data 26 febbraio 2010, dando atto che, trattandosi di derivazione d'acqua per uso domestico, nessun canone è dovuto, a termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948

Art. 3

L'Assessorato delle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica e l'Assessorato delle

DALMASSO Alessandra insegnante du cours (suppléante)

FAEDI MORENO enseignant du cours

SCARRONE Massimo enseignant du cours (suppléant).

Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.

Fait à Aoste, le 16 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 77 du 17 mars 2010,

accordant pour trente ans à M. Fabio CAVAGNET l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux de la source située à Trayo, dans la commune de COGNE, à usage domestique, pour alimenter le dortoir en voie de construction.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers et conformément à la demande déposée le 21 mai 2009 par Mme Elena Sofia OUVRIER et transférée, à la suite du décès de celle-ci, à son fils, M. Fabio CAVAGNET, ce dernier est autorisé à dériver de la source située à Trayo, dans la commune de COGNE, à 2 115 m d'altitude, du 1^{er} juin au 30 septembre de chaque année, 0,02 module d'eau au maximum et 0,0067 module moyen annuel, pour alimenter le bâtiment situé à Trayo, qui sera remis en état et destiné à accueillir un dortoir.

Art. 2

La durée de l'autorisation, par concession, accordée au sens du présent arrêté est de trente ans consécutifs à compter de la date de celui-ci, sauf en cas de renonciation, caducité ou révocation. Le concessionnaire est tenu de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 1916/DDS du 26 février 2010. Étant donné qu'il s'agit d'une dérivation d'eau à usage domestique, aucune redevance n'est due au sens de l'art. 9 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public et l'Assessorat régio-

Finanze, Bilancio e Patrimonio della Regione, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Art. 4

Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Arrêté n° 79 du 17 mars 2010,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Vercellod », « Mont Bel » et « Chabloz », dans la commune de AYMAVILLES.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Que la coupe phytosanitaire doit être effectuée au moyen d'un abattage et éventuellement d'un écorçage des arbres secs et en tout cas de tous les arbres malades et dépérissant, selon l'appréciation de la Direction des forêts et des infrastructures;

2. La coupe desdits arbres sera exécutée par le personnel des chantiers forestiers, sous la direction technique de la Direction des forêts et des infrastructures, sur des terrains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Vercellod », « Mont Bel », « Chabloz », dans la commune de AYMAVILLES ; la date du début des opérations susmentionnées sera indiquée préalablement et publiée au tableau d'affichage de la commune concernée, pendant 15 jours au moins;

3. Les arbres abattus devront être laissés sur place à la disposition des propriétaires; dans les 90 jours qui suivent la fin des opérations de coupe et d'ébranchage, dont la date sera indiquée au tableau d'affichage de la commune de AYMAVILLES, lesdits propriétaires devront procéder à l'évacuation du bois;

4. Passé le délai indiqué à l'alinéa précédent, si la Direction des forêts et des infrastructures le juge opportun, les opérations relatives au débardage du bois seront effectuées par le personnel des chantiers forestiers, le bois sera ensuite mis en vente et/ou utilisé par l'Administration régionale; les recettes seront utilisées pour des travaux d'amélioration forestière, à titre de couverture partielle des dépenses y afférentes.

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la

nal du budget, des finances et du patrimoine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 17 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Decreto 17 marzo 2010, n. 79.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a «Vercellod», «Mont-Bel» et «Chabloz», nel comune di AYMAVILLES.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. I tagli fitosanitari in oggetto devono essere eseguiti mediante l'abbattimento ed eventualmente lo scortecciamento delle piante secche e, comunque, di tutte le piante malate e deperienti a giudizio della Direzione foreste e infrastrutture;

2. Il taglio delle suddette piante dovrà essere effettuato dagli addetti ai cantieri forestali, con la supervisione tecnica della Direzione foreste e infrastrutture, su terreni di proprietà privata situati a «Vercellod», «Mont-Bel» et «Chabloz», nel comune di AYMAVILLES; la data di inizio delle operazioni di cui sopra sarà preventivamente indicata e il relativo avviso sarà affisso all'albo pretorio del suddetto Comune per almeno 15 giorni;

3. Le piante abbattute saranno lasciate sul letto di caduta a disposizione dei singoli proprietari, i quali, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di taglio e sramatura, che verrà indicata tramite avviso affisso all'albo pretorio del Comune di AYMAVILLES, dovranno provvedere all'esbosco del legname;

4. Trascorso il termine di cui al punto precedente, se la Direzione foreste e infrastrutture lo ritiene opportuno, l'esbosco del legname sarà effettuato dagli addetti ai cantieri forestali; in seguito, il materiale legnoso sarà posto in vendita e/o impiegato dall'Amministrazione regionale e i proventi saranno utilizzati a parziale copertura dei costi di esecuzione di interventi di miglioramento forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino

Région et, pendant 15 jours, au tableau d'affichage de la commune de AYMAVILLES.

Fait à Aoste, le 17 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 80 du 17 mars 2010,

portant coupes phytosanitaires sur des terrains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Beilan », « Pompiod » et « Mont Rosset », dans la commune de JOVENÇAN.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Que la coupe phytosanitaire doit être effectuée au moyen d'un abattage et éventuellement d'un écorçage des arbres secs et en tout cas de tous les arbres malades et dépérissant, selon l'appréciation de la Direction des forêts et des infrastructures;

2. La coupe desdits arbres sera exécutée par le personnel des chantiers forestiers, sous la direction technique de la Direction des forêts et des infrastructures, sur des terrains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Beilan », « Pompiod », « Mont Rosset », dans la commune de JOVENÇAN; la date du début des opérations susmentionnées sera indiquée préalablement et publiée au tableau d'affichage de la commune concernée, pendant 15 jours au moins;

3. Les arbres abattus devront être laissés sur place à la disposition des propriétaires; dans les 90 jours qui suivent la fin des opérations de coupe et d'ébranchage, dont la date sera indiquée au tableau d'affichage de la commune de JOVENÇAN, lesdits propriétaires devront procéder à l'évacuation du bois;

4. Passé le délai indiqué à l'alinéa précédent, si la Direction des forêts et des infrastructures le juge opportun, les opérations relatives au débardage du bois seront effectuées par le personnel des chantiers forestiers, le bois sera ensuite mis en vente et/ou utilisé par l'Administration régionale; les recettes seront utilisées pour des travaux d'amélioration forestière, à titre de couverture partielle des dépenses y afférentes.

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région et, pendant 15 jours, au tableau d'affichage de la commune de Jovençan.

Fait à Aoste, le 17 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Ufficiale della Regione e, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune di AYMAVILLES.

Aosta, 17 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 17 marzo 2010, n. 80.

Tagli fitosanitari su terreni di proprietà privata situati a «Beilan», «Pompiod» et «Mont-Rosset», nel comune di JOVENÇAN.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. I tagli fitosanitari in oggetto devono essere eseguiti mediante l'abbattimento ed eventualmente lo scortecciamento delle piante secche e, comunque, di tutte le piante malate e deperienti a giudizio della Direzione foreste e infrastrutture;

2. Il taglio delle suddette piante dovrà essere effettuato dagli addetti ai cantieri forestali, con la supervisione tecnica della Direzione foreste e infrastrutture, su terreni di proprietà privata situati a «Beilan», «Pompiod» et «Mont-Rosset», nel comune di JOVENÇAN; la data di inizio delle operazioni di cui sopra sarà preventivamente indicata e il relativo avviso sarà affisso all'albo pretorio del suddetto Comune per almeno 15 giorni;

3. Le piante abbattute saranno lasciate sul letto di caduta a disposizione dei singoli proprietari, i quali, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di taglio e sramatura, che verrà indicata tramite avviso affisso all'albo pretorio del Comune di JOVENÇAN, dovranno provvedere all'esbosco del legname;

4. Trascorso il termine di cui al punto precedente, se la Direzione foreste e infrastrutture lo ritiene opportuno, l'esbosco del legname sarà effettuato dagli addetti ai cantieri forestali; in seguito, il materiale legnoso sarà posto in vendita e/o impiegato dall'Amministrazione regionale e i proventi saranno utilizzati a parziale copertura dei costi di esecuzione di interventi di miglioramento forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune di JOVENÇAN.

Aosta, 17 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

Arrêté du 11 mars 2010 réf. n° 11099/SS,

portant avis de concours pour l'octroi de 11 allocations d'études de 1 200,00 euros chacune, y compris les retenues prévues par la loi, en vue de la participation à des cours de perfectionnement linguistique à l'étranger, pendant l'été 2010.

L'ASSESSUR RÉGIONAL À L'ÉDUCATION ET À LA CULTURE

Omissis

arrête

Un concours est ouvert en vue de l'attribution de 11 allocations d'études de 1 200,00 euros chacune, y compris les retenues prévues par la loi, en vue de la participation à des cours de perfectionnement linguistique à l'étranger, pendant l'été 2010, aux termes de l'article 8 de la loi régionale n° 68 du 20 août 1993.

Art. 1^{er}

Allocations d'études au titre de l'été 2010

Sont instituées 11 allocations d'études de 1 200,00 euros chacune, y compris les retenues prévues par la loi, destinées à des étudiants et à des élèves des écoles secondaires, en vue de leur participation, pendant l'été 2010, à des cours de perfectionnement linguistique à l'étranger.

Lesdites allocations sont réparties comme suit :

- a) 3 en faveur des élèves des écoles secondaires du premier degré ;
- b) 5 en faveur des élèves des écoles secondaires du deuxième degré ;
- c) 3 en faveur des étudiants.

La durée des cours en question ne saurait être inférieure à dix jours effectifs.

N.B. Les intéressés sont tenus de prendre les accords nécessaires directement avec les établissements où ils entendent suivre les cours.

Art. 2

Conditions requises

Peut participer au concours en question tout étudiant ou élève qui répond aux conditions suivantes :

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Decreto 11 marzo 2009, n. 11099/SS.

Bando di concorso per l'attribuzione di 11 contributi di studio di Euro 1.200,00 cadauno – al lordo delle ritenute di legge – per corsi di perfezionamento linguistico all'estero durante l'estate 2010.

L'ASSESSORE REGIONALE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA

Omissis

decreta

È indetto un concorso per l'attribuzione di 11 contributi di studio di euro 1.200,00 cadauno – al lordo delle ritenute di legge – per corsi di perfezionamento linguistico all'estero durante l'estate 2010, previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68.

Art. 1

Contributi di studio per l'estate 2010

Sono istituiti 11 contributi di studio di euro 1.200,00 cadauno – al lordo delle ritenute di legge – a favore di studenti universitari e di studenti delle scuole secondarie, per la frequenza a corsi di perfezionamento linguistico all'estero, durante l'estate 2010.

I contributi di cui trattasi saranno così ripartiti:

- a) n. 3 a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 1° grado;
- b) n. 5 a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado;
- c) n. 3 a favore di studenti universitari.

La durata minima dei corsi non potrà essere inferiore a dieci giorni effettivi di corso.

NB: Gli interessati dovranno prendere accordi *direttamente* con gli Istituti presso i quali intendono seguire i corsi di cui trattasi.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Possono partecipare gli studenti che:

- 1) Être résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins un an à la date de présentation de sa demande ;
- 2) Appartenir à un foyer dont l'indicateur de la situation économique équivalente (ISEE), calculé sur la base du revenu au titre de 2008 et de la situation patrimoniale au 31 décembre 2009, ne dépasse pas 26 700,00 euros. Aux fins de la délivrance de l'attestation ISEE, il y a lieu de s'adresser à un siège de l'INPS ou à un centre d'assistance fiscale (CAF) agréé. Ladite attestation est délivrée aux termes du décret législatif n° 109 du 31 mars 1998, tel qu'il a été modifié par le décret législatif n° 130 du 3 mai 2000.
- 3) a) (Pour tout étudiant) Être régulièrement inscrit à des cours universitaires. La priorité est donnée aux étudiants du cours « Langues et littératures étrangères » ou d'un cours équivalent. Les étudiants qui redoublent leur année ou qui se trouvent hors cours au titre d'une année intermédiaire ou de la dernière année, dans le cadre de l'ancienne organisation, sont exclus ; il en va de même pour les étudiants qui, dans le cadre de la nouvelle organisation, sont inscrits à une année allant au-delà de la durée légale prévue par leurs cours ;
b) (Pour tout élève des écoles secondaires du deuxième degré) Suivre les cours d'une école secondaire du deuxième degré de la Région ou d'une école secondaire du deuxième degré de l'État ou agréée par l'État n'existant pas en Vallée d'Aoste ; les élèves de dernière année sont exclus ;
c) (Pour tout élève des écoles secondaires du premier degré) Suivre les cours de la troisième année d'une école secondaire du premier degré ;
- 4) Ne pas avoir bénéficié d'autres allocations analogues dans le cadre du même cours d'études ;
- 5) Ne pas avoir bénéficié d'autres allocations analogues octroyées par l'Administration régionale ou par d'autres organismes.

Art. 3
Dépôt des demandes

Aux fins de la participation au concours en cause, les représentants légaux des élèves/étudiants – ou ces derniers, s'ils sont majeurs – doivent remettre en mains propres une demande, rédigée sur le formulaire prévu à cet effet, à l'Assessorat régional de l'éducation et de la culture – 250, rue Saint-Martin-de-Corléans, AOSTE – au plus tard le 21 mai 2010, 12 h, sous peine d'exclusion.

La demande peut être également envoyée par lettre recommandée ; en l'occurrence, le respect du délai de présentation est attesté par le cachet apposé par le bureau postal expéditeur, indépendamment de l'heure de départ.

La signature du demandeur doit être apposée en présence du fonctionnaire compétent; dans le cas contraire, le si-

- 1) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- 2) appartengano ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base al reddito prodotto nell'anno 2008 ed alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, non sia superiore a 26.700,00 euro. Per il rilascio dell'attestazione ISEE è necessario rivolgersi ad una sede INPS oppure ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) autorizzato. Tale attestazione è rilasciata ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- 3) a) (per gli studenti universitari) siano iscritti ad un regolare corso di laurea, con precedenza agli studenti iscritti a «Lingue e letterature straniere» o a un corso equipollente. Sono esclusi i ripetenti, i fuori corso intermedio e finale, per i corsi che seguono il vecchio ordinamento; sono altresì esclusi gli iscritti oltre la durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, per i corsi che seguono il nuovo ordinamento;
b) (per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, esclusi gli studenti delle ultime classi) frequentino scuole secondarie di 2° grado della Regione o scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie di tipo od indirizzo non esistente in Valle d'Aosta;
c) (per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado) frequentino la terza media.
- 4) non abbiano già beneficiato in passato, nello stesso corso di studi, di analoghi contributi;
- 5) non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 3
Modalità di presentazione delle domande

Il legale rappresentante dello studente, o lo studente stesso se maggiorenne, deve presentare la domanda di partecipazione al concorso redatta su apposito modulo all'Assessorato Istruzione e Cultura – Corso Saint-Martin-de-Corléans, 250 – AOSTA entro le ore 12,00 del giorno 21 maggio 2010 se recapitata a mano, pena l'esclusione.

La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del timbro postale di partenza, indipendentemente dall'orario di partenza.

La firma del richiedente potrà essere apposta in presenza del dipendente competente; in caso contrario deve essere

gnataire doit joindre à sa demande la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

La demande doit être assortie, sous peine d'exclusion, de l'attestation ISEE (déclaration des revenus 2008 et situation patrimoniale au 31 décembre 2009).

Art. 4
Critères d'attribution des allocations

Après avoir vérifié si les demandeurs répondent aux conditions requises, les bureaux compétents dressent une liste d'aptitude pour chaque ordre d'école, par ordre croissant d'ISEE.

Au cas où quelques-unes des allocations réparties au sens de l'article 1^{er} ci-dessus ne seraient pas attribuées, elles sont destinées, par acte du dirigeant compétent, aux autres catégories d'élèves/étudiants, proportionnellement à la répartition susmentionnée et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 11 allocations.

Art. 5
Délai de dépôt des demandes et documentation nécessaire pour la liquidation des allocations

Les allocations en cause sont liquidées par un acte du dirigeant compétent à la fin des cours, sur présentation, au plus tard le 24 septembre 2010, d'un certificat de participation et d'un rapport, rédigé en italien ou en français, sur le type de cours suivi et sur l'activité exercée dans le cadre dudit cours ; le certificat de participation doit indiquer les dates du cours. Par ailleurs, le rapport doit indiquer les coûts du cours et du voyage.

S'il appert dudit certificat que l'élève/étudiant bénéficiaire de l'allocation n'a pas suivi un cours de langues, l'allocation en cause n'est pas liquidée. Il en va de même s'il appert dudit certificat que le cours a eu une durée effective de moins de dix jours.

Au sens de la lettre c du premier alinéa de l'article 50 du texte unique en matière d'impôt sur les revenus, l'allocation d'études en cause est assimilée aux revenus provenant d'un travail salarié.

Art. 6
Contrôles et sanctions

Aux termes des dispositions en vigueur, l'Administration régionale peut décider à tout moment d'effectuer des contrôles, éventuellement au hasard, afin de s'assurer de la véracité des déclarations susmentionnées.

Les candidats qui se seraient rendus coupables de déclaration mensongère afin de bénéficier des allocations d'études déchoient du droit aux bénéfices éventuellement

allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, pena l'esclusione.

La domanda deve essere corredata, pena l'esclusione, dell'attestazione ISEE (dichiarazione dei redditi 2008 e situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009).

Art. 4
Criteri di assegnazione dei contributi

Gli uffici competenti, dopo aver accertato nei confronti di ciascun richiedente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità, procederanno alla formazione di distinte graduatorie per ogni ordine di scuola, formate in modo crescente sulla base dell'ISEE.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti ammessi non sia sufficiente per l'assegnazione di tutti i contributi secondo la ripartizione prevista dall'art. 1, si provvederà alla redistribuzione dei contributi rimanenti tra le altre categorie di studenti mantenendo la stessa proporzione di ripartizione, fermo restando il limite massimo di 11 contributi.

Art. 5
Scadenza e documentazione per la liquidazione dei contributi

I contributi di studio saranno liquidati con provvedimento dirigenziale al termine dei corsi, su presentazione, entro il 24 settembre 2010, di un certificato di frequenza e di una relazione, redatta in italiano o in francese, sulla tipologia di corso frequentato e sull'attività svolta nell'ambito del corso stesso. Il certificato di frequenza deve indicare le date di effettuazione del corso. La relazione deve contenere indicazioni sui costi del corso frequentato e del relativo viaggio.

Qualora dall'attestato risulti che lo studente beneficiario del contributo non ha seguito corsi di lingua, non si procederà alla liquidazione del beneficio di cui trattasi. Il contributo non sarà inoltre liquidato qualora dall'attestato risulti che il corso abbia avuto una durata effettiva inferiore a dieci giorni.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del testo unico in materia di imposta sui redditi, i contributi di studio sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente.

Art. 6
Accertamenti e sanzioni

L'Amministrazione regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e

obtenus en vertu desdites déclarations et sont punis aux termes des lois en vigueur en la matière.

Fait à Aoste, le 11 mars 2010.

L'assesseur,
Laurent VIÉRIN

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 11 marzo 2010, n. 997.

Iscrizione, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 e successive modificazioni, della Società cooperativa «APEIRON SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in SAINT-MARCEL, nel Registro regionale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell'art. 5, della L.R. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa «APEIRON SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in SAINT-MARCEL, Località Surpian n. 25, codice fiscale n. 01139770075, al numero A203383 del registro regionale degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità prevalente», categoria «Cooperative di produzione e lavoro», con decorrenza dal 4 febbraio 2010;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore
BROCHET

Il Direttore
BROCHET

ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 25 febbraio 2010, n. 759.

Autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Società «Antica Farmacia del Breuil di Guido FONTANELLA e C.

sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Aosta, 11 marzo 2010.

L'Assessore,
VIÉRIN

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES

Acte du dirigeant n° 997 du 11 mars 2010,

portant immatriculation de la société « APEIRON SOCIÉTÀ COOPERATIVA », dont le siège est à SAINT-MARCEL, au Registre régional des entreprises coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l'art. 5 de la LR n° 27/1998 modifiée, la société « APEIRON SOCIÉTÀ COOPERATIVA », dont le siège est à SAINT-MARCEL – 25, hameau de Surpian – code fiscal 01139770075, est immatriculée sous le n° A203383 du Registre régional des entreprises coopératives – section des coopératives à vocation essentiellement mutualiste, catégorie « Coopératives de production et de travail » – à compter du 4 février 2010 ;

2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

ASSESSORAT DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte n° 759 du 25 février 2010,

autorisant « Antica Farmacia del Breuil di Guido FONTANELLA e C. sas » à assurer la distribution de gros de médicaments à usage humain, au sens du décret

S.a.s.» alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano.

IL CAPO SERVIZIO
DEL SERVIZIO SANITÀ TERRITORIALE

Omissis

decide

1. la Società «Antica Farmacia del Breuil e C s.a.s.» con sede legale in VALTOURNENCHE (AO) Via Meynet, 3 – Breuil Cervinia – codice fiscale 00593820079- numero REA 51.727, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive integrazioni, ad esercitare l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano con le seguenti modalità:

- Magazzino: comune di VALTOURNENCHE, Via J.A. Meynet, 5 – Breuil Cervinia
- Responsabile magazzino: FONTANELLA Guido, nato a TORINO il 14.01.1929
- Territorio geografico entro il quale il farmacista ha dichiarato di essere in grado di operare: Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia
- Medicinali che possono essere oggetto dell'attività:
 - farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC)
 - farmaci omeopatici

2. il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Servizio sanità territoriale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali qualsiasi variazione relativa all'assetto societario nonché qualsiasi variazione riguardante le materie di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto legislativo 219/2006;

3. copia del presente provvedimento è trasmesso all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

4. il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

L'Estensore
IPPOLITO

Il Capo Servizio
IPPOLITO

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 364 du 12 février 2010,

portant désignation de MM. Claudio BENZO et Jean-

législatif n° 219/2006 modifié et complété.

LE CHEF DU SERVICE
DE LA SANTÉ TERRITORIALE

Omissis

décide

1. Au sens de l'art. 100 du décret législatif n° 219 du 24 avril 2006 modifié, « Antica Farmacia del Breuil di Guido FONTANELLA e C. sas » (code fiscal 00593820079 – n° REA 51.727), dont le siège social est à VALTOURNENCHE, 3, rue Meynet, hameau du Breuil-Cervinia, est autorisée à exercer l'activité de distribution de gros de médicaments à usage humain suivant les modalités indiquées ci-après :

- magasin : 5, rue J. A. Meynet, hameau du Breuil-Cervinia, VALTOURNENCHE ;
- responsable du magasin : M. Guido FONTANELLA, né à TURIN le 14 janvier 1929 ;
- territoire sur lequel le pharmacien a déclaré pouvoir exercer l'activité en question : Ligurie, Piémont et Lombardie ;
- médicaments pouvant être distribués :
 - médicaments pour lesquels l'ordonnance n'est pas requise (SOP et OTC) ;
 - médicaments homéopathiques ;

2. Le titulaire de l'autorisation en cause est tenu de communiquer au Service de la santé territoriale de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales toute modification concernant la composition de la société susdite ou les matières visées au deuxième alinéa de l'art. 103 du décret législatif n° 219/2006 ;

3. Une copie du présent acte est transmise à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste aux fins de l'accomplissement des obligations qui incombent à celle-ci ;

4. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le rédacteur,
Paola IPPOLITO

Le chef de service,
Paola IPPOLITO

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 12 febbraio 2010, n. 364.

Designazione dei Sigg. Claudio BENZO e Jean-Claude

Claude FAVRE en qualité de membres titulaires au sein du Conseil de Surveillance de l'Agence U.S.L. de la Vallée d'Aoste et nomination de Mme Marina CLUSAZ en qualité de conseiller au sein du Conseil d'Administration de « Valdigne – Mont Blanc soc. coop. », représentants de la Région aux termes de la L.R. 11/1997, pour un triennat.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 :

- MM. Claudio BENZO, né à TORINO le 12.10.1958 et Jean-Claude FAVRE, né à AOSTE le 24.12.1975, sont désignés membres titulaires, représentants de la Région, au sein du Conseil de Surveillance de l'Agence U.S.L. de la Vallée d'Aoste,
- Mme Marina CLUSAZ, née à MORGEX le 16.06.1992, est nommée conseiller, représentant de la Région, au sein du Conseil d'Administration de « Valdigne – Mont Blanc soc. coop. », pour un triennat.

Délibération n° 516 du 26 février 2010,

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 11/1997, de M. Enrico ZANELLA, en qualité de conseiller, représentant de la Région, au sein du Conseil d'Administration de la Coop. « Consorzio Produttori Frutta di Gressan », pour un triennat.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, M. Enrico ZANELLA, né à AOSTE le 3 mars 1964, est nommé conseiller, représentant de la Région, au sein du Conseil d'Administration de «Consorzio Produttori Frutta di Gressan soc. coop.», pour un triennat.

Délibération n° 575 du 5 mars 2010,

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 11/1997, de M. Corrado FERRIANI en qualité de membre titulaire et de M. Andrea CUAZ en qualité de membre suppléant, représentants de la Région, au sein du Conseil de Surveillance de « R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. » pour un triennat.

FAVRE quali membri effettivi del collegio sindacale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e nomina della Sig.ra Marina CLUSAZ quale consigliere in seno al consiglio di amministrazione di «Valdigne – Mont-Blanc soc. coop.», per un triennio, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11:

- Claudio BENZO, nato a TORINO il 12 ottobre 1958, e Jean-Claude FAVRE, nato ad AOSTA il 24 dicembre 1975, sono designati quali membri effettivi del collegio sindacale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in qualità di rappresentanti della Regione per un triennio;
- Marina CLUSAZ, nata a MORGEX il 16 giugno 1992, è nominata quale consigliere in seno al consiglio di amministrazione di «Valdigne – Mont-Blanc soc. coop.», per un triennio, in qualità di rappresentante della Regione.

Deliberazione 26 febbraio 2010, n. 516.

Nomina, per un triennio, del Sig. Enrico ZANELLA quale consigliere, rappresentante della Regione, in seno al consiglio di amministrazione della cooperativa «Consorzio Produttori Frutta di Gressan», ai sensi della legge regionale n. 11/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, il Sig. Enrico ZANELLA, nato ad AOSTA il 3 marzo 1964, è nominato consigliere, per un triennio, in seno al consiglio di amministrazione del «Consorzio Produttori Frutta di Gressan soc. coop.», in qualità di rappresentante della Regione.

Deliberazione 5 marzo 2010, n. 575.

Nomina, per un triennio, dei Sigg. Corrado FERRIANI e Andrea CUAZ rispettivamente quali membro effettivo e membro supplente del collegio sindacale di «RAV – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA», in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi della legge regionale n. 11/97.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997, M. Corrado FERRIANI, né à AOSTE le 7 novembre 1972, est nommé membre titulaire et M. Andrea CUAZ, né à AOSTE le 26 février 1969, est nommé membre suppléant, représentants de la Région, au sein du Conseil de Surveillance de « R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. » pour un triennat.

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 590.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 per il prelievo dal Fondo regionale per le politiche abitative ai sensi della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28 – conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla sua adozione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

Ai sensi della legge regionale n. 11 del 10 aprile 1997, i Sigg. Corrado FERRIANI, nato ad AOSTA il 7 novembre 1972, e Andrea CUAZ, nato ad AOSTA il 26 febbraio 1969, sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del collegio sindacale di «RAV – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA», in qualità di rappresentanti della Regione, per un triennio.

Délibération n° 590 du 12 mars 2010,

rectifiant le budget pluriannuel 2010/2012 et le budget de gestion de la Région, du fait du prélèvement de crédits du Fonds régional pour les politiques du logement visé à la LR n° 28 du 26 octobre 2007.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget pluriannuel 2010/2012 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009 est modifié comme il appert de l'annexe de la présente délibération ;

3) La présente délibération est transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL PRELIEVO DAL FONDO PER LE POLITICHE ABITATIVE

n. area omogenea e descrizione	n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in diminuzione			n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione
							2010	2011	2012		
1.12.1 - Edilizia residenziale pubblica	1.12.1.20 - Fondo regionale per le politiche abitative e relativi interventi di investimento	50900	2	Fondo regionale per le Politiche abitative			competenza	competenza	competenza		
					15394	Quota regionale per le politiche abitative	8.446,30	0,00	0,00	15.0.1 - Servizio edilizia residenziale	150103 - "1.12.1.20 - Fondo regionale per le politiche abitative e relativi interventi di investimento"

n. area omogenea e descrizione	n. unità previsionale di base (UPB) e descrizione	capitolo	titolo	descrizione capitolo	richiesta	descrizione richiesta	importo in aumento			n. struttura dirigenziale e descrizione	numero obiettivo gestionale e relativa descrizione
							2010	2011	2012		
1.12.1 - Edilizia residenziale pubblica	1.12.1.10 - Fondo regionale per le politiche abitative e relativi interventi	50904	1	Spese per attività di studio, formazione, convegni e ricerca nel settore dell'edilizia residenziale			competenza	competenza	competenza		
					16115	(nuova istituzione) Spese per attività di studio, formazione, convegni e ricerca nel settore dell'edilizia residenziale	8.446,30	0,00	0,00	15.0.1 - Servizio edilizia residenziale	150105 - "1.12.1.10 Fondo regionale per le politiche abitative e relativi interventi"

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 634.

Istituzione della banca dati immobiliare informatizzata in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare l'istituzione della banca dati immobiliare informatizzata in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, costituente anche il primo nucleo dell'«anagrafe immobiliare regionale», i cui principali contenuti e le modalità di funzionamento, sono riportati nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di stabilire la costituzione di un gruppo di pilotaggio interistituzionale cui demandare la definizione delle relative specifiche tecniche nel rispetto dei principali contenuti e le modalità di funzionamento della banca dati immobiliare prevista dal punto 1. del dispositivo della presente deliberazione, così composto:

- il dirigente o suo delegato in rappresentanza del Dipartimento territorio e ambiente, in qualità di presidente;
- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione urbanistica nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente;
- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione ambiente nell'ambito del Dipartimento territorio e ambiente;
- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione energia nell'ambito del Dipartimento industria, artigianato ed energia;
- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione tutela beni paesaggistici e architettonici nell'ambito del Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;
- il dirigente o suo delegato in rappresentanza della Direzione sistemi informativi nell'ambito del Dipartimento innovazione e tecnologia;
- il dirigente responsabile o suo delegato dell'organismo di coordinamento dello Sportello unico degli enti locali (SUEL);
- due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

Délibération n° 634 du 12 mars 2010,

portant institution d'une banque de données immobilières informatisée, en application de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 relative aux mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) L'institution d'une banque de données immobilières informatisée, en application de l'art. 12 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 relative aux mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste, est approuvée, qui constitue, entre autres, le premier noyau du fichier immobilier régional dont les principaux contenus et les modalités de fonctionnement figurent à l'annexe faisant partie intégrante de la présente délibération ;

2) Le groupe de pilotage interinstitutionnel chargé de définir les techniques spécifiques y afférentes dans le respect des principaux contenus et des modalités de fonctionnement de la banque de données immobilières prévue au sens du point 1) ci-dessus est ainsi composé :

- le coordinateur du Département du territoire et de l'environnement, ou son délégué, en qualité de président ;
- le directeur de l'urbanisme du Département du territoire et de l'environnement, ou son délégué ;
- le directeur de l'environnement du Département du territoire et de l'environnement, ou son délégué ;
- le directeur de l'énergie du Département de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie, ou son délégué ;
- le directeur de la protection des biens paysagers et architecturaux du Département de la surintendance des activités et des biens culturels, ou son délégué ;
- le directeur des systèmes informatiques du Département de l'innovation et de la technologie, ou son délégué ;
- le responsable de l'organisme de coordination du Guichet unique des collectivités locales (SUEL), ou son délégué ;
- deux représentants des collectivités locales désignés par le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL) ;

3) di stabilire che sia ammessa la partecipazione alle riunioni del gruppo di pilotaggio di cui trattasi di altri rappresentanti di strutture regionali con competenze o con interessi in materia o di altri enti regionali di diritto pubblico o privato all'occorrenza interessati;

4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

3) Tout autre représentant des structures régionales compétentes ou concernées ou d'autres organismes régionaux de droit public ou privé éventuellement concernés peut participer aux réunions du groupe de pilotage en question ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 634 IN DATA 12 MARZO 2010

Région autonome Vallée d'Aoste – Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorat du Territoire et de l'Environnement
Assessorato Territorio e ambiente

Documento programmatico per l'istituzione dell'Anagrafe immobiliare regionale (AIR)

Attuazione dell'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

SOMMARIO

1. Gli obiettivi dell'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata
2. L'Anagrafe immobiliare regionale (AIR)
3. La funzione dell'AIR nell'azione della semplificazione amministrativa
4. Il modello logico dell'AIR
5. Il ruolo dell'AIR nell'ambito del Sistema informativo territoriale regionale

1. Gli obiettivi dell'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata.

La conoscenza del territorio, delle sue componenti, delle tendenze evolutive e degli scenari di sviluppo rappresenta la base per la definizione delle azioni di governo.

La costituzione dell'anagrafe immobiliare si pone come strumento di governo del territorio, gestione della programmazione, di qualificazione dei servizi e di recupero di risorse e della base conoscitiva per le relazioni tra gli enti locali e la Regione.

Se la conoscenza è il punto di partenza di qualsiasi intervento di pianificazione, quando si passa dal concetto classico di pianificazione all'idea di governo del territorio, assume importanza determinante la presenza di tutti i soggetti che ne governano i processi di sviluppo. Per attuare un'azione efficace di governo occorre infatti non soltanto disporre della necessaria conoscenza ma è indispensabile che questa sia condivisa tra tutti i soggetti che hanno un ruolo nell'azione stessa di governo.

In questa visione, ciascun soggetto è chiamato ad un importante compito di responsabilità nell'ambito del proprio ruolo e nei rapporti con gli altri attori che operano sul territorio; ciascuno contribuisce portando la propria visione che si integra armonicamente in quella complessiva.

Affinché ciò possa concretamente attuarsi, è indispensabile costruire una base di conoscenza condivisa e riconosciuta da tutti i soggetti. Peraltro, soltanto con il concorso e la cooperazione dei diversi attori che operano sul territorio, è possibile costruire un quadro conoscitivo autentico e completo.

In questo contesto assume importanza fondamentale disporre di un sistema delle conoscenze territoriali condiviso, non inteso come mera collezione di informazioni, ma finalizzato ad offrire quegli elementi conoscitivi che consentano di poter valutare le diverse opzioni e cogliere le opportunità ed il valore aggiunto nelle azioni che sono proposte.

In funzione del ruolo rivestito e dal proprio angolo di osservazione, a ciascuno spetta di completare l'insieme delle conoscenze e di condividere con gli altri la propria visione del territorio, al cui governo contribuiscono.

La disponibilità di strumenti informatici in grado di agevolare le operazioni di elaborazione e di sintesi sui dati e sugli elementi conoscitivi, di fornire restituzioni e analisi di grande efficacia ed immediatezza ha reso fortemente allettante la prospettiva di realizzare banche dati complesse ed articolate che descrivano il territorio e modellino il comportamento delle sue componenti.

Tra queste, assume un'importanza determinante la possibilità di disporre di una banca dati immobiliare il cui compito e scopo principale è quello di fornire informazioni certificate relative al patrimonio immobiliare presente su tutto il territorio regionale.

L'impianto e la gestione condivisa – tra gli enti locali e la Regione – di questa banca dati informatizzata contribuirà ad alimentare, a livello regionale, un punto di osservazione delle trasformazioni territoriali e, a livello comunale, costituirà un efficace strumento per il governo del territorio, la valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, l'equa applicazione della fiscalità ed un efficace strumento di semplificazione per il cittadino e le imprese.

L'art. 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste rappresenta quindi una opportunità da cogliere per sviluppare concretamente un'azione di semplificazione e di trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini e delle imprese, migliorando le condizioni di efficienza della pubblica amministrazione e l'efficacia della sua azione politica.

2. L'Anagrafe immobiliare regionale (AIR).

L'Anagrafe Immobiliare Regionale (AIR) è la banca dati deputata a conservare le informazioni relative agli edifici pubblici e privati. Il suo compito principale consiste nel far confluire e quindi salvaguardare in un unico punto centrale ed accessibile le informazioni relative agli immobili insistenti sul territorio regionale.

Alla stessa stregua dell'anagrafe della popolazione per le persone fisiche, l'AIR nasce prioritariamente per garantire unicità, unitarietà di trattamento e, quindi, consolidamento e diffusione dei dati relativi agli edifici, tenendo conto che i dati degli stessi provengono direttamente dai procedimenti e dagli atti che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive trasformazioni (pratiche edilizie, atti catastali, atti toponomastici, strumenti urbanistici, ecc.).

Per ogni edificio, sarà realizzato un «*dossier del fabbricato*» che conterrà le informazioni necessarie all'identificazione ed alla localizzazione, alle sue caratteristiche edilizie principali, alle destinazioni d'uso, ai titoli edilizi che ne hanno consentito la realizzazione e le successive trasformazioni, alla sua situazione urbanistica, ai relativi servizi e reti tecnologiche, all'accessibilità, al suo stato conservativo ed alle indagini, perizie e certificazioni edilizie, territoriali ed ambientali che lo concernono (ad esempio: perizia geologica, caratteristiche sismiche del suolo, materiali costruttivi, caratteristiche energetiche, ecc.).

L'AIR è quindi il «*luogo*» in cui trovare, per il fabbricato e le sue pertinenze, tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, immobiliare, catastale, strutturale, impiantistica ed amministrativa.

L'AIR contribuirà a soddisfare l'esigenza conoscitiva al servizio del governo del territorio e rappresenta non soltanto una risposta concreta per la gestione del disposto dalle normative statali e regionali vigenti in materia, ma si configura anche come una solida base informativa per la documentazione di contributi e di aiuti economici erogati a qualsiasi titolo, collegati all'edificio stesso (ad esempio: i contributi per la realizzazione di tetti in lose, per il risparmio energetico, per il sostegno per il riscaldamento domestico, ecc.).

L'AIR sarà un servizio informativo estremamente prezioso per il cittadino, in particolare in occasione di compravendite o locazioni, e costituirà uno strumento di supporto estremamente efficace nella gestione di eventuali eventi calamitosi.

3. La funzione dell'AIR nell'azione di semplificazione amministrativa.

L'istituzione dell'AIR rappresenta un momento significativo nel processo di semplificazione amministrativa universalmente auspicato che inevitabilmente porterà anche ad uniformare le informazioni, le procedure e la modulistica nei con-


fronti dei cittadini, dei professionisti e delle imprese, con indubbi effetti di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione.

La sua valenza è infatti anche quella di essere l'entità riconosciuta da tutti – enti e cittadini – come soggetto depositario unico dei dati relativi agli edifici.

Ciò consente di semplificare e di rendere maggiormente agevole il rapporto tra cittadino ed ente e tra ente ed ente in tutte le pratiche – usando la medesima modulistica sul territorio regionale – che afferiscono gli edifici, assumendo come «ufficiali» le informazioni presenti nell'Anagrafe stessa, evitando così inutili richieste nelle istanze ma offrendo «servizi» di uso quotidiano.

4. Il modello logico dell'AIR.

Il modello logico di riferimento dell'AIR si articola secondo uno schema ideale che prevede al suo centro l'unità immobiliare e l'edificio a cui sono collegate le informazioni che ne definiscono gli aspetti urbanistici, edilizi, proprietari, fiscali ed altri e che può essere rappresentato di massima come segue:



La base di partenza per il processo di formazione dell'AIR è rappresentata dalle banche dati disponibili presso l'Amministrazione regionale e degli enti locali, secondo una logica cooperativa di reciproco scambio delle informazioni in esse contenute.

L'obiettivo iniziale da conseguire consiste nel disporre di un censimento e di una mappatura degli edifici, definendo le informazioni necessarie a costituirne il «dossier», anche sotto l'impulso dell'art. 12 della l.r. 24/2009.


Il risultato ottenuto rappresenterà il primo nucleo dell'AIR alla quale partecipano in modo cooperativo i soggetti detentori delle informazioni.

5. *Il ruolo dell'AIR nel Sistema informativo territoriale regionale.*

Affinché i processi organizzativi possano trovare attuazione pratica nell'intento di realizzare l'AIR, occorre disporre di un sistema informativo che consenta agli attori di comunicare e di condividere il risultato delle proprie azioni con gli altri soggetti.

Questo sistema è rappresentato dal Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT), l'evoluzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) previsto dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 cui l'AIR appartiene quindi a pieno titolo e nel quale assume il ruolo di depositario dell'informazione dei dati inerenti gli edifici.

Lo schema di riferimento per lo sviluppo al SCT è il seguente:



Le fasi di costruzione di un sistema articolato e complesso come l'AIR possono essere realizzate nel medio periodo (circa tre anni), attraverso passi successivi che presuppongono la costituzione di un gruppo di pilotaggio interdisciplinare e inter-istituzionale cui demandare:

- l'analisi dello stato di fatto, la definizione dei requisiti tecnici e la stima delle risorse economiche necessarie;
- la progettazione del sistema;
- la sua realizzazione;
- l'esercizio ed il costante monitoraggio.

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 635.

Approvazione delle linee guida per l'applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 e della deliberazione della Giunta regionale n. 3753/2009 in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le linee guida per l'applicazione della

Délibération n° 635 du 12 mars 2010,

portant approbation des lignes directrices en vue de l'application de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 et de la délibération du Gouvernement régional n° 3753/2009 en matière de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les lignes directrices en vue de l'application de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 portant mesures de simplifi-

legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, contenute nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

2) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

cation des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

2) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE – REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DIREZIONE URBANISTICA – DIREZIONE AMBIENTE

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA
SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA
DIPARTIMENTO SOPRINTENDENZA PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE TUTELA BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D'AOSTA E LA RELATIVA DISCIPLINA D'ATTUAZIONE.

LINEE GUIDA

Febbraio 2010

INDICE

1. *Premessa*
2. *Principali contenuti*
 - 2.1. Adempimenti della Regione
3. *Limitazioni generali*
 - 3.1 Interventi non consentiti
 - 3.2 Interventi consentiti solo a determinate condizioni
 - 3.3 Interventi consentiti fatto salvo il rispetto della pianificazione commerciale
 - 3.4 Altre limitazioni agli interventi
 - 3.5 Limitazioni nelle zone di tipo A – Centri storici
 - 3.6 Limitazioni nelle zone di tipo E
 - 3.7 Limitazioni di tipo temporale
4. *Interventi sul patrimonio edilizio*
 - 4.1 Interventi di cui all'articolo 2
 - 4.2 Interventi di cui all'articolo 3
 - 4.3 Interventi di cui all'articolo 4
5. *Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi*
6. *Il sistema informativo della l.r. 24/2009*

7. *Sostenibilità ambientale per gli interventi previsti dalla l.r. n. 24/2009*
 - 7.1 Stato dell'arte sulla valutazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni
 - 7.2 Sostenibilità ambientale per gli interventi previsti dalla l.r. n. 24/2009 in Valle d'Aosta
 - 7.3 Sistema di valutazione ambientale
 - 7.4 Macro-aree di valutazione e sub-criteri e valutazione finale di sostenibilità ambientale
 - 7.5 Schede di sostenibilità ambientale
 - 7.6 Valutazione correlata al paesaggio e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici
 - 7.7 Valutazione correlata alla certificazione energetica
 - 7.8 Valutazione correlata ad aspetti ambientali
 - 7.9 Valutazione correlata agli aspetti di gestione e manutenzione dell'immobile
 - 7.10 Aspetti procedurali relativi alla sostenibilità ambientale
 - 7.11 Applicazione agli interventi previsti dalla l.r. 24/2009 della sostenibilità ambientale
8. *Adempimenti in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici*
9. *Destinazioni d'uso*
 - 9.1 Attività turistiche e ricettive extra-alberghiere
 - 9.1.1 Casi particolari per le destinazioni d'uso extra-alberghiere
10. *Definizione di volume esistente*
 - 10.1 Casi particolari
 - 10.2 Modalità di utilizzo tecnico dei volumi, art. 2 ampliamento 20% DGR n. 3753/2009
11. *Riduzioni ed esenzioni del contributo per il rilascio della C.E. o titolo unico*
12. *Adempimenti dei Comuni o SUEL*
13. *Art. 7 (Poteri dei Comuni) – l.r. 24/2009*
14. *Azioni di informazione previste dalla DGR n. 3753/2009*
 - 14.1 Modalità di inoltro dei quesiti

1. Premessa

La l.r. 24/2009 definisce, all'art. 1, le finalità che si possono individuare in:

1. misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio
2. disciplina delle incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.

In particolare per quanto riguarda queste finalità, la legge ha disciplinato:

1. gli interventi di *ampliamento nel limite del 20%* del volume esistente;
2. gli interventi di demolizione e ricostruzione con *ampliamento entro il limite del 35%* della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;
3. l'introduzione di *forme semplificate* e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi;
4. l'esclusione degli interventi sugli edifici abusivi, sugli edifici classificati monumento e documento, nelle aree di inedificabilità, limitazioni per gli interventi in relazione ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale;
5. gli interventi di *ampliamento fino al 45%* nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni;
6. le procedure di valutazione della *sostenibilità ambientale* degli interventi proporzionalmente al loro incremento volumetrico;
7. misure durevoli nel tempo, superando il *carattere straordinario e congiunturale* delle indicazioni previste nell'Intesa;
8. le *riduzioni sugli oneri di costruzione* e i *sistemi di monitoraggio* degli effetti sul territorio della legge.

È utile precisare che l'applicazione delle disposizioni si esplicita in una molteplicità di casi e di situazioni ovviamente non tutte individuabili a priori.

Già nel corso degli incontri di informazioni svoltisi sul territorio, sono state fornite indicazioni a varie problematiche sottoposte dai tecnici presenti.

La Regione ed, in particolare, l'Assessorato Territorio e ambiente ha raccolto poi, attraverso l'apposito indirizzo di posta elettronica attivato ulteriori quesiti relativi a casi specifici.

Alle richieste di chiarimenti, la Regione attraverso le strutture regionali coinvolte ed il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) hanno cercato di dare delle risposte con le presenti linee guida.

Nell'esaminare i quesiti pervenuti, si è potuto constatare come molti non riguardino l'applicazione della l.r. 24/2009 ma, più in generale, l'applicazione delle norme urbanistiche già vigenti e l'applicazione delle norme tecniche dei PRG e dei regolamenti edilizi.

In tal senso, è inoltre emerso un'applicazione disomogenea sul territorio regionale e la necessità emersa anche in modo esplicito di iniziare un percorso di standardizzazione delle procedure, della modulistica, nonché l'importanza di fornire chiavi di lettura univoche alle norme approvate dal legislatore per evitare travisamenti o speculazioni che possono creare contenziosi tra cittadini ed amministrazioni.

La corposità delle seguenti linee guida deriva dalla necessità quindi di fornire gli elementi per perseguire questi obiettivi e rappresentano certamente un punto di partenza più che un punto di arrivo.

Per una corretta applicazione delle disposizioni, si invitano pertanto i soggetti attori dei processi ad un'attenta lettura delle finalità della legge, al fine di evitare l'insorgere di situazioni non coerenti con quelle volute dal legislatore ovvero una complicazione dei procedimenti o ad un peggioramento della situazione edifici del patrimonio edilizio regionale.

Nei vari paragrafi che seguono, sono sviluppate diverse tematiche già illustrate nelle riunioni pubbliche; tuttavia è utile ancora sottolineare come gli interventi previsti dalla presente legge abbiamo come finalità *il miglioramento della qualità degli edifici*.

La definizione di *qualità dell'edificio* è senza dubbio molto ampia ma, a titolo esemplificativo, si può considerare che alcuni elementi di fondo siano contenuti nella legge stessa la quale stabilisce che gli interventi debbano essere nel rispetto:

- della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici;
- di ogni altra normativa tecnica;
- delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali;
- delle destinazioni di zona o sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Pertanto, ogni intervento che tenda a portare l'edificio in tali condizioni è migliorativo della situazione di eventuale contrasto in cui si trovava lo stesso prima dell'intervento.

La l.r. 24/2009 indica poi che gli interventi debbano:

- utilizzare criteri e tecniche di edilizia sostenibile,
- prevedere fonti di energia alternative e rinnovabili,
- adottare misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche,
- garantire la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento come declinata nelle schede di valutazione di cui al paragrafo 7.

Gli interventi quindi per rispondere alle finalità della legge ed usufruire dei benefici concessi devono dimostrare che, nel loro complesso, rispondono a questi principi ed è la relazione di progetto che deve individuare quali sono nei singoli casi gli elementi che giustificano questo miglioramento della situazione esistente dell'edificio o, nel caso di interventi parziali, che non peggiori la situazione esistente dell'edificio nel suo complesso.

2. Principali contenuti

2.1. Adempimenti della Regione

L'articolo 11 della l.r. 24/2009 precisa che:

1. La Giunta regionale *stabilisce*, con propria deliberazione, *ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge*. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
 - a. i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
 - b. le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
 - c. ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
 - d. le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.

La deliberazione di Giunta regionale *n. 3753 in data 18 dicembre 2009* «Approvazione dei criteri e delle modalità di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», assunta d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ha quindi definito gli adempimenti e gli aspetti procedurali necessari per l'attuazione della suddetta legge e, in particolare, concerne i seguenti aspetti:

1. la definizione di «*volume esistente*» su cui computare la percentuale di ampliamento;
2. gli *approfondimenti relativi alle destinazioni d'uso* delle unità immobiliari e condizioni di ammissibilità degli ampliamenti volumetrici;
3. i *criteri per la definizione della sostenibilità ambientale* per gli interventi di ampliamento fino al 20% e fino al 35% o al 45%, stabilita in cinque classi (A_{+sa} , A_{sa} , B_{sa} , C_{sa} , e D_{sa});
4. il *procedimento amministrativo e il modello da allegare alla richiesta* dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi;
5. le *ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo* per il rilascio dei titoli abilitativi.

L'articolo 19 della medesima legge stabilisce, inoltre, che la Giunta regionale *verifica l'entità degli interventi* realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 (della legge medesima), entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esito di tale verifica è illustrato al Consiglio regionale al fine di un'eventuale revisione della presente legge, attraverso il sistema informativo appositamente predisposto.

3. Limitazioni generali

La l.r. 24/2009, ancorché superi le disposizioni dei PRG, non trova applicazione in modo indiscriminato; infatti, l'articolo 6 stabilisce i casi in cui le disposizioni non trovano applicazione nonché le situazioni in cui le possibilità di intervento risultano limitate dalla presenza di vincoli di varia natura.

3.1 Interventi non consentiti

Nello specifico gli interventi *non sono consentiti* sulle unità immobiliari:

- a) anche parzialmente abusive, ossia recanti opere prive di concessione, o in totale o parziale difformità dalla stessa, o con variazioni essenziali rispetto ai progetti approvati, per quanto attiene alla destinazione d'uso o al volume delle unità stesse;

- b) che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
- c) oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137);
- d) classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio.

3.2 Interventi consentiti solo a determinate condizioni

In alcuni casi gli interventi previsti dalla l.r. 24/2009 sono consentiti solo a determinate condizioni.

In particolare gli interventi sono ammessi in aree soggette a norme particolari fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore:

- a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
- b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;
- c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.

3.3 Interventi consentiti fatto salvo il rispetto della pianificazione commerciale

La l.r. 24/2009 fa infine salva la pianificazione di settore: in tal senso l'articolo 5, comma 4, stabilisce che «gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale».

3.4 Altre limitazioni agli interventi

Il comma 5 dell'articolo 5 precisa che gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro, non è quindi consentito sommare i bonus volumetrici derivanti da una demolizione con quelli dell'ampliamento anche se in tempi diversi: ogni unità immobiliare può usufruire di un unico bonus calcolato sul volume esistente al momento dell'entrata in vigore della legge che si trovi nella situazione dell'articolo 2 (ampliamento) o degli articoli 3 e 4 (demolizione e ricostruzione).

Si noti infatti come l'articolo 2, comma 3, stabilisca che l'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.

Si precisa a tal fine che, nel caso di ampliamenti sino al 20% del volume esistente, il volume in ampliamento non può essere realizzato in modo frazionato ed in tempi diversi.

L'articolo 3, comma 5, della deliberazione di Giunta regionale n. 3753/2009 definisce che per tutti gli interventi di ampliamento previsti dall'art. 2 della l.r. 24/2009, la destinazione d'uso della parte ampliata deve essere la medesima di quella dell'edificio esistente. L'applicazione della precisazione introdotta dalla Giunta regionale è tesa ad evitare che, in particolare per edifici da maggiori dimensioni, la parte ampliata possa essere destinata ad usi diversi dalla parte esistente vanificando l'intento di riqualificare l'unità immobiliare o l'edificio nel suo complesso.

La disposizione va quindi intesa nel senso che l'ampliamento deve essere realizzato in connessione strutturale con la parte originaria e ne deve consentire un miglioramento qualitativo in termini di sostenibilità ambientale ad esempio.

Tuttavia poiché la stessa l.r. 24/2009 ammette sia il cambio di destinazione d'uso, sia la creazione di nuove unità immobiliari è ammissibile che in un intervento di ampliamento, che costituisca un'effettiva riqualificazione della parte esistente, si giunga alla creazione di due unità immobiliari con destinazioni d'uso diverse purché ammesse dal PRG nella sottozona in cui si effettua l'intervento.

Si precisa inoltre che l'ampliamento va realizzato sullo stesso corpo di fabbrica originario e non può essere utilizzato su costruzioni diverse.

3.5. Limitazioni nelle zone di tipo A – Centri storici

Una trattazione specifica merita l'articolo 2, comma 6, della l.r. 24/2009 che definisce particolari limitazioni nelle zone di tipo A dei PRG.

La disposizione fa riferimento in particolare al concetto di classificazione come definita dall'articolo 52 della l.r. 11/1998 e dalle deliberazioni attuative.¹

Innanzitutto l'art. 6, comma 2, lett. d), della l.r. 24/2009 stabilisce che gli interventi in oggetto *non sono consentiti* sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, *in assenza della classificazione* degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.

Alla luce delle disposizioni richiamate al fine dell'applicazione della l.r. 24/2009, per *assenza* di classificazione degli edifici si deve intendere la mancanza di una classificazione approvata ai sensi della l.r. 11/1998.

Ne deriva che si possono verificare le seguenti condizioni nell'applicazione della l.r. 24/2009 nelle zone di tipo A:

1. comuni che hanno il *PRG già adeguato* al PTP comprensivo della classificazione degli edifici, in tal caso, la l.r. 24/2009 si applica fin da subito;
2. comuni che hanno *già adottato o inviato il testo definitivo della variante* di adeguamento del PRG al PTP alla Regione; in tal caso, la l.r. 24/2009 si applica a far data dalla approvazione della variante di adeguamento del PRG al PTP (comma 9 e 14 dell'art. 15, l.r. 11/1998);
3. comuni che hanno *già adottato il testo preliminare della variante* di adeguamento del PRG al PTP (comma 7, dell'art. 15 l.r. 11/1998); in tal caso, al momento di approvazione del testo definitivo (comma 9, dell'art. 15), il Comune può approvare la classificazione con atto distinto da quello della variante di adeguamento del PRG al PTP e la l.r. 24/2009 si applica a far data dalla efficacia della deliberazione comunale di approvazione della classificazione (comma 3, dell'art. 16, l.r. 11/1998);
4. comuni che non hanno *adottato il testo preliminare della variante* sostanziale (comma 7, dell'art. 15 l.r. 11/1998) ma hanno *già ottenuto la concertazione* della classificazione con le strutture regionali competente in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio; in tal caso, il Comune può approvare la classificazione con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/1998; la l.r. 24/2009 si applica a far data dalla efficacia della deliberazione comunale di approvazione della classificazione (comma 3, dell'art. 16 l.r. 11/1998);
5. In tutti i casi in cui il Comune *non abbia già provveduto alla concertazione* della classificazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, si raccomanda ai Comuni di procedere alla concertazione e di dotarsi di classificazione degli edifici adeguata alle disposizioni della l.r. 11/1998 e DGR n. 418/1999, avviando quanto prima la procedura di cui al punto 4.

Si rammenta che la classificazione degli edifici può essere approvata con le procedure dell'art. 16 della l.r. 11/1998, ma senza modificazioni alla perimetrazione né alla denominazione delle zone di tipo A, che devono seguire l'iter di adeguamento del PRG previsto per le varianti sostanziali.

In ogni caso, qualora il PRG del Comune sia già dotato della classificazione gli interventi di ampliamento relativi alle unità immobiliari *classificate di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dal PRG* possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e *previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio*. Su tali fattispecie di fabbricati, non sono ammessi interventi di demolizione e di ricostruzione.

Si precisa, infine, che l'articolo 5 della deliberazione della Giunta regionale n. 3753/2009 stabilisce che gli edifici classificati in *contrasto con l'ambiente* per volumetria (E2a) e tipologia (E2c) ed i bassi fabbricati (E4) devono essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell'ambiente) o alla categoria E3 (basso fabbricato inserito nell'ambiente).

Per quanto concerne i Comuni non ancora dotati di strumenti urbanistici attuativi per le zone di tipo A, il riferimento per gli edifici classificati in contrasto con l'ambiente per volumetria e tipologia – è la lettera E2, per cui gli stessi devono essere ricondotti almeno alla categoria E1 (edificio inserito nell'ambiente).

¹ Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2515. Approvazione di disposizioni attuative della Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste all'art. 52 (disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A). VD. ALLEGATO A.
Deliberazione 15 febbraio 1999, n. 418. Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 previste all'art. 12 (Contenuti ed elaborati del PRG) e all'art. 21 (Mezzi di conoscenza e di informazione)

3.6 Limitazioni nelle zone di tipo E

Il comma 4, dell'art. 6 della l.r. 24/2009 definisce una disciplina particolare per le zone territoriali di tipo E (ovvero le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili).

Nelle zone di tipo E, infatti, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 *possono* riguardare *le sole unità immobiliari ad uso residenziale*.

Si ricorda che, ai sensi, dell'art. 73, comma 2, della l.r. 11/1998, le destinazioni di tipo residenziale si possono individuare nelle lettere:

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

dbis) destinazione ad abitazione temporanea.

L'art. 6, comma 4, della l.r. 24/2009 limita pertanto l'applicazione dall'art. 1, comma 2, della medesima legge *alle sole destinazioni d'uso di tipo abitativo*, escludendo di conseguenza l'applicazione dei benefici della legge alle altre destinazioni d'uso poste nelle sottozone di tipo E di PRG.

I benefici della l.r. 24/2009 sono quindi applicabili alle unità immobiliari già destinate ad abitazione, pur con un'ulteriore condizione prevista qualora l'unità immobiliare sia adibita ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole: in tal caso «l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.»

Si ricorda che gli immobili destinati a attività agricole non abitative (stalle, fienili, depositi) rientrano nella categoria della lettera b), comma 2, dell'art. 73 della l.r. 11/1998:

b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale.

Ne consegue pertanto che il calcolo del volume esistente ai fini dell'ampliamento o della demolizione e della ricostruzione di unità immobiliari poste nelle zone di tipo E, deve essere limitato alle parti esistenti già destinate ad abitazione o residenza temporanea di cui alle lettere c), d) e dbis), comma 2, dell'art. 73 della l.r. 11/1998.

Si ribadisce dunque che nelle zone territoriali di tipo E dei PRG, i benefici volumetrici di cui alla l.r. 24/2009 non possono pertanto riguardare unità *immobiliari aventi altre destinazioni d'uso*.


Laddove tuttavia i PRG ammettano il mutamento della destinazione d'uso nelle zone territoriali di tipo E, consentendo la realizzazione di interventi di recupero su edifici esistenti ai fini residenziali con le procedure edilizie ordinarie, è possibile correlare gli interventi stessi con quelli previsti dalla l.r. 24/2009, attraverso un unico procedimento coordinato di rilascio di concessione edilizia. In tali circostanze, al fine della determinazione del volume in ampliamento, il volume esistente deve essere calcolato solamente sulla porzione di fabbricato precedentemente destinata ad uso abitativo.

Esempio:

Un edificio è composto da due unità immobiliari, la prima destinata a residenza temporanea per attività agricole, la seconda destinata a attività agricole.

Il PRG consente un mutamento della destinazione agricola verso la destinazione residenziale. L'intervento è già ammissibile senza l.r. 24/2009!

Il progetto prevede un ampliamento calcolato sul volume esistente della sola unità immobiliare già destinata a residenza. Alla fine l'edificio ristrutturato potrà risultare composto da due unità immobiliari residenziali il cui ampliamento però è stato calcolato solo sulla parte inizialmente già residenziale, anche se poi risulterà distribuito tra le due unità immobiliari, ciò nello spirito di perseguire un progetto organico e di riqualificazione complessiva dell'edificio.



3.7 Limitazioni di tipo temporale

Per concludere il capitolo sulle limitazioni, si ricorda che l.r. 24/2009 definisce due limiti di tipo temporale.

Il primo limite si riferisce agli interventi previsti all'art. 2, ovvero alla possibilità di ampliare, nella misura massima del 20%, gli edifici; in tal caso la legge stabilisce che hanno titolo di usufruire dell'ampliamento solo le unità immobiliari o immobili il cui titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito *entro il 31 dicembre 2008*.

Per «titolo acquisito» deve intendersi il titolo abilitativo perfezionato cioè regolarmente rilasciato e quindi efficace (ossia non scaduto).

Il secondo limite temporale riguarda gli interventi previsti dagli art. 3 e 4 ovvero la possibilità di demolire e ricostruire con ampliamento fino al 35% o al 45% del volume esistente alla data dell'intervento gli edifici realizzati *anteriamente al 31 dicembre 1989*.

Anche a tal fine, si precisa che per edificio realizzato anteriormente deve intendersi un edificio legittimamente utilizzato a tale data. Tale prova può essere attestata attraverso uno dei seguenti documenti:

- certificato di abitabilità/agibilità;
- accatastamento;
- dichiarazione di esistenza dell'edificio da parte del professionista.

In entrambi i casi, al fine dell'applicazione della legge, il fatto che successivamente a tale data siano stati rilasciati ulteriori titoli abilitativi (es. varianti in corso d'opera o DIA) per altri interventi edilizi sulla medesima unità immobiliare non ne determina l'esclusione.

4. Interventi sul patrimonio edilizio

Avendo finora descritto dove i benefici della l.r. 24/2009 non trovano applicazione o trovano applicazioni a determinate condizioni si può ora esaminare nel dettaglio gli interventi previsti dalla legge.

Gli interventi sul patrimonio edilizio sono disciplinati nei seguenti articoli della l.r. 24/2009:

4.1 Interventi di cui all'articolo 2

Per quanto previsto all'art 2, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari (anche nuove) per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008, mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali (PRG), dei relativi strumenti attuativi (Normativa d'attuazione per le zone di tipo A, Piani urbanistici di dettaglio) e ai regolamenti edilizi (RE). L'ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20% del volume esistente e può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.

Le deroghe non si applicano evidentemente alle norme di PRG che fanno esplicito riferimento a norme di legge (riproducendole semplicemente nel testo delle NTA), né alle previsioni del piano regolatore generale comunale (PRG) per quanto concerne le destinazioni d'uso come definite all'art. 73 della l.r. 11/1998.

Gli interventi sono inoltre realizzabili *a condizione* che:

- siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti.
- sia garantita la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento,
- siano effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa:
 - o alla stabilità degli edifici,
 - o ogni altra normativa tecnica
 - o alle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali.

Nella realizzazione dell'ampliamento è ammesso, in tutto o in parte, il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie (per le parti esistenti).

In tale tipologia di intervento, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della l.r. 11/1998.

Situazione:

Art. 95 l.r. 11/1998	Riduzioni ammesse l.r. 24/1998
H interna m. 2,55, se immobile tra 300 e 1100 m slm	H interna m. 2,40, se immobile tra 300 e 1100 m slm
H interna 2,40 se immobile oltre 1100 m slm	H interna 2,25 se immobile oltre 1100 m slm

Tali riduzioni non si applicano nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A ove continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 95 della l.r. 11/1998 commi 2, 2bis, 3, 5.

L'altezza minima di m 2,20 non è quindi, di norma, derogata ed è sempre rispettata nel caso di locali utilizzati in modo permanente (cucina, soggiorno, camera).

Ai fini igienico-sanitari, si fa presente che, per determinare l'altezza media nel caso di locali utilizzati in modo permanente con solaio inclinato, si deve assumere come altezza minima della superficie agibile m 1,80. L'altezza media del locale medesimo non è inoltre inferiore a quella prevista dall'art. 95 della l.r. 11/1998, in base alla fascia altimetrica eventualmente ridotta di 15 cm ove consentito dalla l.r. 24/2009.

Nel caso particolare di ampliamento fino al 20% di edifici classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, la valutazione delle altezze interne nette dal punto di vista igienico-sanitario sarà fatta caso per caso da parte del Direttore della S.C. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL, o suo delegato.

Si ritiene comunque necessario ottenere preventivamente il parere relativo al rispetto dei requisiti igienico-sanitari da parte del medico di sanità pubblica nei casi previsti dall'art. 95, comma 2 e 2bis, della l.r. 11/1998. Con l'occasione, si fa presente che i rapporti delle superfici aero-illuminanti, così come tutte le norme di carattere igienico-sanitario, devono essere sempre rispettati.

Le deroghe alle altezze minime non si applicano agli interventi di demolizione e ricostruzione (art. 3 e 4 della l.r. 24/2009).

4.2 Interventi di cui all'articolo 3

L'art. 3 della l.r. 24/2009 prevede la possibilità di realizzare interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35% del volume esistente al momento di entrata in vigore della legge.

Tali interventi, come nel caso degli ampliamenti di cui all'articolo 2, sono realizzabili in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi ma nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG. In riferimento a quanto definito al paragrafo 3.6 – Limitazioni nelle zone di tipo E, si precisa che sono esclusi da tale tipologia di intervento i volumi destinati, anche solo parzialmente, ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale. Nel caso in cui tali interventi sono invece già ammessi dal PRG per tali destinazioni, l'integrale demolizione e ricostruzione è possibile con le procedure ordinarie, inoltre è ammissibile l'ampliamento del 35% calcolato sul volume esistente già adibito ad abitazione (rif. art. 73, comma 2, lettere c), d) e dbis) della l.r. 11/1998).

Gli interventi di ricostruzione devono comunque garantire l'utilizzo:

- di criteri e di tecniche di edilizia sostenibile,
- di fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In questo caso si precisa che la demolizione deve riguardare l'intero edificio e che la ricostruzione può essere fatta su sedime diverso da quello originario, il nuovo manufatto insista sullo stesso lotto di quello che è stato demolito e a condizione che siano rispettate le distanze tra fabbricati e le fasce di rispetto delle strade.

4.3 Interventi di cui all'articolo 4

Al fine di favorire la realizzazione di interventi significativi di riqualificazione del patrimonio sul territorio regionale, la l.r. 24/2009 prevede la possibilità di realizzare interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989 con aumento fino al 45% del volume esistente nel caso in cui i medesimi siano realizzati nell'ambito dei programmi integrati, intese e concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni, ai sensi dell'articolo 51 o di PUD di iniziativa pubblica e privata disciplinati dagli articoli 49 e 50 della l.r. 11/1998, appositamente elaborati ed approvati per le finalità ed ai sensi della l.r. 24/2009.

Ne deriva che nell'ambito di programmi integrati e PUD:

- possono prevedersi interventi di ampliamento di cui all'art. 2 fino al 20% di V_E ;
- possono prevedersi interventi di integrale demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 3, fino al 45% di V_E .

5. Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi

Nell'ottica della semplificazione, l'articolo 5 della l.r. 24/2009 stabilisce che gli interventi di ampliamento del 20% di cui all'articolo 2, su unità immobiliari destinate ad *abitazione permanente o principale*, sono realizzati previa *denuncia di inizio dell'attività (DIA)*. Per destinazione ad abitazione permanente o principale, si intende quella desunta dal titolo edilizio più recente e, qualora l'unità immobiliare oggetto di intervento ne sia sprovvista, è desunta dagli elementi previsti per l'applicazione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) al momento della presentazione della DIA.

Al fine di poter effettivamente realizzare e monitorare che gli interventi perseguano un miglioramento del patrimonio edilizio, tutti gli altri interventi sono soggetti al rilascio della concessione edilizia o del titolo unico in materia di attività produttive.

Si sottolinea che la legge regionale dispone all'articolo 5, comma 2 che la documentazione da allegare alle domande di titolo abilitativo, *oltre a quella già prevista dal regolamento edilizio*, è costituita da:

- l'attestazione del titolo di legittimazione;
- la planimetria di accatastamento (ove già presente);

- la dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dalla l.r. 24/2009, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, che sono:
 - il rispetto delle destinazioni d'uso previste e di quelle ammesse dal PRG nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento;
 - il rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali.

Poiché la dichiarazione di sussistenza delle condizioni previste dalla l.r. 24/2009, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato, è necessaria *per tutti gli interventi*, si sottolinea che, anche nel caso di DIA, tale dichiarazione risulta necessaria e deve essere allegata alla denuncia medesima.

Si evidenzia infine un'ulteriore semplificazione introdotta dall'art. 10 della l.r. 24/2009 il quale stabilisce che l'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 m³ è soggetta a *denuncia di inizio dell'attività*.

Sono evidentemente fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.

Nel caso di procedimenti coordinati (ad esempio quando nello stesso momento si intende realizzare un intervento ammesso dal PRG e contestualmente applicare la l.r. 24/2009), il titolo abilitativo maggiormente complesso (ad esempio, la concessione edilizia) assorbe quello minore (la DIA).

Sarà pertanto necessario calcolare il contributo richiesto per il rilascio del titolo abilitativo, tenendo conto delle riduzioni previste dalla l.r. 24/2009.

Al fine di individuare un procedimento coerente con le attuali disposizioni della l.r. 11/1998 (art. 59, 60 e 61), si ricorda che nel caso della denuncia di inizio attività è necessario al fine della presentazione della denuncia *che siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti*.

Per quanto riguarda invece la concessione edilizia o il titolo unico, si evidenzia che, fatto salvo eventuali pareri informali preventivi che i cittadini o i tecnici ritengano di acquisire in fase di predisposizione del progetto, risulta indispensabile prima di inoltrare le pratiche alle competenti strutture ed in particolare a quelle preposte alla tutela de beni culturali e paesaggisti, che il Comune o lo Sportello unico effettuino *preventivamente* una verifica di ammissibilità della domanda sotto il profilo della sussistenza delle condizioni (esempio: esistenza del titolo al 31 dicembre 2008 o se l'edificio sia stato oggetto di condono..), al fine di non aggravare i procedimenti ed i carichi di lavoro su domande che poi risultino inammissibili. A tal fine è necessario che la richiesta del parere pervenga alla Regione esclusivamente da parte del Comune.

6. Il sistema informativo della l.r. 24/2009

Quale misura di semplificazione a favore di cittadini ed imprese e quindi per uniformare le modalità di presentazione delle istanze, per ogni intervento disciplinato dalla l.r. 24/2009 deve essere compilato il modello B) allegato alla DGR n. 3753/2009 *esclusivamente* mediante il sistema informatico disponibile in INTERNET denominato «Legge Casa» - messo a disposizione sul sito della Regione.

Ciò consentirà anche di avviare sia la banca dati immobiliare informatizzata, di cui all'articolo 12, sia la fase di monitoraggio dell'applicazione della legge, come stabilito dall'articolo 19, raccogliendo per ogni intervento lo stesso tipo di informazioni relative essenzialmente al volume, alla destinazione d'uso e alla classe di sostenibilità ambientale.

È richiesta la compilazione del modulo anche nel caso della installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto.

Il sistema informatico consente di compilare archiviare e quindi stampare il modulo che dovrà essere consegnato poi in forma cartacea e sottoscritto presso il Comune o il SUEL contestualmente alla pratica.

Si rammenta inoltre che, in tutti i casi di applicazione della l.r. 24/2009 per i quali è necessaria la valutazione della sostenibilità ambientale, è possibile compilare le apposite schede sempre attraverso il sistema informatico «Legge Casa», usufruendo delle stesse funzioni di compilazione semplificata, di archiviazione e di stampa delle schede..

I professionisti possono accedere a detto sistema informatico dal sito ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo: http://www.regione.vda.it/territorio/piano_casa/

Per accedere al sistema «Legge Casa», è necessario effettuare:

- la registrazione la prima volta che si accede al sistema;
- l'autenticazione per tutti gli accessi successivi al primo.

Gli uffici tecnici comunali e i back-office dello Sportello Unico ricevono direttamente sul sistema informativo i documenti sopra descritti, accedendo al sistema tramite il portale PARTOUT e attraverso una procedura di validazione consentiranno l'inserimento della pratica nel sistema senza necessità di ulteriori compilazioni manuali dei dati.

Il sistema informatico è dotato di un manuale operativo on line che illustra tutti i passi necessari alla compilazione del modulo e delle schede per la valutazione della sostenibilità ambientale.

7. Sostenibilità ambientale per gli interventi previsti dalla l.r. n. 24/2009

7.1 Stato dell'arte sulla valutazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni

La l.r. 24/2009 introduce nel quadro normativo regionale il concetto di *sostenibilità ambientale*.

Al fine di sviluppare quindi un inquadramento della tematica nel contesto normativo nazionale ed internazionale si ritiene utile fornire alcune brevi informazioni in attesa che il disegno di legge nazionale ne definisca definitivamente il quadro.

Nel 2000 è nato il gruppo di lavoro Italiano nell'ambito del processo internazionale di ricerca e sviluppo, coordinato dall'associazione iiSBE (international initiative for a Sustainable Built Environment), denominato Green Building Challenge (GBC). Obiettivo principale del processo Green Building Challenge è quello di coniugare il vantaggio dell'impiego di una comune metodologia internazionale di valutazione con la possibilità di una sua completa contestualizzazione nel singolo ambito nazionale di applicazione.

ITACA, l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (Associazione Federale delle Regioni e delle Province Autonome Italiane), nel 2002, ha deciso di adottare la metodologia iiSBE per lo sviluppo di uno strumento di valutazione dedicato all'edilizia residenziale allo scopo di supportare le politiche regionali nel campo della sostenibilità, dando così il via al processo che ha dato vita al «Protocollo ITACA». Creato nel 2004, questo documento è stato approvato formalmente dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Italiane.

In data 25 febbraio 2009, il Gruppo di Lavoro interregionale «Edilizia Sostenibile» ha poi condiviso il Protocollo ITACA Sintetico, basato sulla struttura del nuovo Protocollo completo 2009 già adottato dal GdL in data 16 dicembre 2008.

Il sistema di valutazione è caratterizzato da una serie di peculiarità specifiche che lo fanno diventare uno dei sistemi più efficaci oggi disponibili. Tali specificità possono essere riassunte in:

- o è un sistema riconosciuto a livello internazionale;
- o consente di valutare le prestazioni globali dell'edificio;
- o rende possibile la contestualizzazione dello strumento di valutazione al territorio in cui viene applicato;
- o può essere adattato a qualsiasi esigenza di applicazione e di destinazione d'uso dell'edificio;
- o è aggiornabile all'evoluzione del quadro di riferimento normativo e legislativo in essere;
- o è utilizzato dalle istituzioni di diversi Paesi nel mondo ed è stato testato in più di 25 nazioni,
- o è conforme alla specifica tecnica internazionale ISO/TS 21931-1.

7.2 Sostenibilità ambientale per gli interventi previsti dalla l.r. n. 24/2009 in Valle d'Aosta

Sebbene i principi illustrati sulla sostenibilità ambientale, derivanti dalle norme europee, nazionali o di altre regioni, si applichino a tutto il comparto edilizio ed in particolare a quello residenziale, nel definire la delibera attuativa si è tenuto conto che l'ambito di applicazione nella nostra Regione è limitato agli interventi previsti dalla l.r. 24/2009, anche se tale applicazione parziale potrebbe costituire un ottimo banco di prova per poi estenderne l'applicazione a tutto il comparto regionale.

Per l'applicazione della legge regionale 24/2009 è stato quindi ritenuto sufficiente effettuare una «valutazione della sostenibilità ambientale» senza pervenire ad una vera e propria certificazione che richiederebbe procedure più articolate. Questa fase consente in ogni caso di avviare comunque in futuro un processo verso la certificazione anche solo volontaria, come hanno ormai già provveduto alcune Regioni.

Prima di entrare nel dettaglio dei criteri occorre opportuno sgomberare il campo da alcune possibili incomprensioni circa il ruolo della «certificazione energetica» e quello della «certificazione ambientale», frainteso da alcune parti in altre Regioni.

La certificazione energetica risulta oggi obbligatoria in forza delle recenti normative nazionali (Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e regionali (legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 – Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia). La stessa si applica ad interventi di nuova edificazione o di trasformazione edilizia sostanziale e consiste nell'attribuzione di una classe energetica all'edificio conseguente alla valutazione del suo fabbisogno di energia.

La valutazione dell'efficienza energetica (non la relativa classificazione) rientra tra i parametri di valutazione della sostenibilità ambientale che considera, in modo più generale, anche altri aspetti dell'intervento quali, ad esempio, l'inserimento dell'edificio nel contesto urbanistico e paesaggistico, l'utilizzo di materiali eco-compatibili, la riduzione nella produzione di rifiuti e il benessere abitativo.

7.3 Sistema di valutazione ambientale

Il sistema di valutazione permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ai 14 sub-criteri individuati raggruppati in 5 macro-aree.

In base alla specifica prestazione, l'edificio, per ogni sotto-criterio riceve un punteggio pari a -1, 0, +3, +5. In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:

-1	rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.
0	rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o in caso non vi siano regolamenti di riferimento rappresenta la pratica corrente.
3	rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. È da considerarsi come la migliore pratica corrente.
5	rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente migliore, di carattere sperimentale.

Ad ogni macro-area, è stato attribuito un peso in base alle caratteristiche del territorio regionale, allo stesso modo all'interno della macro-area è stato attribuito un peso ad ogni sub-criterio in funzione dell'importanza del criterio stesso all'interno dell'area in cui è inserito.

La somma dei punteggi ottenuti nelle singole schede, è quindi riverificata secondo il peso attribuito ad ogni sub-criterio e determina il punteggio associato a ciascuna macro-area di valutazione.

La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque macro-aree di valutazione, a sua volta riponderata secondo il peso attribuito alla specifica macro-area determina il punteggio finale del fabbricato e l'appartenenza dello stesso in una delle cinque classi di valutazione.

7.4 Macro-aree di valutazione e sub-criteri e valutazione finale di sostenibilità ambientale

L'elenco di seguito riportato evidenzia, nella parte sinistra, le cinque macro-aree di valutazione (qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale e qualità del servizio) e i 15 sub-criteri in cui sono suddivisi. Nella parte di destra si trova, invece, il peso che ogni sub-criterio ha all'interno della propria macro-area di riferimento.

ELENCO SCHEDE		Peso dei criteri di cui all'art.1, comma 2 della l.r. 24/2009	
MACRO AREA	SUB CRITERIO	N° scheda	
			intervento destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea
			intervento destinato ad usi ed attività produttive, artigianali o commerciali e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere
1. Qualità del sito			15%
1.1 Riutilizzo di strutture esistenti		1	40%
1.2 Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico		2	60%
2. Consumo di risorse			45%
2.1 Prestazione energetica globale		3	35%
2.2 Fonti rinnovabili		4	15%
2.3 Energia elettrica da fonti rinnovabili		5	15%
2.4 Materiali eco-compatibili		6	25%
2.5 Consumo di acqua potabile per uso interno		7	10%
3. Carichi Ambientali			15%
3.1 Emissioni di CO ₂ equivalente		8	50%
3.2 Rifiuti solidi (uso domestico) <i>in alternativa alla scheda 3.3</i>		9	50%
3.3 Rifiuti solidi (uso non domestico) <i>in alternativa alla scheda 3.2</i>		10	-
4. Qualità ambientale			15%
4.1 Ventilazione		11	40%
4.2 Benessere visivo		12	20%
4.3 Benessere acustico		13	40%
5. Qualità del servizio			10%
5.1 Accessibilità		14	20%
5.2 Mantenimento delle prestazioni in fase operativa		15	80%

La somma dei punteggi ottenuti per ogni scheda nelle cinque macro-aree di valutazione, riponderata secondo il peso attribuito alla specifica macro-area determina il punteggio finale del fabbricato e l'appartenenza dello stesso in una delle cinque classi di valutazione.

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE/100 Ottenuto dalla compilazione delle schede di valutazione delle macro-aree	CLASSE di valutazione della sostenibilità ambientale (sa)
Compreso tra 85 - 100	A ⁺ _{sa}
Compreso tra 70 - 84	A _{sa}
Compreso tra 55 - 69	B _{sa}
Compreso tra 41 - 54	C _{sa}
Inferiore a 40	D _{sa}

<input type="checkbox"/> INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, L.R. 24/2009 (VALUTAZIONE VOLONTARIA) <input type="checkbox"/> INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, L.R. 24/2009 (V _E > 2.000 M ³) <input type="checkbox"/> INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 2, L.R. 24/2009 (NUOVA UNITÀ IMMOBILIARE) <input type="checkbox"/> INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 3 E 4 L.R. 24/2009	<input type="checkbox"/> A ⁺ _{SA} <input type="checkbox"/> A _{SA} <input type="checkbox"/> B _{SA} <input type="checkbox"/> C _{SA}
---	--

Minimo: classe B_{sa} di sostenibilità ambientale
 Per ampliamento fino al 20% con nuova unità immobiliare, edifici (V_E) > a 2.000 m³, demolizione e ricostruzione

7.5 Schede di sostenibilità ambientale

Le schede sono strutturate secondo diversi campi, che aiutano alla compilazione della scheda stessa.

1_RIUTILIZZO DI STRUTTURE ESISTENTI	
ARRE DI VALUTAZIONE	1. Qualità del sito
CRITERIO	1.1 Condizioni del sito
ESIGENZA	Favorire il riutilizzo dei fabbricati esistenti. Disincentivare le demolizioni e ricostruzioni in presenza di fabbricati e di strutture recuperabili.
INDICATORE DI PRESTAZIONE	Percentuale di superficie urbanistica della costruzione che viene riutilizzata.
UNITA DI MISURA	%
METODO E STRUMENTI DI VERIFICA	Per il calcolo dell'indicatore di prestazione e relativo punteggio si proceda come segue: <ul style="list-style-type: none"> • calcolare la superficie urbanistica dell'edificio esistente (A); • calcolare la superficie urbanistica dell'edificio esistente riutilizzata senza ricorso ad interventi di demolizione su elementi strutturali (B); • calcolare il rapporto tra la superficie urbanistica riutilizzata e quella complessiva dell'edificio esistente: B/A x 100; • confrontare il valore ottenuto con la scala di prestazione.
STRATEGIE DI RIFERIMENTO	Utilizzare superfici e volumi esistenti ai fini dell'ampliamento in modo tale da favorire il miglioramento energetico di tutto l'edificio, nel rispetto della tipologia originaria dello stesso.
SCALA DI PRESTAZIONE	
	PUNTEGGIO %
NEGATIVO	-1 -
SUFFICIENTE	0 0-40
BUONO	3 41-80
OTTIMO	5 81-100
	PESO DEL CRITERIO %
	NOTE
	Nel caso in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio sia ritenuta prevalente rispetto al recupero, per motivi di interesse generale e risultati coerente con le indicazioni della pianificazione eliminando fattori di incompatibilità ambientale, paesaggistica o urbanistica il punteggio attribuito al presente sub criterio viene attribuito interamente al sub criterio 1.2.. Le motivazioni sono riportate nella relazione progettuale.

Le 15 schede di valutazione tengono in considerazione diversi aspetti della progettazione:

1. *Valutazione correlata al paesaggio e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici.*
(schede n. 1 e 2)
2. *Valutazione correlata alla certificazione energetica.*
(schede n. 3, 4, 5 e 8)
3. *Valutazione correlata ad aspetti ambientali.*
(schede n. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13)
4. *Valutazione correlata agli aspetti di gestione e manutenzione dell'immobile.*
(schede n. 14 e 15)

7.6 *Valutazione correlata al paesaggio e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici*
(schede n. 1, 2)

Scheda 1_Riutilizzo di strutture esistenti

L'obiettivo della scheda è quello di favorire il riutilizzo dei fabbricati esistenti disincentivando le demolizioni e ricostruzioni in presenza di fabbricati e di strutture recuperabili. La strategia di riferimento è quella di utilizzare superfici e volumi esistenti ai fini dell'ampliamento in modo tale da favorire il miglioramento energetico di tutto l'edificio, nel rispetto della tipologia originaria dello stesso.

Nel caso in cui, per motivi di interesse generale, la demolizione e ricostruzione dell'edificio sia ritenuta scelta prevalente rispetto al recupero, e gli interventi conseguenti risultino coerenti con le indicazioni della pianificazione eliminando fattori di incompatibilità ambientale, paesaggistica o urbanistica, il punteggio attribuito al presente sub-criterio viene attribuito interamente al sub-criterio 1.2 della *Scheda 2_ Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico*. Le motivazioni sono da riportare all'interno della relazione di progetto.

Scheda 2_ Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico

Con questa scheda l'obiettivo è quello di rafforzare o promuovere l'identità dei contesti urbani ottenendo la riqualificazione del paesaggio urbano attraverso un miglior inserimento del fabbricato e l'eliminazione degli elementi di contrasto, soprattutto attraverso interventi di demolizione e ricostruzione. Si demanda alla relazione tecnica la descrizione delle caratteristiche dell'intervento al fine di determinare il punteggio relativo allo scenario derivante dalla suddetta scala di prestazione. Nel caso in cui venga attribuito al presente sub-criterio il punteggio della *Scheda 1_Riutilizzo di strutture esistenti*, la relazione evidenzierà le motivazioni in modo dettagliato e verrà allegata l'eventuale documentazione necessaria.

7.7 Valutazione correlata alla certificazione energetica.

Nel sistema informatico la scheda di valutazione di sostenibilità ambientale prevede, nella schermata «Dati generali», l'inserimento del fabbisogno annuo di energia primaria globale.

Il calcolo di tale valore, previsto per la valutazione di sostenibilità ambientale dalle schede 3, 4 e 8 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 3753 del 18 dicembre 2009, deve essere effettuato nei seguenti casi e con le modalità di seguito evidenziate:

1) Interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009

Il valore del fabbisogno annuo di energia primaria globale (Ep_{gl}) coincide con il fabbisogno annuo di energia primaria per climatizzazione invernale (Ep_i) e il corrispondente valore limite di legge ($Ep_{i,limite}$) è definito dalla vigente normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e suoi decreti attuativi).

Tali valori risultano dalla relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come definita dall'allegato E del D. lgs. 192/2005. La suddetta relazione, così come previsto dalla normativa nazionale di settore, deve essere depositata presso il Comune, contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori. Pertanto, in tutti gli interventi che ricadono nell'obbligatorietà della valutazione di sostenibilità ambientale, i professionisti, per disporre dei dati, dovranno anticipare all'istanza di titolo abilitativo la redazione di tale relazione tecnica.

2) Interventi di cui agli art. 3 e 4 della l.r. 24/2009

Il valore del fabbisogno annuo di energia primaria globale (Ep_{gl}) coincide con il fabbisogno annuo di energia primaria globale previsto dalla l.r. 21/2008. Fino all'entrata in vigore delle delibere di Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008 relative al metodo di calcolo previsto dalla legge stessa, l' Ep_{gl} e il valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria globale ($Ep_{gl,limite}$), anch'esso previsto in legge, prendono a riferimento, rispettivamente, solo il fabbisogno di energia primaria per climatizzazione invernale (Ep_i) e il corrispondente valore limite ($Ep_{i,limite}$), ricavati, come per il punto 1), dalla relazione tecnica di cui all'articolo 28 della legge 10/1991, sulla base di quanto indicato nella l.r. 21/2008.

(schede n. 3, 4, 5 e 8)

Scheda 3_ Prestazione energetica globale

Al fine di limitare il consumo di energia primaria globale (Ep_{gl}) è opportuno isolare adeguatamente l'involucro edilizio per limitare le perdite di calore per dispersione e sfruttare il più possibile gli apporti solari gratuiti, nonché utilizzare fonti energetiche rinnovabili e sistemi impiantistici ad alto rendimento.

Scheda 4_ Fonti rinnovabili

Il contributo dato dalle fonti rinnovabili è calcolato come rapporto tra il fabbisogno di energia primaria globale coperto da fonti rinnovabili e l'energia primaria globale richiesta dall'edificio.

Scheda 5_ Energia elettrica da fonti rinnovabili

La presente scheda, volta per incoraggiare l'uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione,

definisce il rapporto tra la produzione in loco di energia elettrica generata da fonti rinnovabili (o da cogenerazione) e un consumo standard convenzionale, definito convenzionalmente pari a 2.600 kWh/anno per singola unità abitativa.

Dal momento che sussistono dei casi in cui, per comprovati vincoli e prescrizioni forniti dagli uffici competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, vi sia l'impossibilità di intervenire con l'installazione di impianti di fonti rinnovabili, il punteggio di questa scheda è da considerarsi sufficiente per non penalizzare gli interventi in cui la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non sia possibile esclusivamente per motivi legati a prescrizioni paesaggistico-architettoniche.

Scheda 8_ Emissioni di CO₂ equivalente

Per ridurre la quantità di CO₂ equivalente legata al fabbisogno di energia primaria globale per l'esercizio annuale dell'edificio, la scheda presente prevede il calcolo del rapporto tra le emissioni di CO₂ dell'edificio (in base al fabbisogno di energia primaria globale e al combustibile impiegato) e quelle relative al fabbisogno di energia primaria limite (impiegando come combustibile di riferimento il metano).

7.8 Valutazione correlata ad aspetti ambientali

(schede n. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13)

Scheda 6_ Materiali eco-compatibili

L'obiettivo della scheda è quello di favorire l'impiego di materiali riciclabili e recuperabili o comunque con ciclo di vita sostenibile, senza eccessivi costi energetici al fine di diminuire il consumo di nuove risorse. In particolare, per i materiali diversi da quelli presentati nella relativa tabella di calcolo annessa alla scheda (inserita per facilitarne la compilazione), si richiede che i materiali utilizzati siano eco-compatibili, ovvero materiali che riducono ai minimi termini il loro impatto ambientale per l'intero ciclo della loro vita (dall'estrazione, alla lavorazione, al trasporto, all'uso, sino ad arrivare allo smaltimento finale). Questo anche per l'armonizzazione con gli obiettivi dell'Unione Europea, la quale si è mossa per riconoscere l'importanza di una trasformazione ecologica della produzione edilizia, prima con la direttiva 89/106 sulla qualità, anche ambientale, dei materiali da costruzione e poi con il regolamento 880/1992 che prevede la costituzione di un marchio europeo per la certificazione dell'ecocompatibilità dei prodotti. Per questo motivo è richiesto che nella relazione progettuale siano presenti non solo tutti i dati legati alle caratteristiche fisiche ai materiali utilizzati, ma anche i loro marchi (eco-label) riconosciuti.

Il punteggio viene quindi attribuito dopo aver calcolato la percentuale dei materiali riciclabili e/o recuperabili che sono stati utilizzati nelle tre principali componenti dell'edificio (struttura, manto di copertura, pavimenti).

Scheda 7_ Consumo di acqua potabile per uso interno

Con l'intento di cercare di ridurre i consumi di acqua potabile all'interno dell'edificio attraverso le strategie di recupero e l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, la scheda presente incentiva l'impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana e l'impiego di sistemi per la riduzione dei consumi (aeratori per i rubinetti, cassette di cacciata a doppio tasto, ecc...). Il punteggio viene attribuito attraverso un calcolo della percentuale.

Scheda 9_ Rifiuti solidi (uso domestico) e Scheda 10_ Rifiuti solidi (uso non domestico)

L'obiettivo delle schede presenti è quello di favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riciclo dei rifiuti urbani, premiando le strategie messe in atto anche attraverso la progettazione di spazi dedicati per la raccolta differenziata dei rifiuti o valorizzazione nel ciclo produttivo degli stessi. La Scheda 9 si differenzia dalla Scheda 10 per la possibilità di prevedere aree attrezzate per il compostaggio domestico e aree su cui utilizzare il compost (in merito alle condizioni generali per la produzione del compost, si demanda al punto B dell'Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3586 in data 5 dicembre 2008).

La relazione progettuale dovrà definire in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento.

Scheda 11_ Ventilazione

Per garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell'aria, minimizzando al contempo i consumi energetici per la climatizzazione, è stata introdotta la presente scheda che premia il miglioramento della qualità dell'aria promuovendo tecniche di ventilazione naturale e recupero del calore. Il criterio si basa sulla comparazione delle proprie scelte di progetto con gli scenari proposti dalla scala di prestazione della scheda stessa.

Scheda 12_ Benessere visivo

Con l'intento di assicurare gli adeguati livelli d'illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati, la scheda presente premia gli interventi volti a migliorare la qualità dell'illuminazione interna, promuovendo l'utilizzo di soluzioni e dispositivi che favoriscano l'illuminazione naturale e di dispositivi che regolino l'intensità dell'illuminazione artificiale in funzione di quella naturale. Per l'attribuzione del punteggio, è necessario utilizzare una formula per il calcolo del fattore di luce diurna in assenza di schermatura mobile (che tenga in considerazione gli aggetti e gli elementi di ombreggiamento fissi), per ciascun tipo di vetro e di locale, ispirata alla procedura descritta nello standard UNI EN ISO 10840.

La metodologia prevede l'applicazione di un'unica formula in cui inserire i dati di input ($FLD_m = Af \cdot t / A_{tot}$) con: Af = area della superficie vetrata totale (telaio escluso) del locale (m^2); t = fattore di trasmissione luminosa relativo alla superficie vetrata del locale; A_{tot} = Area totale delle superfici che delimitano l'ambiente (m^2).

Scheda 13_ Benessere acustico

Tale scheda ha l'obiettivo di assicurare che la progettazione dell'isolamento acustico prendendo a riferimento la facciata più esposta in modo tale da garantire un livello di rumore interno conforme ai limiti previsti. È necessario definire le scelte progettuali che rispettino i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera come stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 per poi confrontarsi con la scala di prestazione proposta.

7.9 Valutazione correlata agli aspetti di gestione e manutenzione dell'immobile

(schede n. 14 e 15)

Scheda 14_ Accessibilità

La scheda è stata introdotta per valorizzare le soluzioni progettuali che facilitino l'uso delle strutture e delle aree esterne a persone diversamente abili o comunque per rendere accessibile la maggior quantità di ambienti interni ed esterni possibile. Per il calcolo delle superfici dell'edificio si rimanda alle definizioni contenute nel provvedimento attuativo della l.r. 11/1998 (deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999).

Scheda 15_ Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

Per favorire il mantenimento dell'efficienza dell'edificio nel tempo, si prevede la presenza di un piano di conservazione e aggiornamento della documentazione tecnica dell'immobile nonché di un manuale di manutenzione dell'edificio e degli impianti. La relazione progettuale dovrà definire in modo puntuale le soluzioni proposte per addivenire agli obiettivi proposti nelle strategie di riferimento.

7.10 Aspetti procedurali relativi alla sostenibilità ambientale

Con l'obiettivo di dare attuazione alle misure di semplificazione, previste dalla l.r. 24/2009, per l'acquisizione dei titoli abilitativi validi ai fini della realizzazione degli interventi effettuati ai sensi della legge stessa, la procedura per l'attuazione degli interventi della suddetta legge prevede la compilazione di *due documenti*.

Il primo, da allegare all'istanza di titolo abilitativo, è il modello di cui allegato B alla DGR n. 3753/2009, il quale deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.

Il secondo, è il documento di valutazione della sostenibilità ambientale, sottoscritto dal professionista incaricato, risultante dall'avvenuta compilazione on-line e stampa delle schede, debitamente compilate da parte del professionista stesso. Tale documento riporta la classe di sostenibilità ambientale (A_{sa}^+ , A_{sa} , B_{sa} , C_{sa} , D_{sa}) dell'intervento proposto la quale dovrà in ogni caso corrispondere almeno alla classe B_{sa} , a cui saranno allegate le stampe delle rispettive schede di valutazione.

La documentazione della valutazione di sostenibilità ambientale viene quindi presentata agli *uffici competenti contestualmente all'istanza del titolo abilitativo*.

Gli uffici competenti provvedono all'acquisizione degli atti e possono prevedere l'effettuazione di controlli «a campione» delle diverse istanze pervenute. Qualora si rendesse necessaria una verifica di merito delle valutazioni di sostenibilità ambientale effettuate, il Comune può inoltrare le schede alla competente struttura regionale che avvalendosi dell'ARPA e delle altre strutture competenti provvede entro i successivi trenta giorni a dare riscontro.

Le schede di valutazione ambientale si trovano già inserite nel sistema informativo e per la loro accettazione si segua quanto illustrato nella sezione dedicata al sistema informativo.

In caso di *variante in corso d'opera*, è necessario presentare nuovamente le schede di sostenibilità ambientale solo nel caso in cui le modifiche incidano sugli elementi oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale.

Tale verifica si rende necessaria al fine di verificare che, alla luce delle modifiche apportate al progetto, permangano i presupposti di sostenibilità ambientale (almeno classe B_{sa}) che ne hanno determinato l'ammissibilità ai benefici previsti dalla legge.

Nel caso in cui, alla luce di tali modifiche, questa verifica non risulti positiva, la variante in corso d'opera non potrà essere autorizzata venendo meno i presupposti di legge.

Al fine di attestare l'avvenuto rispetto delle previsioni progettuali in ordine alle misure che hanno determinato un esito favorevole della valutazione di sostenibilità ambientale, il direttore dei lavori e ove non previsto il titolare del titolo abilitativo, *dovranno integrare le dichiarazioni contenute nell'istanza di agibilità con la dichiarazione di avvenuto rispetto, nell'esecuzione dell'intervento, delle condizioni di progetto in ordine alle misure previste per il raggiungimento della valutazione di sostenibilità ambientale.*

7.11 Applicazione agli interventi previsti dalla l.r. 24/2009 della sostenibilità ambientale

Dopo aver illustrato il sistema della valutazione della sostenibilità ambientale si procede ad illustrare le diverse casistiche individuate in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3753 del 18 dicembre 2009.

L'articolo 2 della l.r. 24/2009 consente l'ampliamento e la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici. L'ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20% del volume esistente e a condizione che siano garantite:

- le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti;
- la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

L'articolo 3 e 4 della l.r. 24/2009 consentono interventi di integrale demolizione e ricostruzione di edifici con aumento rispettivamente fino al 35% del volume esistente e con aumento fino al 45% del volume esistente nel caso di programmi integrati, delle intese e delle concertazioni o PUD. Tali interventi sono ammessi a condizione che si utilizzino:

- criteri e tecniche di edilizia sostenibile;
- fonti di energia alternative e rinnovabili;
- misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

La *valutazione di Sostenibilità ambientale* è richiesta, ai sensi della DGR n. 3753/2009, nei seguenti casi:

1. interventi di ampliamento fino al 20% su edifici con volumetria esistente inferiore a 2000 m³ con contestuale creazione di una nuova unità immobiliare.
2. interventi di ampliamento fino al 20% su edifici con volumetria esistente superiore a 2000 m³;
3. interventi di demolizione e ricostruzione fino al 35% o al 45%.

Le valutazioni sono effettuate almeno sulla porzione dell'edificio oggetto dell'ampliamento, mediante la compilazione delle schede contenute nell'allegato B) alla DGR n. 3753/2009. Il livello minimo di sostenibilità ambientale richiesto in tutti i casi coincide con la classe B_{sa} .

Nei casi non previsti dalla normativa regionale, è comunque possibile effettuare la *valutazione di sostenibilità ambientale su base volontaria*.

8. Adempimenti in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

Per gli interventi di cui all'art. 2 della l.r. 24/2009, si precisa che gli ampliamenti inferiori al 20% della volumetria esistente non rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 21/2008. Per tali interventi i requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti dalle norme vigenti a livello nazionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE.

Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 24/2009 ricadono nell'ambito di applicazione della l.r. 21/2008 e pertanto sono soggetti al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici stabiliti dalle delibere di Giunta regionale attuative della legge stessa.

Inoltre in tutti i casi in cui, indipendentemente dall'entità dell'ampliamento volumetrico, sono previsti interventi sull'impianto di climatizzazione invernale riconducibili alle due seguenti tipologie:

1. nuova installazione e ristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale;
2. sostituzione di generatori di calore;

devono essere rispettati gli adempimenti di cui alle delibere di Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008.

Si riassume nella tabella successiva quanto sopra specificato:

Classificazione interventi di cui alla LR n. 24/2009 "Piano Casa"	Adempimenti in materia di "requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici"	
	Descrizione adempimento	Riferimento normativo
Ampliamento < 20% $V_E < 2.000 \text{ m}^3$ (Valutazione di sostenibilità ambientale non obbligatoria)	Gli elementi edilizi costituenti l'involucro della porzione ampliata devono rispettare i valori limite di trasmittanza (U).	Legislazione nazionale (D.Lgs 192/2005 e suoi decreti attuativi)
	Se, oltre all'ampliamento, l'intero edificio è sottoposto ad un intervento di ristrutturazione degli elementi d'involucro, questi devono rispettare i valori limite di trasmittanza (U).	
Ampliamento < 20% $V_E > 2.000 \text{ m}^3$ o nuova unità immobiliare (Valutazione di sostenibilità ambientale obbligatoria)	Gli elementi edilizi costituenti l'involucro della porzione ampliata devono rispettare i valori limite di trasmittanza (U).	
	Se la Superficie _{utile esistente} < 1.000 m ² e, oltre all'ampliamento, l'intero edificio è sottoposto ad un intervento di ristrutturazione degli elementi d'involucro, questi devono rispettare i valori limite di trasmittanza (U).	
	Se la Superficie _{utile esistente} > 1.000 m ² e, oltre all'ampliamento, l'intero edificio è sottoposto ad un intervento di ristrutturazione integrale degli elementi d'involucro, devono essere verificati e rispettati i valori limite di EP _i e EP _{e,invol.}	
Demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35% del V _E . (Valutazione di sostenibilità ambientale obbligatoria)	In tutti i casi devono essere verificati e rispettati i valori limite di EP _i e EP _{e,invol.}	

9. Destinazioni d'uso

Gli interventi previsti dalla legge si applicano al patrimonio edilizio regionale destinato a:

- *abitazione permanente o principale;*
- *abitazione temporanea, anche quando legata alle attività agro-silvopastorali;*
- *usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale;*
- *attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*

- attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.

La deliberazione della Giunta regionale n. 3753/2009 stabilisce che *non è possibile* realizzare ampliamenti volumetrici nelle unità immobiliari esistenti, con destinazioni d'uso *in contrasto* con quelle previste dai piani regolatori generali (PRG) ossia quelle *non ammesse*, o per le quali è prevista la delocalizzazione, dai vigenti PRG con riferimento alle singole zone o sottozone del PRG.

Si intendono invece «previste» le destinazioni d'uso *ammesse*, o comunque *quelle esistenti* nelle singole zone o sottozone di PRG, per le quali i piani regolatori consentono interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione o ampliamento, di demolizione e ricostruzione.

Schema delle destinazioni d'uso previste all'art. 73 della l.r. 11/1998 relative alle abitazioni

Categorie art. 73 l.r. 11/1998	codice	Destinazioni d'uso
c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali	c1	abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
	c2	abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
	c3	abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
	c4	abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
d) destinazione ad abitazione permanente o principale	d1	abitazione permanente o principale
	d2	bed and Breakfast
dbis) destinazione ad abitazione temporanea	dbis 1	abitazioni temporanee

USI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI O COMMERCIALI
DI INTERESSE PREVALENTEMENTE LOCALE

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NON COLLOCABILI IN CONTESTI URBANO-ABITATIVI

Categorie art. 73 l.r. 11/1998	codice	Destinazioni d'uso
e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale	e1	usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale
	e2	usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale
	e3	usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
	e4	usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
	e5	magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione
	e6	gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio
	e7	le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati
f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale	f1	esercizi di vicinato
	f2	medie strutture di vendita di minori dimensioni
	f3	commercio su aree pubbliche
h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi	h1	attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante
	h2	attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante
i) destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi	i1	grandi strutture di vendita
	i2	medie strutture di vendita di maggiori dimensioni

9.1 Attività turistiche e ricettive extra-alberghiere

Occorre precisare che per quanto riguarda gli *ampliamenti volumetrici riguardanti* le attività turistiche e ricettive alberghiere, *nelle more dell'adeguamento dei PRG*, si applicano SOLO le disposizioni della , articolo 90bis – Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere con la possibilità di realizzare ampliamenti sino al 40 per cento del volume esistente.

In particolare, ai sensi dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, le attività turistiche e ricettive alberghiere, come definiti dalla l.r. 33/1984, esistenti alla data del *31 marzo 2009* o classificati ma non ancora in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata possono essere oggetto di ampliamento sino ad un massimo del 40% del volume esistente alla data del *31 marzo 2009*, nelle more dell'adeguamento dei PRG, ovvero sino a quando la variante generale del PRG di adeguamento ai contenuti del PTP e della l.r. 11/1998 non assume efficacia.

Per tali fattispecie, pertanto, non si applicano le modalità di computo dei volumi, né le disposizioni previste dalla l.r. 24/2009.

Categorie art. 73 l.r. 11/1998	cod	Destinazioni d'uso	Descrizione / norme di riferimento
g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive alberghiere	g1	Alberghi	Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33. Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.
	g2	Residenze turistico-alberghiere (RTA)	Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33. Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.

La l.r. 24/2009 si applica alle destinazioni d'uso extra-alberghiere:

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive	g3	Strutture ricettive extralberghiere: case per ferie
	g4	Strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù
	g5	Strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi
	g6	Strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs)
	g7	Strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere
	g8	Strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio
	g9	Strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici
	g10	Aziende della ristorazione, ivi compresi i bar
	g11	Sosta temporanea autocaravan
	g12	Case ed appartamenti per vacanze

9.1.1 Casi particolari per le destinazioni d'uso extra-alberghiere

Nel caso di edifici destinati a:

- *esercizi di affittacamere*, come definiti dalla l.r. 11/1996, esistenti alla data del 31/03/2009 o classificati ma non ancora in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata;
- *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*, come definiti dal regolamento regionale n. 2/2007, all'articolo 2, comma 1, lettera d)², esistenti alla data del 31.03.2009.

Nelle more dell'adeguamento dei PRG al PTP, possono trovare applicazione:

- se esistenti al *31 dicembre 2008* sia le norme contenute agli artt. 90bis e 90ter di cui alla l.r. 11/1998 che quelle della l.r. 24/2009, nel caso di ampliamenti (rispettivamente 40% o 20%).
- se esistenti prima del *31 dicembre 1989* anche interventi di demolizione e di ricostruzione ai sensi della l.r. 24/2009 (35%).

² *REGOLAMENTO REGIONALE 11 OTTOBRE 2007, N. 2 DEFINIZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1.*

Art. 2 (Tipologie di esercizi)

1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si distinguono in: d) tipologia 4, gli esercizi nei quali è effettuata la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

- interventi di ampliamento fino al 40% di cui alla l.r. n. 11/198 se esistenti alla data del 31 marzo 2009, artt. 90bis e 90ter della l.r. 11/1998.

Una volta approvato l'adeguamento dei PRG al PTP trovano applicazione solo le norme contenute nella l.r. 24/2009:

- se esistenti al 31 dicembre 2008 ampliamenti fino al 20%;
- se esistenti prima del 31 dicembre 1989 interventi di demolizione e ricostruzione, con ampliamenti fino al 35%.

In ogni caso *i benefici non sono mai cumulabili*.

Nel caso particolare di superfici o volumi destinati a centro benessere in immobili aventi destinazioni di:

- attività turistiche e ricettive alberghiere;
- esercizi di affittacamere;
- complessi ricettivi all'aperto.

A queste attività di *servizio* alle destinazioni d'uso principali si applica esclusivamente l'art. 90ter – *volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive* della l.r. 11/1998 e la specifica deliberazione della ivi prevista.

10. Definizione di volume esistente

La deliberazione della Giunta regionale n. 3753/2009 introduce una nuova modalità di calcolo del volume «esistente» per risolvere le eventuali disomogeneità nell'applicazione della suddetta legge, introducendo inoltre altre definizioni di volume, necessarie alla corretta applicazione dei principi della l.r. 24/2009.

$$V_e = slg \text{ (esistente) } \times h$$

Il *Volume esistente* (V_e) è il volume – alla data di entrata in vigore della l.r. 24/2009

- derivante dal prodotto della superficie lorda agibile (Slg^3) dei piani fuori terra *compresi i sottotetti*, a prescindere dal loro utilizzo, per la corrispondente altezza lorda riferita a ciascun piano.

$$V_{PRG} = I \times SF$$

Il *Volume di piano regolatore* (V_{PRG}) è ottenuto moltiplicando l'indice di densità fondiaria di zona (I) per la superficie fondiaria (SF) di pertinenza, ad eccezione degli edifici destinati ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi per i quali VPRG si intende quello ottenuto moltiplicando la superficie coperta per l'altezza massima definite dal PRG.

$$V_{TOT} = V_{PRG} + \%VE$$

Il *Volume totale* (V_{TOT}) è il volume di piano regolatore (V_{PRG}) incrementato della percentuale di ampliamento prevista dalla l.r. 24/2009 (20%, 35%, 45%).

$$V_A = slg \text{ (nuova) } \times h$$

Il *Volume dell'ampliamento* (V_A) è il volume derivante dal prodotto della nuova superficie lorda agibile (Slg) dei piani fuori terra, per la corrispondente altezza lorda riferita a ciascun piano.

L'*indice di densità fondiaria di zona (I)*, o comunque denominato dagli strumenti urbanistici comunali, è quello *vigente* al momento dell'intervento a prescindere dalla data di costruzione dell'unità immobiliare.

³ Superficie lorda agibile (Slg) definizione di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999: «La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni».

La DGR n. 3753/2009 stabilisce che nei casi in cui non sia determinato l'indice di densità fondiaria di zona (I) – come ad esempio zone territoriali di tipo A e di tipo E o zone territoriali in cui non sia stato approvato lo strumento attuativo – V_{TOT} equivale a V_E incrementato della percentuale di ampliamento prevista dalla l.r. 24/2009.

L'articolo 2, comma 3 della DGR n. 3753/2009 stabilisce che *ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 24/2009 per la sola destinazione ad abitazione permanente o principale, sono computabili anche le superfici agibili relative ai piani seminterrati, a prescindere dal loro utilizzo, inoltre il comma 4 del medesimo articolo prevede che dal computo di cui al comma 1, sono detratti i volumi che sono stati oggetto di condono edilizio.*

10.1 Casi particolari

Nel caso in cui l'indice di densità fondiaria di zona (I) sia espresso dal PRG in m^2/m^2 , il V_{PRG} si calcola moltiplicando lo stesso indice per la superficie fondiaria SF per «h» ovvero l'altezza interna del piano (aumentata dello spessore convenzionale del solaio pari a 30 cm), come definite dall'art. 95 della l.r. 11/1998.

$$V_{PRG} = I \times SF \times h \text{ int } (+ 0,30 \text{ m})$$


Art. 95 l.r. 11/1998	
h interna m 2,55 se immobile tra 300 e 1100 m slm	h interna m 2,40 se immobile oltre 1100 m slm

Nel caso in cui il PRG, ad esempio nel caso di zone artigianali-industriali, esprima l'indice come rapporto di copertura ($R_c = \text{area coperta } AC/SF$), il V_{PRG} si calcola moltiplicando l'area coperta realizzabile AC per Hmax ovvero l'altezza massima del fabbricato prevista dal PRG (aumentata dello spessore convenzionale del solaio pari a 30 cm).

$$R_c = AC / SF - AC = R_c \times SF$$


$$V_{PRG} = AC \times H \text{ max } (+ 0,30 \text{ m})$$

Qualora il PRG non preveda uno dei parametri necessari alla verifica dei volumi come sopra definiti, si renderà necessaria una variante al PRG per determinarli; tale variante, tuttavia, potrebbe configurarsi di natura sostanziale nel caso in cui si aumentino gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D in misura superiore al 10% (rif. articolo 13, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998), perciò fattibile solo contestualmente all'adeguamento del PRG oppure ad adeguamento avvenuto).



Caso di edificio in corso di costruzione con titolo abilitativo antecedente al 31/12/2008

V_E = deve essere considerato il volume desumibile dal progetto



10.2. Modalità di utilizzo tecnico dei volumi, art. 2 ampliamento 20% DGR n. 3753/2009

Negli interventi di ampliamento fino al 20% su *edifici con volumetria esistente inferiore a 2000 m³* non ci sono particolari prescrizioni.

Per gli interventi di ampliamento fino al 20% su *edifici con volumetria esistente superiore a 2000 m³* o *nuova unità immobiliare*, la volumetria in ampliamento può essere realizzata fuori o dentro sagoma in relazione al rapporto tra V_E e V_{PRG} :

- $(V_E) = (V_{PRG})$ in parte o tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente;
- $(V_E) < (V_{PRG})$ in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente;
- $(V_E) > (V_{PRG})$ in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, fino al raggiungimento del volume totale (V_{TOT});
- $(V_E) > (V_{TOT})$ esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente;
- Edifici destinati ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali, (V_E) superiore a 2.000 m³, l'ampliamento può essere realizzato anche all'esterno della sagoma esistente nella misura eccedente l'utilizzo dei volumi realizzabili all'interno della sagoma stessa.


Si propongono di seguito alcuni schemi esemplificativi e non esaustivi finalizzati ad illustrare come deve avvenire l'inserimento ambientale dei volumi aggiuntivi, in applicazione dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, in relazione al volume dell'unità immobiliare oggetto di intervento e delle destinazioni d'uso.

INSERIMENTO AMBIENTALE DEI VOLUMI

- VOLUME ESISTENTE (VE) SUPERIORE A 2.000 m³ -

L'intervento deve essere realizzato esclusivamente all'interno* della sagoma dell'edificio esistente, se il volume esistente (VE) è superiore al volume totale (VTOT) [art.3, comma 2 lettera c.4)]

Utilizzo ampliamento
Eccezione: usi produttivi artigianali o commerciali



(VE) > (VTOT)
esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente

Edifici destinati ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali, (VE) superiore a 2.000 mc, può essere realizzato anche all'esterno della sagoma esistente nella misura eccedente all'utilizzo dei volumi realizzati all'interno della sagoma stessa.

VE > VTOT
esempio:
130 mc > 120 mc

Nei casi in cui il VE è già maggiore rispetto a Vtot, l'ampliamento è realizzabile esclusivamente all'interno della sagoma dell'edificio esistente.

* Gli interventi di ampliamento sugli edifici in cui il volume esistente (VE) sia inferiore a 2.000 m³ possono essere realizzati anche all'esterno della sagoma esistente.


--- VTOT
--- VPRG
▨ Ampliamento
■ VE

INSERIMENTO AMBIENTALE DEI VOLUMI

- VOLUME ESISTENTE (VE) SUPERIORE A 2.000 m³ -

L'intervento deve essere realizzato in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, fino al raggiungimento del volume totale (VTOT), se il volume esistente (VE) è superiore al volume di piano regolatore (VPRG) [art.3, comma 2 lettera c.3)]

AMPLIAMENTO



(VE) > (VPRG)
in parte o tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, fino al raggiungimento del volume totale (VTOT)

VTOT
Limite massimo

VPRG
Limite verifica

VE > VPRG
esempio:
100 mc > 90 mc

Con l'ampliamento del 20%, l'edificio ha diritto ad un "premio volumetrico" di 20 mc. (100mc x 20%= 20mc).

Poichè la volumetria esistente - VE è già maggiore rispetto alla volumetria di piano - VPRG, l'incremento massimo - Vtot è calcolato nel seguente modo:

$V_{TOT} = V_{PRG} + 20\% V_{PRG} = 90 \text{ mc} + 18 \text{ mc} = 108$

Poichè VE è pari a 100 mc, è possibile effettuare un ampliamento **fuori sagoma** di **8 mc**, fino a raggiungere i 108 mc calcolati per il Vtot (108-100 = 8 mc fuori sagoma)

Esempio:
Utilizzo eccedenza
Chiusura loggia

I rimanenti **12 mc** del "premio volumetrico" (20-8= 12 mc) possono essere utilizzati solo all' **interno della sagoma**.

--- VTOT
--- VPRG
▨ Ampliamento
■ VE

INSERIMENTO AMBIENTALE DEI VOLUMI

- VOLUME ESISTENTE (VE) SUPERIORE A 2.000 m3 -

L'intervento può essere realizzato in parte o in tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente, fino al raggiungimento del volume totale (VTOT), se il volume esistente (VE) è inferiore al volume di piano regolatore (VPRG) [art.3, comma 2 lettera c.2)]

AMPLIAMENTO

VE < VPRG
 80 mc < 100 mc
 Con l'ampliamento del 20%, l'edificio ha diritto ad un "premio volumetrico" di 16 mc. (80mc x 20%= 16mc).

Poiché la volumetria esistente - V_E è minore rispetto alla volumetria di piano - V_{PRG}, l'incremento massimo - V_{TOT} è calcolato nel seguente modo:
 VTOT: VPRG + 20% VPRG = 100 mc + 20 mc = 120

Poiché V_E è minore di 100 mc, è possibile effettuare un ampliamento **fuori sagoma** di 16 mc, calcolato ai sensi della l.r. 24/2009 fino a raggiungere 96 mc ed eventualmente sommare 20 mc ancora realizzabili secondo il PRG, pari alla differenza tra VPRG (100 mc) e V_E (80mc).
 Il nuovo Volume potrà quindi essere pari a 116 mc.

(VE) < (VPRG)
 in parte o tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente

(VE) = (VPRG)
 in parte o tutto esternamente alla sagoma dell'edificio esistente

VTOT Limite massimo

VPRG Limite verifica

VE Situazione esistente

— VTOT
 - - - VPRG
 ▨ Ampliamento
 ■ VE

INSERIMENTO AMBIENTALE DEI VOLUMI



- VOLUME ESISTENTE (VE) INFERIORE A 2.000 m3 -


Gli interventi di ampliamento fino al 20% sugli edifici in cui il volume esistente (VE) sia inferiore a 2.000 m3 possono sempre essere realizzati esternamente alla sagoma qualsiasi sia il rapporto tra VE e VPRG, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti.

Nessuna particolare prescrizione

— VTOT
 - - - VPRG
 ▨ Ampliamento
 ■ VE

VPRG > VE
 VPRG = VE
 VPRG < VE





11. Riduzioni ed esenzioni del contributo per il rilascio della C.E. o titolo unico

Negli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, per l'abitazione permanente o principale il contributo per il rilascio della concessione edilizia o del titolo unico è ridotto del 50% ai sensi dell'art 7 della l.r. 24/2009. Inoltre il medesimo articolo precisa che la corresponsione di tale contributo, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.

L'articolo 6 della DGR n. 3753/2009 stabilisce:

1. una riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, della l.r. 24/2009, raggiunga almeno la *classe Bsa*;
2. una riduzione pari al 50%, qualora un'unità immobiliare o un edificio oggetto degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 24/2009 raggiunga almeno la *classe Asa*;
3. nel caso in cui, a seguito degli interventi di cui agli articoli 2, 3, e 4 della l.r. 24/2009, siano integralmente rimosse dagli edifici le coperture di materiali contenenti amianto (MCA) gli oneri *non sono dovuti*.

Le ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 sono calcolate al netto delle eventuali riduzioni già previste.

La l.r. 24/2009 non ha modificato il regime non oneroso della DIA per cui i nuovi interventi ammessi con DIA (abitazione principale) non sono soggetti alla corresponsione di alcun contributo (sono, di conseguenza, gratuiti).

12. Adempimenti dei Comuni o SUEL

L'articolo 8 – *Obblighi dei Comuni* stabilisce che:

1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interven-

ti di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.

2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
 - b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Riguardo alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, per il *comma 1* si intende il *rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore* e per il *comma 4* il *rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali*.

13. Art. 7 (Poteri dei Comuni) – l.r. 24/2009

L'articolo 7, comma 1, della l.r. 24/2009 stabilisce:

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.

Nel caso di immobili soggetti a vincoli, tale adempimento è svolto dagli organi competenti al vincolo.

Nel caso vi siano normative di settore specifiche è previsto il potere del Comune di chiederne l'applicazione, anche se l'immobile non è specificatamente soggetto al vincolo.

14. Azioni di informazione previste dalla DGR n. 3753/2009

La Giunta regionale delibera di stabilire che gli uffici competenti del Dipartimento territorio e ambiente e del Dipartimento industria, artigianato ed energia provvedano a realizzare mirate azioni di informazione circa i contenuti della l.r. 24/2009 e delle relative deliberazioni attuative agli *uffici tecnici degli enti locali*, nonché degli *ordini professionali* interessati.

Per porre domande o richiedere informazioni, con le modalità stabilite per dare risposta ai quesiti, è stato messo a disposizione nella prima fase di applicazione l'indirizzo di posta elettronica:

legge-casa@regione.vda.it

Tale modalità sarà interrotta non appena le presenti linee guida saranno approvate e pubblicate avviando la nuova modalità di seguito descritta.

14.1 Modalità di inoltro dei quesiti

I cittadini, le imprese e i professionisti che necessitano di chiarimenti in merito all'applicazione della l.r. 24/2009 devono rivolgersi al Comune competente o allo Sportello Unico di riferimento.

Qualora il quesito riguardasse questioni non risolvibili dagli uffici interpellati, il Comune o lo Sportello Unico provvederà ad inoltrare il quesito tramite il servizio di consulenza on line del CPEL – CELVA «Adhoc» all'indirizzo

<http://www.celva.it>

Nel caso in cui i quesiti attengano a questioni generali, saranno inoltrati agli uffici regionali competenti.

ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2515.

La classificazione è un'operazione che viene svolta di concerto tra il Comune e le competenti strutture regionali in materia di beni culturali e beni paesaggistici nei seguenti casi:

- a) nuova classificazione qualora il PRG non ne sia dotato ;
- b) adeguamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del PRG alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, qualora non esista una classificazione, redatta ai sensi del provvedimento attuativo dell'art. 12 e 21 della L.R. 11/98, già concertata con le competenti strutture regionali in materia di beni culturali e beni paesaggistici;
- c) riconsiderazione del PRG, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/1998, qualora si preveda una modifica alla classificazione;
- d) modificazione di una classificazione vigente qualora incida su beni o ambiti vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939, n. 1497/1939, e L.R. 56/1983.

Deliberazione 15 febbraio 1999, n. 418.

La classificazione ha come finalità l'individuazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici degli immobili presenti sul territorio ed in particolare nelle zone di tipo A. La classificazione, qualora il Comune lo ritenga necessario, potrà essere estesa agli edifici non ricompresi nelle zone di tipo A anche ai fini dell'applicazione dell'art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. Ai fini della classificazione sono individuate alcune categorie di beni immobili distinte sulla base del loro valore, le loro definizioni costituiscono la base tecnico-scientifica per la classificazione la quale terrà comunque conto delle peculiarità del contesto socioeconomico ed ambientale in cui si situa il bene. La classificazione potrà essere periodicamente aggiornata in relazione all'intensità degli interventi di recupero ed ai fenomeni di degrado edilizio rilevabili.

Classificazione del PRG	Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi
<p>A - MONUMENTO</p> <p>Per monumento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, vincolato ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni - reperti archeologici, - ponti e strutture viarie - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi <p>edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.</p>	<p>A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni</p> <p>A2 - reperti archeologici</p> <p>A3 - ponti e strutture viarie</p> <p>A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi</p> <p>A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.</p>

Classificazione del PRG	Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi
<p>B - DOCUMENTO</p> <p>Per documento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, che presenti particolare interesse storico, culturale, etnografico, che documenti realtà sociali, produttive, economiche del passato, o tecniche e caratteristiche compositive particolari. Quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rascards, greniers, städels - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi) 	<p>B1 rascard, grenier, städel</p> <p>B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)</p> <p>B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive</p>

<p>– edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)</p> <p>– edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale; connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edifici legati alla storia di personaggi celebri...)</p>	<p>B4 (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere) edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: "maison du sel", terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)</p>
--	--

Classificazione del PRG	Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi
<p>C - EDIFICIO DI PREGIO STORICO, CULTURALE, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE</p> <p>Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingue in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.</p>	<p>La sigla riprende le lettera degli elementi di pregio che ne hanno determinato il loro valore :</p> <p>elementi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a - articolazione volumetrica b - organizzazione distributiva c - strutture d - elementi stilistici databili e - impiego di materiali e caratteristiche della lavorazione di materiali f - elementi decorativi di particolare rilievo <p>ad esempio Edificio di tipo Cab = edificio di pregio determinato dall'articolazione volumetrica e dall'organizzazione distributiva</p>

Classificazione del PRG	Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi
<p>D - EDIFICIO DIROCCATO</p> <p>Per edificio diroccato si intende:</p> <p>a) un immobile, o insieme di immobili che presentando strutture murarie in elevazione pressoché integralmente conservate, atte a testimoniare l'originaria consistenza volumetrica; non siano staticamente recuperabili con interventi di tipo conservativo. Il PRG definisce il loro valore storico, culturale, architettonico, ambientale (con riferimento alla classificazione di cui alle categorie B, C ed E). Essa è finalizzata all'individuazione degli interventi ritenuti ammissibili mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e quindi il loro recupero nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta.</p> <p>DB = edificio diroccato (assimilabile ad edificio documento per il valore intrinseco) DC = edificio diroccato (assimilabile ad edificio di pregio per il valore intrinseco) DE1 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio inserito nell'ambiente per il valore intrinseco) DE2 = edificio diroccato (assimilabile ad edificio in contrasto con l'ambiente per il valore intrinseco)</p>	<p>idem come PRG</p>

<p>DE3 edificio diroccato (assimilabile basso fabbricato per il valore intrinseco)</p> <p>b) un rudere che presenta tracce di murature perimetrali e/o strutture orizzontali che non consentano però l'individuazione precisa della sagoma, desumibile invece da elementi esterni (edifici confinanti) o da documentazione fotografica o scritta, che permettono in ogni caso di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali.</p> <p>D = rudere</p> <p>I ruderi che non presentino tali caratteristiche devono intendersi non ricostruibili e quindi a tutti gli effetti aree libere.</p>	
--	--

Classificazione del PRG	Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi
<p>E - EDIFICIO NON RIENTRANTE NELLE PRECEDENTI CATEGORIE</p> <p>Rientrano in questa categoria tutti gli edifici che non presentano valore storico, culturale, architettonico, ambientale come individuato alle precedenti categorie.</p> <p>Al fine di una organica disciplina edilizia il PRG potrà specificare le seguenti tipologie o demandare allo strumento attuativo la relativa individuazione:</p> <p>E1 - Edificio inserito nell'ambiente Immobile o insieme di immobili che non presentano elementi di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale ma che si inseriscono comunque armonicamente nel contesto. Possono rientrare in tale categoria, ad esempio, anche gli edifici recentemente recuperati ma privi di valore.</p> <p>E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente:</p> <p>Immobile o insieme di immobili che presenta elementi tipologici, volumetrici, architettonici compositivi in contrasto con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto. In via esemplificativa sono da considerare in contrasto con le caratteristiche tipologiche di una costruzione gli elementi volumetrici e di finitura che costituiscano alterazioni dell'organismo edilizio medesimo.</p> <p>E3 Basso fabbricato inserito nell'ambiente. Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, coerenti con i rispettivi elementi caratterizzanti il contesto e che risultano bene inseriti nel tessuto storico-urbanistico del contesto stesso.</p> <p>E4 Basso fabbricato Costruzione o manufatto, di norma pertinenziali, che presentano elementi tipologici, architettonici o materiali, in contrasto con i rispettivi elementi</p>	<p>E2a : edificio in contrasto volumetrico o anche solo in altezza E2b : edificio in contrasto per elementi di finitura E2c : edificio in contrasto tipologico E2d : edificio in contrasto sia per volumetria che per elementi di finitura o elementi tipologici</p>

caratterizzanti il contesto; nonché quelli che risultano in contrasto con il tessuto storico-urbanistico del contesto stesso, influenzando negativamente anche sugli aspetti relazionali intesi come : rapporti visivi, spazi di relazione con edifici monumento/documento o elementi di pregio, spazi di relazione ed aggregazione di pregio ambientale, flussi pedonali e passaggi storici, componenti caratterizzanti i rapporti tra il costruito e le aree limitrofe (aree agricole tradizionali, corti, percorsi storici ecc..).

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 637.

Attribuzione alla competenza del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 di somme derivanti da entrate a destinazione vincolata della Regione per l'anno 2009, non impegnate, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30. Variazione al bilancio di previsione e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di attribuire alla competenza del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 e di modificare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione;

2) di dare atto che fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini dell'equilibrio del bilancio (art. 29 comma 2 della l.r. 30/2009);

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 637 du 12 mars 2010,

portant inscription au budget prévisionnel 2010/2012 des recettes régionales à affectation obligatoire encaissées et non engagées en 2009, au sens des premier et deuxième alinéas de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009, ainsi que rectification du budget prévisionnel et du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les recettes régionales à affectation obligatoire encaissées et non engagées en 2009 sont inscrites au budget prévisionnel 2010/2012 ; l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 3702 du 18 décembre 2009 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2010/2012, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2010 et de dispositions d'application, est modifiée comme il appert de l'annexe de la présente délibération ;

2) Les dépenses engendrées par les recettes susdites ne sont pas prises en considération aux fins de l'équilibre budgétaire jusqu'à l'approbation des comptes du dernier exercice considéré, au sens du deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 30/2009 ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

ALLEGATO

AREA OMOGENEA	UPB	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPOR TO IN AUMENTO 2010 SUI CAPITOLI	RICHIESTA	DESCRIZIONE	IMPOR TO IN AUMENTO 2010 SULLE RICHIESTE	UNITA DIRIGENZIALE	OBIE TTIVO GESTIONALE	DESCRIZIONE
1.14.3 - Gestione rifiuti	Interventi di investimento per la realizzazione manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti	59280	Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti	3.790.678,64						
					14998	Spese per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per l'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché per lo svolgimento delle attività preliminari alla realizzazione della stessa	3.790.678,64	18.2.0 - Direzione ambiente	182008	1.14.3.20 - Interventi di investimento per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti
Totale laumento				3.790.678,64			3.790.678,64			

Délibération n° 649 du 12 mars 2010,

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 11/1997, modifiée, de M. Gianni ODISIO en qualité de président, de MM. Angelo BOVIO et Giuseppe GAMBARDELLA en qualité de membres titulaires et de MM. Amedeo Maria PARINI et Stefano FRACASSO en qualité de membres suppléants, représentants de la Région au sein du Conseil des Commissaires aux comptes de la Fondation Grand Paradis, pour une période de cinq ans.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 :

- M. Gianni ODISIO, né à CASALE MONFERRATO (AL) le 30.11.1961, est nommé président,
- M. Angelo BOVIO, né à TRANI (BA) le 22.06.1946 et M. Giuseppe GAMBARDELLA, né à NAPOLI le 06.03.1947, sont nommés membres titulaires,
- M. Stefano FRACASSO, né à AOSTE le 24.01.1962 et M. Amedeo Maria PARINI, né à AOSTE le 04.11.1969,

sont nommés membres suppléants, représentants de la Région au sein du Conseil des Commissaires aux comptes de la Fondation Grand Paradis, pour une période de cinq ans.

Délibération n° 660 du 12 mars 2010,

portant nomination, aux termes de la loi régionale n° 11/1997, de MM. Andrea LEONARDI et Emanuele MAZZOCCHI en qualité de conseillers, représentants de la Région, au sein du Conseil d'Administration de « Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a. » en substitution des démissionnaires, pour le mandat en cours.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11/1997, MM. Andrea LEONARDI, né à CATANIA le 2 juillet 1945 et Emanuele MAZZOCCHI, né à TORINO le 12 octobre 1957, sont nommés conseillers, représentants de la Région au sein du Conseil d'Administration de « Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a. » en substitution des démissionnaires, pour le mandat en cours.

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 649.

Nomina, per un quinquennio, del Sig. Gianni ODISIO in qualità di presidente, dei Sigg. Angelo BOVIO e Giuseppe GAMBARDELLA in qualità di membri effettivi e dei Sigg. Amedeo Maria PARINI e Stefano FRACASSO in qualità di membri supplenti, rappresentanti della Regione, in seno al Collegio dei revisori dei conti della «Fondation Grand-Paradis», ai sensi della legge regionale n. 11/97 e sue modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11:

- Gianni ODISIO, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 30 novembre 1961, è nominato presidente;
- Angelo BOVIO, nato a TRANI (BA) il 22 giugno 1946, e Giuseppe GAMBARDELLA, nato a NAPOLI il 6 marzo 1947, sono nominati membri effettivi;
- Stefano FRACASSO, nato ad AOSTA il 24 gennaio 1962, e Amedeo Maria PARINI, nato ad AOSTA il 4 novembre 1969, sono nominati membri supplenti,

in seno al Collegio dei revisori dei conti della «Fondation Grand-Paradis» e in qualità di rappresentanti della Regione, per un quinquennio.

Deliberazione 12 marzo 2010, n. 660.

Nomina, per la durata del mandato in corso e in sostituzione di membri dimissionari, dei Sigg. Andrea LEONARDI e Emanuele MAZZOCCHI quali consiglieri, rappresentanti della Regione, in seno al consiglio d'amministrazione di «Aeroporto Valle d'Aosta SpA», ai sensi della legge regionale n. 11/97.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di nominare, per la durata del mandato in corso e in sostituzione di membri dimissionari, i Sigg. Andrea LEONARDI, nato a CATANIA il 2 luglio 1945, e Emanuele MAZZOCCHI, nato a TORINO il 12 ottobre 1957, quali consiglieri, rappresentanti della Regione, in seno al consiglio d'amministrazione di «Aeroporto Valle d'Aosta SpA», ai sensi della legge regionale n. 11/97.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Contrattazione collettiva decentrata di Ente Amministrazione regionale.

Sottoscrizione del testo di accordo per la videosorveglianza e i controlli delle attività presso la casa da gioco di Saint-Vincent, prot. n. 38250/UP del 16 dicembre 2009.

Il giorno 10 dicembre 2009 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del Dipartimento Personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL, CSA e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente testo concordato per la videosorveglianza e i controlli delle attività presso la casa da gioco di Saint-Vincent, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori.

La Delegazione di parte pubblica

F.to BADERY
F.to RAVAGLI CERONI
F.to DONATO
F.to FERRARI
F.to FERINA

La Delegazione di parte sindacale

Per FP/CGIL F.to Illeggibile
Per CISL/FP F.to Illeggibile
Per SAVT/FP F.to Illeggibile
Per UIL/FPL F.to Illeggibile
Per CSA F.to Illeggibile

Articolo 1 Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo dal 01.12.2009 al 31.12.2011.

Articolo 2 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di installare impianti audiovisivi presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei lavoratori e/o collaboratori e dell'utenza, nonché la tutela del patrimonio in genere, degli operatori e dei cittadini.

Articolo 3 Rinvio a prescrizioni generali del Garante

1. Le parti recepiscono integralmente il Provvedimento

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Convention collective décentralisée – Administration régionale.

Signature de l'accord relatif à la vidéosurveillance et aux contrôles des activités à la maison de jeu de Saint-Vincent, réf. n° 38250/UP du 16 décembre 2009.

Le 10 décembre 2009, à 14 h 30, dans la salle des réunions du Département du personnel et de l'organisation, les représentants des organisations syndicales FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL et CSA et la délégation de la partie patronale chargée de la négociation décentralisée de l'Administration régionale

SIGNENT

le texte suivant de l'accord relatif à la vidéosurveillance et aux contrôles des activités à la maison de jeu de Saint-Vincent, au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 300/1970, dite « statut des travailleurs ».

La délégation patronale :

Ornella BADÉRY
Lucia RAVAGLI CERONI
Rosa DONATO
Andrea FERRARI
Carlo FERINA

La délégation syndicale :

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

Art. 1^{er} Durée

1. Le présent accord est valable du 1^{er} décembre 2009 au 31 décembre 2011.

Art. 2 Objet

1. Au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 300/1970, dite « statut des travailleurs », les parties s'accordent sur la nécessité d'installer des systèmes audiovisuels à la maison de jeu de Saint-Vincent, afin de garantir la sécurité des lieux de travail, des travailleurs et/ou des collaborateurs et des usagers, ainsi que la protection du patrimoine en général, des opérateurs et des citoyens.

Art. 3 Renvoi aux prescriptions générales du Garant

1. Les parties accueillent intégralement l'acte général du

Generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 in materia di videosorveglianza.

Articolo 4

Principi generali in materia di videosorveglianza

1. Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:
 - a) la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti per il perseguimento di finalità di pertinenza della struttura, ovvero per la sola sicurezza degli impianti di custodia delle chiavi del caveau e di altre chiavi;
 - b) i sistemi di videosorveglianza installati riprendono persone identificabili;
 - c) i lavoratori che transitano nelle aree videosorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
 - d) il periodo di conservazione delle immagini registrate è limitato ai cinque giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - e) il sistema, trascorso il periodo di conservazione delle immagini, è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - f) nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, le apparecchiature di videosorveglianza sono collocate presso gli uffici del 3° e 4° piano della Direzione Casa da Gioco; la mappa delle telecamere installate presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent è agli atti presso la Direzione Casa da Gioco e le OO.SS. sono abilitate a richiederne la visione.

Articolo 5

Principi in materia di videosorveglianza inerenti ai diritti degli interessati

1. Il controllo delle aree oggetto di videocontrollo è limitato alle aree indicate all'art. 4; sono adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.
2. L'Amministrazione regionale garantisce che possono accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati e che le stesse non possono essere visionate da estranei.
3. Dell'individuazione degli incaricati alla gestione e visione degli impianti di videosorveglianza sarà data formale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Garant pour la protection des données à caractère personnel du 29 avril 2004 en matière de vidéosurveillance.

Art. 4

Principes généraux en matière de vidéosurveillance

1. Pour ce qui est du traitement des données à la suite de la mise en place du système de vidéosurveillance en cause, les parties s'accordent sur les principes suivants :
 - a) La collecte et l'utilisation des images sont autorisées pour des finalités relevant de la structure, à savoir uniquement pour la sécurité des systèmes de garde des clés du caveau et des autres clés ;
 - b) Les systèmes de vidéosurveillance installés filment les personnes en vue de leur identification ;
 - c) Les travailleurs qui circulent dans les aires surveillées doivent en être informés, et ce, au moyen de l'affichage d'un panneau informatif établi suivant le modèle proposé par le Garant ;
 - d) Le délai de conservation des images enregistrées est limitée aux cinq jours qui suivent l'enregistrement, sauf en cas d'exigences particulières ;
 - e) Le système est programmé de manière à ce que, à l'issue dudit délai de conservation, les images recueillies sont automatiquement effacées de tous les supports, suivant des modalités ne permettant pas de rendre à nouveau utilisables les données détruites ;
 - f) Dans le respect du principe de la pertinence et du principe de non-excessivité, les appareils de vidéosurveillance sont installés dans les bureaux des 3^e et 4^e étages de la Direction de la maison de jeu ; le plan des caméras installées à la maison de jeu de Saint-Vincent est conservé à la Direction de la maison de jeu et les organisations syndicales ont la faculté d'en demander la consultation.

Art. 5

Dispositions en matière de vidéosurveillance et de droits des intéressés

1. La vidéosurveillance est limitée aux zones indiquées à l'art. 4 ci-dessus. Toutes les précautions nécessaires à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée et de la dignité des personnes doivent être adoptées.
2. L'Administration régionale garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux images et que celles-ci ne peuvent être visionnées par un tiers.
3. La désignation des personnes chargées de la gestion des installations de vidéosurveillance et du visionnage des images est formellement communiquée aux organisations syndicales.

4. L'Amministrazione regionale si impegna a diffondere presso i dipendenti in servizio presso la Casa da gioco di Saint-Vincent un'apposita nota informativa in merito all'attivazione del servizio di videosorveglianza, al posizionamento delle telecamere ed al funzionamento delle stesse.

Articolo 6

Rinvio alle prescrizioni del Garante in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori

1. Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Articolo 7

Norma di salvaguardia

1. I contenuti normativi del presente accordo saranno prorogati oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi.

La Delegazione
di parte pubblica

F.to BADERY
F.to RAVAGLI CERONI
F.to DONATO
F.to FERRARI
F.to FERINA

La Delegazione
di parte sindacale

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

Contrattazione collettiva decentrata di Ente Amministrazione regionale.

Sottoscrizione del testo di accordo in materia di installazione di un impianto di videosorveglianza presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent da parte della Casinò de la Vallée S.p.A, prot. n. 5501/UP del 19 febbraio 2010.

Il giorno 4 febbraio 2010 alle ore 9.30, presso la sala riunioni del Dipartimento Personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL, CSA e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

4. L'Administration régionale s'engage à porter à la connaissance des personnels en service à la maison de jeu de Saint-Vincent une note d'information sur la mise en place du service de vidéosurveillance ainsi que sur la position et le fonctionnement des caméras.

Art. 6

Renvoi aux prescriptions du Garant en matière d'interdiction de surveiller à distance les salariés

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les articles précédents, les parties font intégralement référence à toutes les prescriptions du Garant pour la protection des données à caractère personnels en matière d'interdiction de surveiller à distance les salariés, tant au moyen de systèmes audiovisuels que d'autres appareils, au sens de la loi n° 300/1970.

Art. 7

Disposition de sauvegarde

1. La validité des dispositions normatives du présent accord est prorogée au-delà des délais prévus si des accords ultérieurs ne sont pas conclus.

La délégation
patronale :

Ornella BADÉRY
Rosa DONATO
Lucia RAVAGLI CERONI
Andrea FERRARI
Carlo FERINA

La délégation
syndicale :

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

Convention collective décentralisée – Administration régionale.

Signature de l'accord relatif à la mise en place, par « Casino de la Vallée SpA », d'un système de vidéosurveillance à la maison de jeu de Saint-Vincent, réf. n° 5501/UP du 19 février 2010.

Le 4 février 2010, à 9 h 30, dans la salle des réunions du Département du personnel et de l'organisation, les représentants des organisations syndicales FP/CGIL, CISL/FP, SAVT, UIL/FPL et CSA et la délégation de la partie patronale chargée de la négociation décentralisée de l'Administration régionale

SIGNENT

il seguente testo di accordo in materia di installazione di un impianto di videosorveglianza presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent da parte della Casinò de la Vallée S.p.A..

La Delegazione di parte pubblica

F.to BADERY
F.to RAVAGLI CERONI
F.to DONATO
F.to FERRARI
F.to FERINA

La Delegazione di parte sindacale

Per FP/CGIL F.to Illeggibile
Per CISL/FP F.to Illeggibile
Per SAVT/FP F.to Illeggibile
Per UIL/FPL F.to Illeggibile
Per CSA F.to Illeggibile

PREMESSO CHE:

- Casinò de la Vallée S.p.A ha introdotto presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent un impianto di videosorveglianza;
- Il sistema audiovisivo di controllo deve operare nel rispetto di due interessi fondamentali: quello della libertà e dignità del lavoratore, che si concretizza nel diritto a non essere controllato a distanza e quello inerente le esigenze aziendali di organizzazione, operatività e sicurezza del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto

1. Installazione di un impianto di videosorveglianza da parte della Casinò de la Vallée S.p.A. nelle aree di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Articolo 2
Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010.

Articolo 3
Rinvio a prescrizioni generali del Garante

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della legge 300/1970 e a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy).

le texte suivant de l'accord relatif à la mise en place, par « Casino de la Vallée SpA », d'un système de vidéosurveillance à la maison de jeu de Saint-Vincent.

La délégation patronale :

Ornella BADÉRY
Lucia RAVAGLI CERONI
Rosa DONATO
Andrea FERRARI
Carlo FERINA

La délégation syndicale :

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

PRÉAMBULE

- considérant que « Casino de la Vallée SpA » a installé un système de vidéosurveillance à la maison de jeu de Saint-Vincent ;
- considérant que le système audiovisuel de contrôle en cause doit être utilisé dans le respect de deux intérêts fondamentaux, à savoir la liberté et la dignité des salariés, qui se concrétise dans leur droit à ne pas être surveillés à distance, et les exigences de l'entreprise en matière d'organisation, d'opérationnalité et de sécurité du travail.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1^{er}
Objet

1. Mise en place, par « Casino de la Vallée SpA », d'un système de vidéosurveillance dans les espaces de travail des personnels de l'Administration régionale.

Art. 2
Durée

1. Le présent accord est valable du 1^{er} janvier au 31 décembre 2010.

Art. 3
Renvoi aux prescriptions générales du Garant

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent accord, les parties accueillent intégralement l'acte général du Garant pour la protection des données à caractère personnel en matière d'interdiction de surveiller à distance les salariés, tant au moyen de systèmes audiovisuels que d'autres appareils, au sens de la loi n° 300/1970, ainsi que les dispositions du décret législatif n° 196/2003 (Code de protection de la vie privée).

Articolo 4

Principi generali in materia di videosorveglianza

1. Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza in oggetto, le parti concordano sui seguenti principi:
 - a) la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti per il perseguimento di finalità di pertinenza della struttura, ovvero per l'organizzazione, l'operatività e la sicurezza del lavoro ed in particolare per attuare un controllo, anche come deterrente, a tutela del patrimonio aziendale e a salvaguardia di illeciti vari, quali i furti, i borseggi, le appropriazioni indebite, il riciclaggio di denaro, l'usura, ecc.;
 - b) i sistemi di videosorveglianza installati riprendono persone identificabili;
 - c) i lavoratori che transitano nelle aree videosorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
 - d) il periodo di conservazione delle immagini registrate è limitato alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - e) il sistema, trascorso il periodo di conservazione delle immagini, è programmato in modo da operare la cancellazione automatica dei dati da ogni supporto, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - f) nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, le apparecchiature di videosorveglianza sono collocate presso i tavoli di gioco, le isole di gioco, i corridoi, le casse, le aree slot, le sale conta, le altre aree destinate ai servizi alla clientela della Casa da Gioco; la mappa delle telecamere installate presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent è agli atti presso il Responsabile della gestione del sistema audiovisivo di Casinò de la Vallée e le OO.SS. firmatarie del presente accordo sono abilitate a richiederne la visione.

Articolo 5

Principi in materia di videosorveglianza
inerenti ai diritti degli interessati

1. Il controllo delle aree oggetto di videocontrollo è limitato alle aree indicate all'art. 1; sono adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.
2. L'Amministrazione regionale si assicura che la Direzione Aziendale di Casinò de la Vallée garantisca l'accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati, secondo i criteri determinati nel rispetto delle relazioni sindacali, e che le stesse non possono essere visionate da estranei.

Art. 4

Principes généraux en matière de vidéosurveillance

1. Pour ce qui est du traitement des données à la suite de la mise en place du système de vidéosurveillance en cause, les parties s'accordent sur les principes suivants :
 - a) La collecte et l'utilisation des images sont autorisées pour des finalités relevant de la structure, à savoir l'organisation, l'opérationnalité et la sécurité du travail, et notamment la surveillance dissuasive, aux fins de la protection du patrimoine de l'entreprise et de la prévention de délits divers, tels que les vols, les vols à la tire, l'abus de confiance, le blanchiment d'argent, l'usure, etc. ;
 - b) Les systèmes de vidéosurveillance installés filment les personnes en vue de leur identification ;
 - c) Les travailleurs qui circulent dans les aires surveillées doivent en être informés, et ce, au moyen de l'affichage d'un panneau informatif établi suivant le modèle proposé par le Garant ;
 - d) Le délai de conservation des images enregistrées est limitée aux vingt-quatre heures qui suivent l'enregistrement, sauf en cas d'exigences particulières ;
 - e) Le système est programmé de manière à ce que, à l'issue dudit délai de conservation, les images recueillies sont automatiquement effacées de tous les supports, suivant des modalités ne permettant pas de rendre à nouveau utilisables les données détruites ;
 - f) Dans le respect du principe de la pertinence et du principe de non-excessivité, les appareils de vidéosurveillance supervisent les tables et les espaces de jeu, les couloirs, les caisses, la zone des machines à sous, les salles de comptage et les autres espaces destinés aux services à la clientèle ; le plan des caméras installées à la maison de jeu de Saint-Vincent est conservé au bureau du responsable de la gestion du système audiovisuel de « Casino de la Vallée SpA » et les organisations syndicales signataires ont la faculté d'en demander la consultation.

Art. 5

Dispositions en matière de vidéosurveillance
et de droits des intéressés

1. La vidéosurveillance est limitée aux zones indiquées à l'art. 1^{er} ci-dessus. Toutes les précautions propres à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée et de la dignité des personnes doivent être adoptées.
2. L'Administration régionale veille à ce que la direction de « Casino de la Vallée SpA » permette l'accès aux images uniquement aux personnes autorisées, suivant les critères établis dans le respect des relations syndicales, et garantisse que lesdites images ne puissent être visionnées par un tiers.

3. Dell'individuazione degli incaricati alla gestione e visione degli impianti di videosorveglianza sarà data formale comunicazione alle organizzazioni sindacali.
4. L'Amministrazione regionale si impegna a diffondere presso i controllori regionali in servizio presso la Casa da gioco di Saint-Vincent un'apposita nota informativa in merito all'attivazione del servizio di videosorveglianza, al posizionamento delle telecamere ed al funzionamento delle stesse.

Articolo 6
Norma di rinvio

1. Le modalità di accesso e di utilizzo degli impianti audiovisivi da parte del servizio di controllo saranno oggetto di successivo accordo da stipularsi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 della legge 300/1970, in data anteriore alla data di approvazione del protocollo di cui all'articolo 12 del Disciplinare di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 636/XIII del 24 giugno 2009.

Articolo 7
Norma di salvaguardia

1. I contenuti normativi del presente accordo saranno prorogati oltre le scadenze temporali previste qualora non intervengano successivi accordi o qualora anche solo una delle parti ne richieda la modifica.

Articolo 8
Disposizioni finali

2. L'Amministrazione regionale invierà copia del presente accordo a Casino de la Vallée S.p.A.
3. Ogni eventuale modifica ed integrazione del Regolamento di gestione dell'impianto audiovisivo dovrà essere oggetto di nuove intese, non costituendo il verbale qui sottoscritto in alcun modo impegno per il futuro delle parti che lo sottoscrivono.

La Delegazione
di parte pubblica

F.to BADERY
F.to RAVAGLI CERONI
F.to DONATO
F.to FERRARI
F.to FERINA

La Delegazione
di parte sindacale

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

3. La désignation des personnes chargées de la gestion des installations de vidéosurveillance et du visionnage des images est formellement communiquée aux organisations syndicales.
4. L'Administration régionale s'engage à porter à la connaissance des contrôleurs régionaux en service à la maison de jeu de Saint-Vincent une note d'information sur la mise en place du service de vidéosurveillance ainsi que sur la position et le fonctionnement des caméras.

Art. 6
Disposition de renvoi

1. Les modalités d'accès aux images et d'utilisation des systèmes audiovisuels par le service de contrôle feront l'objet d'un accord ultérieur qui doit être passé, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi n° 300/1970, à une date antérieure à l'approbation du protocole prévu par l'art. 12 du règlement visé à la délibération du Conseil régional n° 636/XIII du 24 juin 2009.

Art. 7
Disposition de sauvegarde

1. La validité des dispositions normatives du présent accord est prorogée au-delà des délais prévus si des accords ultérieurs ne sont pas conclus ou si l'une des parties n'en demande pas la modification.

Art. 8
Dispositions finales

1. L'Administration régionale transmet une copie du présent accord à « Casino de la Vallée SpA ».
2. Toute modification du règlement de gestion du système audiovisuel doit faire l'objet de nouveaux accords, les signatures au bas du présent accord ne valant pas engagement des parties pour l'avenir.

La délégation
patronale :

Ornella BADÉRY
Rosa DONATO
Lucia RAVAGLI CERONI
Andrea FERRARI
Carlo FERINA

La délégation
syndicale :

FP/CGIL
CISL/FP
SAVT/FP
UIL/FPL
CSA

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Autorità di bacino del fiume Po – PARMA. Atti del Comitato Istituzionale. Deliberazione 24 febbraio 2010, n. 1/2010.

Adozione del «Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po» in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

[Omissis]

[Omissis]

P.Q.S.

delibera

Articolo 1

(Adozione del Piano di Gestione Distrettuale)

1. In attuazione dell'articolo 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 3bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) è adottato il *Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po* (di seguito: *Piano di Gestione* o *PdGPO*) il quale è allegato alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Valore del Piano di Gestione Distrettuale)

1. Il Piano di Gestione di cui all'articolo 1 costituisce articolazione interna del Piano di Bacino Distrettuale padano di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 152/2006 ed ha il valore di Piano territoriale di settore. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE.
2. Alle finalità del presente Piano provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, secondo quanto stabilito dai rispettivi *Statuti speciali* e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tale Provincia Autonoma e a tale Regione contenuti negli Elaborati di Piano e nell'Allegato A alla presente Deliberazione devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

Articolo 3

(Ambito territoriale di riferimento)

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano di Gestione è costituito dal distretto idrografico padano di cui all'art. 64, comma 1, lett. b del D.lgs. n. 152/2006, comprendente tutti i corpi idrici del bacino del fiume Po.
2. Ai corpi idrici superficiali compresi nel Distretto del Po ma non direttamente individuati nell'ambito degli Elaborati di Piano, le Regioni possono attribuire obiettivi di qualità e prevedere misure specifiche per il loro raggiungimento.

Articolo 4

(Elaborati di Piano)

1. Il Piano di Gestione è corredato del Rapporto ambientale di cui agli articoli 13 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 e, in conformità all'Allegato 4.A della Parte Terza di tale Decreto legislativo, è costituito dai seguenti elaborati già costituenti il Progetto di Piano di Gestione pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) in data 23 luglio 2009, nonché dalle modifiche ed integrazioni degli stessi conseguenti al recepimento delle osservazioni formulate nel corso della fase di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 66 del D.lgs. n. 152/2006, indicate all'Elaborato 15 del Piano in adozione:

- *Elaborato 0*: Relazione Generale.
- *Elaborato 1*: Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico (Allegato 3 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006; articolo 5 e allegato II della Direttiva 2000/60/CE). (*report art. 5*).
- *Allegato 1.1 all'Elaborato 1*: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici fluviali individuati nel bacino del fiume Po.
- *Allegato 1.2 all'Elaborato 1*: Caratterizzazione dei tipi di corpi idrici lacustri individuati nel bacino del fiume Po.
- *Allegato 1.3 all'Elaborato 1*: Caratterizzazione dei tipi delle acque marine costiere e di transizione del bacino del fiume Po.
- *Allegato 1.4 all'Elaborato 1*: Caratterizzazione delle acque sotterranee del bacino del fiume Po.
- *Allegato 1.5 all'Elaborato 1*: Repertorio corpi idrici: tipo, natura, stato.
- *Elaborato 2.1*: Sintesi delle pressioni significative esercitate dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (*Aggiornamento cap. 8 Report art. 5*).
- *Elaborato 2.2*: Sintesi degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee (*Aggiornamento cap. 9 Report art. 5*).
- *Elaborato 2.3 Parte I*: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po – analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione – Stato Idrologico.
- *Elaborato 2.3 Parte II*: Stato idromorfologico della rete idrografica naturale principale nel bacino del fiume Po – analisi delle pressioni e degli impatti significativi e individuazione delle misure di mitigazione – Stato morfologico.
- *Allegato 2.3.1 all'Elaborato 2.3 parte II*: Repertorio degli studi utilizzati per la definizione dello stato morfologico dei corpi idrici.
- *Allegato 2.3.2 all'Elaborato 2.3 parte II*: Schede di caratterizzazione dello stato morfologico dei corsi d'acqua naturali principali.
- *Elaborato 2.4*: Sintesi delle informazioni disponibili in merito all'inquinamento da sostanze pericolose nel bacino del fiume Po (*Aggiornamento cap. 9 Report art. 5*).
- *Elaborato 3*: Repertorio Aree Protette (articolo 117 e allegato 9 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006; articolo 6 e allegato IV della Direttiva 2000/60/CE) – Stato, elenco degli obiettivi, analisi delle pressioni (*Aggiornamento cap. 7 Report art. 5*).
- *Elaborato 4*: Mappa delle reti di monitoraggio (istituite ai fini dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 8 e dell'allegato V della Direttiva 2000/60/CE:) e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
- *Elaborato 5*: Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali e acque sotterranee (articolo 73 del D.lgs. n. 152/2006; articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE).
- *Elaborato 6*: Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico (Allegato 10 alla Parte Terza del D.lgs n. 152/2006; articolo 5 e Allegato III della Direttiva 2000/60/CE).
- *Allegato 6.1 all'Elaborato 6*: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.
- *Allegato 6.2 all'Elaborato 6*: Studio di fattibilità concernente lo sviluppo dell'analisi economica dell'utilizzo idrico a scala di bacino del fiume Po così come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE – Attività integrative.
- *Elaborato 7*: Programma di misure adottate a norma dell'articolo 11 della Direttiva 2000/60/CE, compresi i conseguenti modi in cui realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4 della medesima Direttiva.

- Allegato 7.1 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Italia e in bacino del Po.
- Allegato 7.2 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Piemonte.
- Allegato 7.3 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Lombardia.
- Allegato 7.4 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Liguria.
- Allegato 7.5 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Valle d'Aosta.
- Allegato 7.6 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Emilia-Romagna e porzione Toscana
- Allegato 7.7 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Regione Veneto.
- Allegato 7.8 all'Elaborato 7: Ricognizione delle misure in Provincia Autonoma di Trento.
- Allegato 7.9 all'Elaborato 7: Elenco delle misure specifiche del Piano di Gestione.
- Allegato 7.10 all'Elaborato 7: Elenco delle misure di riferimento per gli scenari e i temi chiave del Piano.
- Elaborato 8: Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche.
- Elaborato 9: Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.
 - Allegato 9.1 all'Elaborato 9: Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del Piano – versione aggiornata al 30 giugno 2009.
 - Allegato 9.2 all'Elaborato 9: Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po – versione post-consultazione.
 - Allegato 9.3 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni – Forum di Informazione pubblica: programma e documentazione presentata.
 - Allegato 9.4 all'Elaborato 9: Consultazione – Incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.
 - Allegato 9.5 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva – Incontri tematici: programmi e resoconti.
 - Allegato 9.6 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva – Incontri tematici: contributi.
 - Allegato 9.7 all'Elaborato 9: Partecipazione pubblica: mappa dei soggetti coinvolti.
 - Allegato 9.8 all'Elaborato 9: Accesso alle informazioni – Forum di Informazione pubblica settembre-ottobre 2009: programmi e documentazione presentata.
 - Allegato 9.9 all'Elaborato 9: Consultazione – Forum di informazione pubblica e incontri regionali: programmi, documentazione presentata e resoconti.
 - Allegato 9.10 all'Elaborato 9: Partecipazione attiva – Incontri tematici ottobre-novembre 2009: programma e resoconti.
 - Allegato 9.11 all'Elaborato 9: Sintesi ed esiti delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione del Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del Progetto di Piano di Gestione.
 - Allegato 9.12 all'Elaborato 9: Parere sul Rapporto Ambientale da parte della commissione VAS.
- Elaborato 10: Elenco delle autorità competenti.
- Elaborato 11: Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo I della Direttiva 2000/60/CE – in particolare, dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i) della Direttiva, e sugli effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma

dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.lgs n. 152/2006, conformemente all'articolo 8 e all'allegato V della Direttiva.

- *Elaborato 12*: Atlante cartografico del Piano di Gestione.
- *Elaborato 13*: Schede monografiche di sintesi del Piano relative ai principali sottobacini del distretto idrografico padano.
- *Elaborato 14*: Documenti tecnici di riferimento.
- *Elaborato 15*: Modifiche ed integrazioni agli elaborati del Piano di Gestione a seguito delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione.

Articolo 5

(Riesame ed aggiornamento del Piano di Gestione)

1. Il Piano di gestione è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
2. L'Autorità di bacino del fiume Po provvede a coordinare l'integrazione degli elaborati del Piano di gestione, per adeguare i medesimi alle prescrizioni contenute nel parere motivato di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, nonché agli impegni di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione, della quale costituisce parte integrante.
3. Il processo di integrazione e aggiornamento del Piano di gestione alle prescrizioni contenute nel parere di VAS dovrà avvenire in collaborazione con l'Autorità Competente ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Gli approfondimenti richiesti dovranno essere pubblicati dall'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) man mano che saranno ultimati e costituiranno parte integrante del Piano di gestione.

Articolo 6

(Criteri generali di attuazione del Piano di Gestione)

1. Le attività poste in essere per dare attuazione al Piano di Gestione e, in particolare, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'Elaborato 5 del Piano, devono essere coerenti, in ogni caso con i principi stabiliti dalle disposizioni dell'articolo 73 del D.lgs n. 152/2006 e dell'articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
2. In particolare, oltre agli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici ed alle finalità di risanamento degli stessi, le attività di cui al primo comma devono, in ogni caso, perseguire l'obiettivo di impedire l'ulteriore deterioramento e di proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico come previsto dall'art. 73 comma 1 lett. f del D.lgs n. 152/2006.
3. Allo scopo di garantire la piena attuazione del Piano di Gestione nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalle disposizioni comunitarie e dalla legislazione nazionale vigente, con particolare riguardo all'applicazione delle misure indicate nell'Elaborato 7 del Piano medesimo ed agli adempimenti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, le attività di cui ai commi precedenti devono conformarsi ai criteri ed agli indirizzi operativi di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione.
4. Per la realizzazione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico delle attività di cui ai commi precedenti, potranno essere promosse modalità di gestione che si avvalgano degli strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume ed i contratti di lago.

Articolo 7

(Pubblicazione del Piano di Gestione e trasmissione alla Commissione Europea)

1. Il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Po è pubblicato in un'apposita sezione del sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo) ed è disponibile presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po. Detto Piano sarà inoltre trasmesso in copia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alle Regioni ricadenti nel territorio del Distretto.
2. La presente Deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Dell'adozione della presente Deliberazione è data altresì notizia sui Bollettini Ufficiali delle Regioni comprese nel Distretto e della Provincia Autonoma di Trento.

3. Sono, inoltre, resi pubblici entro il giorno della pubblicazione della presente Deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo):
 - la dichiarazione di sintesi prevista all'articolo 17 comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Il Piano di Gestione adottato con la presente Deliberazione viene trasmesso dall'Autorità competente alla Commissione Europea per gli adempimenti di cui all'articolo 15 della Direttiva 2000/60/CE.

Articolo 8
(Effetti dell'adozione del Piano di Gestione)

1. Al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi del Piano di Gestione, dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e in particolare con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo.
2. Dalla data di pubblicazione di cui al comma precedente i soggetti pubblici di cui al medesimo comma sono altresì tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui al documento *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* allegato alla presente Deliberazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 65, comma 7 del D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 9
(Norma finale)

1. Le disposizioni regionali in materia di tutela e uso sostenibile delle risorse idriche vigenti alla data di adozione del Piano di Gestione coerenti con le previsioni dello stesso continuano a dispiegare i loro effetti.

Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della
Pianificazione di bacino
(Dott. Francesco PUMA)

Il Presidente

(On.le Roberto MENIA)

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Città di AOSTA. Decreto 2 marzo 2010, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore dell'Amministrazione Comunale di AOSTA degli immobili necessari per la costruzione di un parcheggio pubblico con sottostante autorimessa interrata in frazione Excenex, ai sensi della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004 «Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta».

IL DIRIGENTE DELL'AREA N. 7
UFFICIO ESPROPRI

Omissis

decreta

1) Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11, è

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune d'AOSTE. Acte n° 1 du 2 mars 2010,

portant expropriation, en faveur de la Commune d'AOSTE, des biens immeubles nécessaires aux travaux de construction d'un parking public avec, au-dessous, un garage souterrain, à Excenex, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste).

LE DIRIGEANT DE L'AIRE N° 7
BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

1) Au sens de l'art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004,

pronunciata a favore del Comune di AOSTA, C.F. 00120680079, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per la costruzione di un parcheggio pubblico con sottostante autorimessa interrata in frazione Excenex, determinando come segue la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere al proprietario delle aree:

sont expropriés en faveur de la Commune d'AOSTE (CF 00120680079) les biens immeubles indiqués ci-après et nécessaires aux travaux de construction d'un parking public avec, au-dessous, un garage souterrain, à Excenex. L'indemnité provisoire à verser au propriétaire concerné est fixée comme suit :

Ditta 1						
Immobili						
Catasto	Foglio	Particella	Natura	Superficie mq	Destinazione urbanistica	Indennità di esproprio
NCT	18	107	Terreno	669	Ac2	€ 46.830,00
NCT	19	606	Terreno	231	Ac2	€ 16.170,00
NCT	19	728	Terreno	112	Ac2	€ 7.840,00
						€ 70.840,00
Intestatario		Luogo e data di nascita		Codice fiscale		Quota
DUNOYER Orso		AOSTA il 21.12.1963		DNYRSO63T21A326P		1/1

2) l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei terreni espropriati unitamente all'invito a voler dichiarare l'eventuale accettazione dell'indennità offerta, ai sensi dell'art. 19 comma 3 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11;

3) l'esecuzione del decreto di esproprio avrà luogo con la redazione del verbale di immissione nel possesso dei beni espropriati o asserviti, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 11/2004;

4) ai sensi dell'art. 20 comma 3 della medesima norma, un avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;

5) il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione comunale;

6) adempite le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 11/2004, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Aosta, 2 marzo 2010.

Il Dirigente
dell'Area 7
BENZONI

2) Le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et notifié au propriétaire concerné dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile. Il est demandé audit propriétaire de déclarer, aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, s'il accepte l'indemnité proposée ;

3) Lors de l'exécution de l'acte d'expropriation, il est dressé procès-verbal de la prise de possession des biens à exproprier, au sens du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11/2004 ;

4) Au sens du troisième alinéa de l'art. 20 de ladite loi, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié à l'exproprié au moins sept jours auparavant ;

5) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents aux fins de son enregistrement et de sa transcription avec procédure d'urgence et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par les soins de l'Administration communale ;

6) Au sens du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur l'indemnité y afférente.

Fait à Aoste, le 2 mars 2010.

Le dirigeant
de l'aire n° 7,
Graziella BENZONI

Città di AOSTA. Atto di acquisizione 12 marzo 2010, n. 2.

Acquisizione – ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato con D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 302 – dei terreni necessari alla realizzazione di una pensilina per la fermata dell’autobus in frazione Arpuilles.

IL DIRIGENTE DELL’AREA N. 7
(UFFICIO ESPROPRI)

Omissis

dispone

L’acquisizione delle aree sotto descritte al patrimonio disponibile del Comune di AOSTA, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 modificato con D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 302

Commune d’AOSTE. Acte n° 2 du 12 mars 2010,

portant intégration au patrimoine disponible de la Commune d’AOSTE des terrains nécessaires à la réalisation d’un abribus, au hameau d’Arpuilles, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 302 du 27 décembre 2002.

LE DIRIGEANT DE L’AIRE N° 7
(BUREAU DES EXPROPRIATIONS)

Omissis

décide

Les terrains indiqués ci-après sont intégrés au patrimoine disponible de la Commune d’AOSTE, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327 du 8 juin 2001, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 302 du 27 décembre 2002 :

Ditta 1						
Intestatario, luogo e data di nascita				Codice fiscale	Titolo	Quota
Chiara GREMO, TORINO il 27.07.1979 Massimo NALE, AOSTA il 04.03.1977				GRMCHR79L67L219V NLAMSM77C04A326A	piena proprietà piena proprietà	1/2 1/2
Immobili						
Catasto	Foglio	Particella	Natura	Superficie mq	Destinazione urbanistica	Risarcimento danno
NCT	15	1274	terreno	3	Ba 110 (exRC156)	€ 388,20

Ditta 2						
Intestatario, luogo e data di nascita				Codice fiscale	Titolo	Quota
Emanuele MURARO, AOSTA il 07.01.1971 Silvia DE VECCHI, AOSTA il 05.01.1971				MRRMNL71A07A326Q DVCSLV71A45A326G	piena proprietà piena proprietà	1/2 1/2
Immobili						
Catasto	Foglio	Particella	Natura	Superficie mq	Destinazione urbanistica	Risarcimento danno
NCT	15	1272	terreno	14	Ba 110 (exRC156)	€ 1.811,60

1) il presente provvedimento sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili alla parte proprietaria dei terreni acquisiti;

2) il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell’amministrazione comunale;

1) Le présent acte est notifié aux propriétaires concernés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile ;

2) Le présent acte est transmis aux bureaux compétents aux fins de son enregistrement et de sa transcription et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, avec procédure d’urgence, aux frais et par les soins de l’Administration communale ;

3) adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R.11/2004, tutti i diritti relativi agli immobili acquisiti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'entità del risarcimento determinato.

Aosta, 12 marzo 2010.

Il Dirigente
dell'Area n. 7
BENZONI

Comune di ARNAD. Decreto 4 marzo 2010, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di sistemazione di una porzione di capannone e zona antistante all'interno dell'area Ex-saiform.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis
decreta
Art. 1
(Esproprio)

In favore del Comune di ARNAD è disposto il trasferimento del diritto di proprietà delle aree sotto indicate ed interessate dall'esproprio, per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione di una porzione di capannone e zona antistante all'interno dell'area ex-Saiform e per le quali viene determinata in via provvisoria l'indennità sotto riportata:

A – Espropriazione di aree edificabili

Ditta 1) Soc. Struttura Valle d'Aosta (Propr. 1/1)
C.F.: 3690180488
da espropriare:
F. 9 mapp. 1127 sub. 9 mq. 800 – N.C.E.U. – Area urbana - Zona PRGC «D1»
Indennità: € 158.400,00
F. 9 mapp. 1132 mq. 1157 – N.C.E.U. – Area urbana - Zona PRGC «D1»
Indennità: € 27.536,60
F. 9 mapp. 1153 mq. 1100 – N.C.E.U. – Area urbana - Zona PRGC «D1»
Indennità: € 26.180,00

Al proprietario deve essere notificato un invito del Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell'invito, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Art. 2
(Indennità aree non edificabili)

Nel caso di aree non edificabili da espropriare coltivate

3) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles en cause sont reportés sur le montant fixé à titre de dédommagement.

Fait à Aoste, le 12 mars 2010.

Le dirigeant
de l'aire n° 7,
Graziella BENZONI

Commune d'ARNAD. Acte n° 1 du 4 mars 2010,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réaménagement d'une portion de bâtiment et de la zone située devant celle-ci, dans le cadre du site Ex-Saiform.

LE DIRIGEANT
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis
décide
Art. 1^{er}
(Expropriation)

Le transfert du droit de propriété des biens immeubles indiqués ci-après, expropriés en vue des travaux de réaménagement d'une portion de bâtiment et de la zone située devant celle-ci, dans le cadre du site Ex-Saiform, est prononcé en faveur de la Commune d'ARNAD et l'indemnité provisoire d'expropriation est fixée telle qu'elle figure en regard desdits biens :

A – Expropriation de terrains constructibles :

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le responsable de la procédure invite le propriétaire à déclarer, sous 30 jours, s'il accepte ou refuse l'indemnité proposée et s'il entend ou non céder volontairement ses biens, et à réunir en temps utile la documentation nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 2
(Indemnité relative aux terrains inconstructibles)

Si les terrains inconstructibles à exproprier sont cultivés

dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Spetta, ai sensi della vigente L.R. 11/2004, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 3
(Pagamento dell'indennità)

Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi, senza applicare la riduzione del 40% di cui all'articolo 37, comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Art. 4
(Rifiuto dell'indennità)

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'Art. 25 della L.R. 11/2004, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

Art. 5
(Esecuzione del Decreto)

L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Art. 6
(Registrazione, Trascrizione e Volturazione)

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di ARNAD, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Art. 7
(Effetti dell'espropriazione per i terzi)

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 8
(Notifiche)

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall'art. 7 comma 2 della L.R. 11/2004.

par un propriétaire cultivateur qui les cède volontairement, l'indemnité provisoire fixée au sens du premier alinéa du présent article est triplée.

Aux termes des dispositions de la LR n° 11/2004 en vigueur, une indemnité supplémentaire est versée aux fermiers, métayers, colons ou coparticipants qui doivent abandonner un terrain qu'ils cultivent depuis au moins un an à la date de la déclaration d'utilité publique y afférente.

Art. 3
(Paiement de l'indemnité)

Le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l'indemnité d'expropriation dans les 15 jours qui suivent la réception de la communication visée aux articles 1^{er} et 2 et de la documentation attestant la disponibilité pleine et entière du bien concerné, et ce, sans appliquer la réduction de 40 p. 100 prévue par le premier alinéa de l'art. 37 du DPR n° 327/2001 modifié et complété.

Art. 4
(Refus de l'indemnité)

Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est réputé non accepté.

Art. 5
(Exécution de l'acte d'expropriation)

Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de leur prise de possession.

Art. 6
(Enregistrement, transcription et transfert du droit de propriété)

Le présent acte est enregistré, avec procédure d'urgence, et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par les soins de la Commune d'ARNAD.

Art. 7
(Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers)

À compter de la date de transcription du présent acte, tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur l'indemnité d'expropriation.

Art. 8
(Notifications)

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié au propriétaire des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

Art. 9
(Pubblicazioni)

Un estratto del presente decreto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione e all'Ufficio Regionale per le Espropriazioni.

Art. 10
(Ricorso amministrativo)

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Arnad, 4 marzo 2010.

Il Dirigente
dell'Ufficio Espropriazioni
LONGIS

Comune di MONTJOVET. Decreto 11 marzo 2010, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizzazione di opere di viabilità e parcheggi nelle frazioni Estaod e Ciséran.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Omissis

decreta

Art. 1
(Esproprio)

In favore del Comune di MONTJOVET è disposto il trasferimento del diritto di proprietà delle aree sotto indicate ed interessate dall'esproprio per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di interventi di viabilità e parcheggi nelle frazioni Estaod e Ciséran:

1. DUROUX Maria Ida (usufruttuaria)
Nata a MONTJOVET il 01.11.1921
c.f. DRXMRD21S41F367Z
GRIVON Bruna (nuda proprietaria)
Nata a MONTJOVET il 13.06.1945
c.f. GRVBRN45H53F367M
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 9 mapp. 1 di mq. 4
Indennità € 80,00
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di Montjovet
FG. 9 mapp. 214 di mq. 58
Indennità € 1.160,00
2. GRIVON Natalino (proprietario per intero)
Nato a MONTJOVET il 27.09.1944

Art. 9
(Publications)

Dans les cinq jours qui suivent l'adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel de la Région en vue de sa publication, ainsi qu'au bureau régional chargé des expropriations.

Art. 10
(Recours administratif)

Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Arnad, le 4 mars 2010.

Le dirigeant
du Bureau des expropriations,
Piera LONGIS

Commune de MONTJOVET. Acte n° 1 du 11 mars 2010,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux travaux de réalisation d'ouvrages de voirie et de parkings aux hameaux d'Estaod et de Ciséran.

LE DIRIGEANT
DU BUREAU DES ESPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1^{er}
(Expropriation)

Le transfert du droit de propriété des biens immeubles à exproprier indiqués ci-dessous et nécessaires aux travaux de réalisation d'ouvrages de voirie et de parkings aux hameaux d'Estaod et de Ciséran est établi en faveur de la Commune de MONTJOVET :

- c.f. GRVNLN44P27F367M
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 9 mapp. 137 di mq. 40
Indennità € 800,00
3. GRIVON Maria Ludivina (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 19.04.1941
c.f. GRVMLD41D59A326Y
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 9 mapp. 138 di mq. 45
Indennità € 900,00
4. CRETIER Irma (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 09.02.1938
c.f. CRTRMI38B49F367Y

- da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 9 mapp. 504 (ex 2/b) di mq. 37
Indennità € 740,00 Indennità Frutti Pendenti € 630,00
5. MILLET Alma (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 12.05.1941
c.f. MLLLMA41E52A326L
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 10 mapp. 802 (ex 100/b) di mq. 5
Indennità € 100,00
6. GRIVON Germano (proprietario per intero)
Nato a BRUSSON il 15.04.1917
c.f. GRVGMN17D15B230N
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 10 mapp. 803 (ex 436/b) di mq. 1
Indennità € 20,00
7. PINZONI Sandra (proprietaria per intero)
Nata ad AOSTA il 01.11.1971
c.f. PNZSDR71S41A326J
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 771 (ex 135/b) di mq. 64
Indennità € 160,63 Indennità Frutti Pendenti € 360,00
8. GAL Giovanna fu Germano (proprietaria per intero)
Nata a MONTJOVET il 05.03.1905
c.f. GLAGNN05C45F367Z
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 772 (ex 370/b) di mq. 46
Indennità € 115,45
9. PERSONNETTAZ Battista (usufruttuario per 1/2)
Nato a MONTJOVET il 08.01.1920
c.f. PRSBTS20A08F367V
TREVES Maria Giuseppina (usufruttuaria per 1/2)
Nata a MONTJOVET il 14.12.1925
c.f. TRVMGS25T54F367D
PERSONNETTAZ Lucia (nuda proprietaria)
Nata a MONTJOVET il 17.10.1957
c.f. PRSLCU57R57F367X
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 773 (ex 272/b) di mq. 131
Indennità € 328,79 Indennità Frutti Pendenti € 90,00
10. NOVALLET Aurelio Guido (proprietario per 1/4)
Nato ad AOSTA il 10.08.1953
c.f. NVLRLA53M10A326W
NOVALLET Lidia (proprietario per 1/4)
Nata a MONTJOVET il 19.09.1946
c.f. NVLLDI46P59F367U
NOVALLET Roberto (proprietario per 1/4)
Nato a MONTJOVET il 13.06.1956
c.f. NVLRRT56H13F367M
NOVALLET Sergio (proprietario per 1/4)
Nato a MONTJOVET il 21.03.1950
c.f. NVLSRG50C21F367C
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 775 (ex 271/b) di mq. 289
Indennità € 87,98
11. TREVES Florino (proprietario per 1/2)
Nato a MONTJOVET il 22.02.1932
c.f. TRVFRN32B22F367O
PEAQUIN Olga (proprietario per 1/2)
Nata a MONTJOVET il 20.07.1938
c.f. PQNLGO38L60F367K
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 777 (ex 263/b) di mq. 262
Indennità € 79,76
12. D'HERIN Vilma (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 10.05.1966
c.f. DHRVLM66E50A326P
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 781 (ex 261/b) di mq. 112
Indennità € 34,10
13. GAL Fiorita Angela (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 28.07.1956
c.f. GLAFTN56L68F367M
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 782 (ex 257/b) di mq. 163
Indennità € 49,62
14. CRETIER Maria Grazia (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 21.08.1946
c.f. CRTMGR46M61F367Y
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di Montjovet
FG. 15 mapp. 787 (ex 253/b) di mq. 133
Indennità € 40,49
15. TREVES Fabiana Maria (proprietario per intero)
Nata in Belgio il 21.03.1964
c.f. TRVFNM64C61Z103K
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 789 (ex 368/b) di mq. 38
Indennità € 0,81
FG. 15 mapp. 791 (ex 299/b) di mq. 134
Indennità € 2,84
FG. 15 mapp. 794 (ex 187/b) di mq. 7
Indennità € 0,15
FG. 15 mapp. 798 (ex 300/b) di mq. 218
Indennità € 4,62 Indennità Frutti Pendenti € 1.080,00
16. MANGANONE Venanzia Gemma (proprietario per 1/3)
Nata a SETTIMO VITTONO il 30.04.1949
c.f. MNGVNZ49T70I702T
BRUCCULERI Patrizia (proprietario per 1/3)
Nata ad IVREA il 22.01.1968
c.f. BRCPRZ68A62E379O

- BRUCCULERI Cristian (proprietario per 1/3)
Nato ad IVREA il 09.03.1978
c.f. BRCCST78C09E379P
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 795 (ex 398/b) di mq. 60
Indennità € 150,59
17. TREVES Aldo Giuseppe (proprietario per 1/2)
Nato ad IVREA il 21.03.1949
c.f. TRVLGS49C21E379T
TREVES Bruno (proprietario per 1/2)
Nato a MONTJOVET il 29.01.1957
c.f. TRVBRN57A29F367M
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 796 (ex 380/b) di mq. 127
Indennità € 372,66
18. COVIZZI Maria Graziella (proprietario per 1/2)
Nata ad AOSTA il 17.05.1947
c.f. CVZMGR47E57A326I
TREVES Albino (proprietario per 1/2)
Nato a MONTJOVET il 26.06.1940
c.f. TRVLBN40H26F367N
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 797 (ex 188/b) di mq. 3
Indennità € 7,53
19. TREVES Amato (proprietario per intero)
Nato a MONTJOVET il 24.03.1941
c.f. TRVMTA41C24F367Y
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 786 (ex 367/b) di mq. 1
Indennità € 0,30
FG. 15 mapp. 770 (ex 138/b) di mq. 47
Indennità € 117,96
FG. 15 mapp. 769 (ex 137/b) di mq. 1
Indennità € 2,51
FG. 15 mapp. 774 (ex 293/b) di mq. 41
Indennità € 102,90
FG. 15 mapp. 802 (ex 298/b) di mq. 1
Indennità € 0,02
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 799 (ex 381/b) di mq. 42
Indennità € 840,00
FG. 15 mapp. 800 (ex 377/b) di mq. 1
Indennità € 20,00
FG. 15 mapp. 761 (ex 323/b) di mq. 16
Indennità € 320,00
20. TREVES Franca (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 27.01.1967
c.f. TRVFNC67A67A326I
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 780 (ex 260/b) di mq. 61
Indennità € 18,57
21. DAGNES Marinella (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 07.07.1969
c.f. DGNMNL69L47A326T
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 801 (ex 316/b) di mq. 48
Indennità € 960,00
22. CRETIER Lorenzo (proprietario per intero)
Nato a MONTJOVET il 20.03.1946
c.f. CRTLNZ46C20F367U
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 764 (ex 80/b) di mq. 25
Indennità € 500,00 Indennità Frutti Pendenti € 270,00
23. CRETIER Angela Secondina (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 06.01.1941
c.f. CRTNLS41A46F367G
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 762 (ex 340/b) di mq. 63
Indennità € 1.260,00 Indennità Frutti Pendenti € 180,00
FG. 15 mapp. 746 (ex 40/b) di mq. 36
Indennità € 720,00 Indennità Frutti Pendenti € 450,00
FG. 15 mapp. 752 (ex 437/b) di mq. 34
Indennità € 680,00
FG. 15 mapp. 754 (ex 439/b) di mq. 27
Indennità € 540,00
24. CRETIER Gilda (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 19.06.1937
c.f. CRTGLD37H59F367L
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 759 (ex 76/b) di mq. 24
Indennità € 1.200,00
25. CRETIER Andriana Elsa (proprietario per 1/3)
Nata a MONTJOVET il 02.03.1950
c.f. CRTNRN50C42F367C
CRETIER Merina Isolina (proprietario per 1/3)
Nata a MONTJOVET il 27.02.1948
c.f. CRTMNS48B67F367F
CRETIER Roberta (proprietario per 1/3)
Nata ad AOSTA il 29.09.1963
c.f. CRTRRT63P69A326W
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 760 (ex 89/b) di mq. 13
Indennità € 260,00
26. NICCO Sergio Rino (proprietario per intero)
Nato a BRUSSON il 25.02.1951
c.f. NCCSGR51B25B230M
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 758 (ex 78/b) di mq. 36
Indennità € 720,00 Indennità Frutti Pendenti € 90,00
27. CRETIER Isida (proprietario per intero)

- Nata a MONTJOVET il 27.04.1944
c.f. CRTSDI44D67F367R
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 756 (ex 77/b) di mq. 33
Indennità € 1.650,00 Indennità Frutti Pendenti € 90,00
FG. 15 mapp. 757 (ex 357/b) di mq. 25
Indennità € 500,00
28. CRETIER Ines (proprietario per intero)
Nata a MONTJOVET il 16.04.1951
c.f. CRTNSI51D56F367P
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 755 (ex 391/b) di mq. 9
Indennità € 450,00 Indennità Frutti Pendenti € 270,00
29. GRIVON Pietro Augusto (proprietario per 1/3)
Nato ad AOSTA il 04.11.1961
c.f. GRVPRG61S04A326C
GRIVON Paolo (proprietario per 1/3)
Nato ad AOSTA il 27.05.1964
c.f. GRVPLA64E27A326C
GRIVON Antonella (proprietario per 1/3)
Nata ad AOSTA il 21.01.1974
c.f. GRVNNL74A61A326I
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 750 (ex 385/b) di mq. 11
Indennità € 733,37
FG. 15 mapp. 385 (ex 385/a) di mq. 4
Indennità € 266,63
FG. 15 mapp. 751 (ex 436/b) di mq. 26
Indennità € 520,00
30. MONET Duclair Milena (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 12.06.1968
c.f. MNTMLN68H52A326S
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 747 (ex 38/b) di mq. 30
Indennità € 600,00
FG. 15 mapp. 38 (ex 38/a) di mq. 17
Indennità € 340,00
31. CRETIER Giovanni (proprietario per 1/2)
Nato ad ARCHI il 15.10.1951
c.f. CRTGNN51R15A367L
CRETIER Maria (proprietario per 1/2)
Nata ad ARCHI il 14.09.1953
c.f. CRTMRA53P54A326P
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 745 (ex 63/b) di mq. 18
Indennità € 360,00
FG. 15 mapp. 743 (ex 62/b) di mq. 45
Indennità € 900,00 Indennità Frutti Pendenti € 270,00
32. BORROZ Maria (proprietario per 1/2)
Nata a NUS il 19.02.1931
c.f. BRRMRA31B59F987A
CRETIER Egidio Giuseppe (proprietario per 1/2)
Nato a MONTJOVET il 16.19.1928
c.f. CRTGGS28P16F367M
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 783 (ex 258/b) di mq. 539
Indennità € 164,08
33. DAGNES Armando (proprietario per intero)
Nato ad ÉMARÈSE il 03.05.1931
c.f. DGNRND31E03F367C
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 741 (ex 389/b) di mq. 63
Indennità € 1.260,00
FG. 15 mapp. 429 di mq. 1
Indennità € 20,00
34. PEAQUIN Domenico Giuseppe (proprietario per intero)
Nato a MONTJOVET il 26.04.1939
c.f. PQNDNC39D26F367J
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 424 di mq. 110
Indennità € 2.200,00
FG. 15 mapp. 425 di mq. 4
Indennità € 80,00
35. TREVES Angela (usufruttuaria)
Nata a MONTJOVET il 20.09.1926
c.f. TRVNGL26P60F367G
CANESSO Marisa (nuda proprietaria)
Nata ad AOSTA il 05.04.1954
c.f. CNSMRS54D45A326D
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 426 di mq. 2
Indennità € 40,00
36. PRIOD Emma Melania (proprietario per 48/126)
Nata a MONTJOVET il 02.02.1930
c.f. PRDMMML30B42F367P
TREVES Franco (proprietario per 13/126)
Nato ad AOSTA il 18.02.1956
c.f. TRVFNC56B18A326B
TREVES Anita (proprietario per 13/126)
Nata a MONTJOVET il 05.02.1951
c.f. TRVNTA51B45F367E
TREVES Elia (proprietario per 13/126)
Nata a MONTJOVET il 16.10.1952
c.f. TRVLEI52R56F367R
TREVES Mauro (proprietario per 13/126)
Nato ad AOSTA il 20.06.1964
c.f. TRVMRA64H20A326U
TREVES Nadia (proprietario per 13/126)
Nata ad AOSTA il 02.02.1973
c.f. TRVNDA73B42A326K
TREVES Stefano (proprietario per 13/126)
Nato ad AOSTA il 27.08.1974
c.f. TRVSFN74M27A326L
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 433 di mq. 29

- Indennità € 580,00
37. TREVES Oreste Sulpizio Giulio (proprietario per intero)
Nato ad ÉMARÈSE il 07.09.1910
c.f. TRVRS10P07D402X
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 8 di mq. 2
Indennità € 40,00
38. DAGNES Armando (proprietario per 500/1000)
Nato ad ÉMARÈSE il 03.05.1931
c.f. DGNRND31E03F367C
DAGNES Marinella (proprietario per 250/1000)
Nata ad AOSTA il 07.07.1969
c.f. DGNMNL69L47A326T
DAGNES Massimo (proprietario per 250/1000)
Nato ad AOSTA il 30.01.1972
c.f. DGNMSM72A30A326N
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 60 di mq. 4
Indennità € 80,00
39. ROSOTTI Ester Ivana (proprietario per intero)
Nata ad AOSTA il 12.09.1954
c.f. RSTSTV54P52A326L
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 61 di mq. 2
Indennità € 40,00
40. GAL Alessandro fu Eusebio (proprietario per 1/6)
Nato a MONTJOVET il 01.01.1900
c.f. GLALSN00A01F367W
GAL Benvenuto Giuseppe (proprietario per 1/6)
Nato a MONTJOVET il 22.02.1917
c.f. GLABVN17B22F367W
GAL Fedele fu Eusebio (proprietario per 1/6)
Nato a MONTJOVET il 10.10.1902
c.f. GLAFDL02R10F367U
GAL Giovannina fu Germano (proprietario per 1/6)
Nata a MONTJOVET il 05.03.1905
c.f. GLAGNN05C45F367Z
GAL Martino fu Germano (proprietario per 1/6)
Nato a MONTJOVET il 06.05.1922
c.f. GLAMTN22E06F367C
GAL Pietro (proprietario per 1/6)
Nato a MONTJOVET il 28.03.1901
c.f. GLAPTR01C28F367G
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 785 (ex 256/b) di mq. 18
Indennità € 5,48
41. CRETIER Angela Secondina (proprietario per 5/1540)
Nata a MONTJOVET il 06.01.1941
c.f. CRTNLS41A46F367G
CRETIER Cecilia fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nata a MONTJOVET il 15.09.1903
c.f. CRTCCCL03P55F367K
- CRETIER Consolata (proprietario per 10/1540)
Nata a MONTJOVET il 31.03.1915
c.f. CRTCSL15C71F367J
CRETIER Feliciano fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nato a MONTJOVET il 01.07.1898
c.f. CRTFCN98L01F367X
CRETIER Gerolamo fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nato a MONTJOVET il 04.10.1904
c.f. CRTGLM04R04F367L
CRETIER Gilda (proprietario per 5/1540)
Nata a MONTJOVET il 19.06.1937
c.f. CRTGLD37H59F367L
CRETIER Giuseppe fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nato a MONTJOVET il 22.12.1902
c.f. CRTGPP02T22F367P
CRETIER Giuseppe Celestino (proprietario per 10/1540)
Nato a MONTJOVET il 18.05.1913
c.f. CRTGPP13E18F367X
CRETIER Giuseppina fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nata a MONTJOVET il 10.11.1900
c.f. CRTGPP00S50F367K
CRETIER Ines (proprietario per 2/1000)
Nata a MONTJOVET il 16.04.1951
c.f. CRTNSI51D56F367P
CRETIER Irma (proprietario per 2/1000)
Nata a MONTJOVET il 31.10.1948
c.f. CRTRMI48R71F367Q
CRETIER Isida (proprietario per 2/1000)
Nata a MONTJOVET il 27.04.1944
c.f. CRTSDI44D67F367R
CRETIER Lorenzo (proprietario per 2/1000)
Nato a MONTJOVET il 20.03.1946
c.f. CRTLNZ46C20F367U
CRETIER Pietro fu Pietro (proprietario per 1150/9625)
Nato a MONTJOVET il 19.06.1899
c.f. CRTPTR99H19F367E
GRIVON Pietro Augusto (proprietario per 1/462)
Nato ad AOSTA il 04.11.1961
c.f. GRVPRG61S04A326C
GRIVON Paolo (proprietario per 1/462)
Nato ad AOSTA il 27.05.1964
c.f. GRVPLA64E27A326C
GRIVON Antonella (proprietario per 1/462)
Nata ad AOSTA il 21.01.1974
c.f. GRVNNL74A61A326I
NICCO Angelo Vittorio (proprietario per 10/1540)
Nato a MONTJOVET il 01.04.1933
c.f. NCCNLV33D01F367N
NICCO Sergio Rino (proprietario per 10/1540)
Nato a BRUSSON il 25.02.1951
c.f. NCCSGR51B25B230M
PROLA Modesta di Costantino (proprietario per 1150/9625)
Nata a MONTJOVET il 30.03.1902
c.f. PRLMST02C70F367O
PROLA Pietro di Costantino (proprietario per 1123/9625)

Nato a MONTJOVET il 27.12.1903
c.f. PRLPTR03T27F367M
da espropriare in zona di PRGC non edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 15 mapp. 779 (ex 262/b) di mq. 69
Indennità € 21,01

42. TREVES Albino (proprietario per 2/10)
Nato a MONTJOVET il 26.06.1940
c.f. TRVLBN40H26F367N
TREVES Danny (proprietario per 1/10)
Nato ad AOSTA 05.07.1980
c.f. TRVDNY80L05A326S
TREVES Eugenia (proprietaria per 1/5)
Nata a MONTJOVET il 08.12.1944

Al proprietario deve essere notificato un invito del Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi, al ricevimento dell'invito, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Art. 2
(Indennità aree non edificabili)

Nel caso di aree non edificabili da espropriare coltivate dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo; nel caso di proprietario semplice, nell'ipotesi di cessione volontaria, il prezzo di cessione è determinato in misura maggiorata del 50% rispetto all'indennità provvisoria determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Spetta, ai sensi della vigente L.R. 11/2004, un'indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare che coltivino il terreno espropriando da almeno un anno prima data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 3
(Pagamento dell'indennità)

Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui agli articoli 1 e 2 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi, senza applicare la riduzione del 40% di cui all'articolo 37, comma 1 del DPR 327/2001 e s.m.i.

Art. 4
(Rifiuto dell'indennità)

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art. 25

c.f. TRVGNE44T48F367A
TREVES Giocondo (proprietario per 1/5)
Nato a MONTJOVET il 19.02.1947
c.f. TRVGND47B19F367N
TREVES Luca (proprietario per 1/10)
Nato ad AOSTA il 17.07.1984
c.f. TRVLCU84L17A326Q
TREVES Maria Giuseppina (proprietaria per 2/10)
Nata a MONTJOVET il 14.12.1925
c.f. TRVMGS25T54F367D
da espropriare in zona di PRGC edificabile:
Comune di MONTJOVET
FG. 19 mapp. 984 (ex 657/b) di mq. 6
Indennità € 120,00

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le responsable de la procédure invite tout propriétaire à déclarer, sous 30 jours, s'il accepte ou refuse l'indemnité proposée et s'il entend ou non céder volontairement ses biens, et à réunir en temps utile la documentation nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 2
(Indemnité relative aux terrains inconstructibles)

Si les terrains inconstructibles à exproprier sont exploités par un propriétaire cultivateur qui les cède volontairement, l'indemnité provisoire d'expropriation fixée au sens du premier alinéa du présent article est triplée ; au cas où le propriétaire non cultivateur céderait volontairement le terrain en question, l'indemnité provisoire d'expropriation fixée au sens du premier alinéa du présent article est majorée de 50 p. 100.

Aux termes des dispositions de la LR n° 11/2004, une indemnité supplémentaire est versée aux fermiers, métayers, colons ou coparticipants qui doivent abandonner un terrain qu'ils cultivent depuis au moins un an à la date de la déclaration d'utilité publique y afférente.

Art. 3
(Paiement de l'indemnité)

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l'indemnité d'expropriation dans les 15 jours qui suivent la réception de la communication visée aux articles 1^{er} et 2 du présent acte et de la documentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens concernés, et ce, sans appliquer la réduction de 40 p. 100 prévue par le premier alinéa de l'art. 37 du DPR n° 327/2001 modifié et complété.

Art. 4
(Refus de l'indemnité)

Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du pré-

della L.R. 11/2004, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

Art. 5
(Esecuzione del Decreto)

L'esecuzione del Decreto di Esproprio ha luogo con la redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Art. 6
(Registrazione, Trascrizione e Volturazione)

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di MONTJOVET, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Art. 7
(Effetti dell'espropriazione per i terzi)

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 8
(Notifiche)

Il presente Decreto viene notificato, al proprietario del bene espropriato, nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall'Art. 7 comma 2 della L.R. 11/2004.

Art. 9
(Pubblicazioni)

Un estratto del presente decreto è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione e all'Ufficio Regionale per le Espropriazioni.

Art. 10
(Ricorso amministrativo)

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Montjovet, 11 marzo 2010.

Il Dirigente
dell'Ufficio Espropriazioni
PARISIO

sent acte, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est réputé non accepté.

Art. 5
(Exécution de l'acte d'expropriation)

Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de leur prise de possession.

Art. 6
(Enregistrement, transcription et transfert du droit de propriété)

Le présent acte est enregistré, avec procédure d'urgence, et transcrit au Service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par les soins de la Commune de MONTJOVET.

Art. 7
(Effets de l'expropriation vis-à-vis des tiers)

À compter de la date de transcription du présent acte, tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur les indemnités d'expropriation.

Art. 8
(Notification)

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes de procédure civile.

Art. 9
(Publication)

Dans les cinq jours qui suivent l'adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel de la Région en vue de sa publication ainsi qu'au bureau régional chargé des expropriations.

Art. 10
(Recours administratif)

Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Montjovet, le 11 mars 2010.

Le dirigeant
du Bureau des expropriations,
Ferruccio PARISIO